



**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE CORTE D'APPELLO**

**DOTT. NENCINI ALESSANDRO
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA**

**Presidente
Consigliere**

DOTT. CRINI ALESSANDRO

Pubblico Ministero

**SIG.RA MILIANI SILIA
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fónico**

**Cancelliere
Ausiliario tecnico**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 195

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07

A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE + 1

UDIENZA DEL 30/09/2013

AULA 32 - FI0024

Esito: RINVIO AL 4 OTTOBRE 2013 ORE 9:00 AULA 32

Caratteri: 264826

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI.....	3
ORDINANZA.....	12
RELAZIONE DEL PRESIDENTE.....	15
RICHIESTE ISTRUTTORIE.....	59
Difesa Sollecito – Avvocato Bongiorno.....	59
Difesa Sollecito – Avvocato Maori.....	82
Difesa Knox – Avvocato Dalla Vedova.....	97
Difesa Knox – Avvocato Ghirga.....	106
Procuratore Generale.....	112
Difesa Parti Civili Kercher L., Kercher S.A.L. – Avvocato Vieri Fabiani.....	156
Difesa Parti Civili Kercher J.A., Kercher A.C.M., Kercher J.L. – Avvocato Maresca.	161
Difesa Parte Civile Lumumba – Avvocato Pacelli.....	172
Difesa Parte Civile Tattanelli – Avvocato Magnini.....	174
ORDINANZA.....	181

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE CORTE D'APPELLO
AULA 32 - FI0024
PROCEDIMENTO PENALE n. R.G. C.A. 11/13 - R.G.N.R. 9066/07
Udienza del 30/09/2013**

DOTT. NENCINI ALESSANDRO
DOTT.SSA CICERCHIA LUCIANA

Presidente
Consigliere

DOTT. CRINI ALESSANDRO

Pubblico Ministero

SIG.RA MILIANI SILIA
GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico

Cancelliere
Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - KNOX AMANDA MARIE + 1 -

APPELLO E QUESTIONI PRELIMINARI

PRESIDENTE - Buongiorno. L'udienza è aperta. Procediamo alla costituzione delle Parti. Gli imputati Sollecito Raffaele e Knox Amanda Marie non sono presenti?

UFFICIALE GIUDIZIARIO - Non sono presenti.

PRESIDENTE - Mi risultano peraltro ritualmente citati, quindi se non ci sono questioni, sentito il Pubblico Ministero, ne dichiariamo la contumacia. Ovviamente questa dichiarazione potrà essere revocata in qualunque momento loro decidano di partecipare al processo. Sono difesi, Knox dall'Avvocato Luciano Ghirga, che è presente.

AVV. GHIRGA - Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE - Buongiorno. E dall'Avvocato Carlo Dalla Vedova.
Buongiorno.

AVV. DALLA VEDOVA - (voce fuori microfono)

PRESIDENTE - Perfetto, perfetto. Non per - per l'amor di Dio -

fare questioni sulla vostra dislocazione, che è libera, ma siete proprio un po' - come si dice in gergo tecnico - bloccati da questo computer, per cui se vi sistemate un po' più in qua forse ci riusciamo a vedere anche quando ci parliamo. Comunque valutatelo voi, non è un problema. Le Difese di Sollecito Raffaele, l'Avvocatessa Giulia Bongiorno, che vedo; e l'Avvocato Luca Maori.

AVV. BONGIORNO - Buongiorno. Soltanto volevo dirle che ovviamente possiamo proseguire l'udienza, però per un fatto di cortesia devo segnalarle che c'è stato un incidente sulla strada Perugia-Arezzo, non so bene, quindi l'Avvocato Maori ovviamente arriverà, ma tra qualche minuto.

PRESIDENTE - Sì. Se...

AVV. BONGIORNO - Non ha chiesto di aspettarlo, perché ovviamente ci sarà la vostra relazione, eccetera.

PRESIDENTE - Quindi io direi la fase iniziale, diciamo, non è assolutamente indispensabile, quindi...

AVV. BONGIORNO - Nessuna questione.

PRESIDENTE - Ecco, quindi...

AVV. BONGIORNO - E' per dirle che non c'è una mancanza di rispetto...

PRESIDENTE - No, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. La ringrazio. Le Parti Civili. John Lesley Kercher, Arline Carol Mary Kercher, John Ashley Kercher e Lyle Kercher, sono tutte presenti o non presenti?

AVV. MARESCA - Non è presente nessuno, Presidente.

PRESIDENTE - Difese tutte da lei, Avvocato Maresca?

AVV. MARESCA - No, Presidente. Io difendo John, Arline e John Junior. Mentre l'Avvocato Fabiani assiste Lyle, Lyle Kercher.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. MARESCA - E l'Avvocato Perna Stephanie Kercher.

PRESIDENTE - Ah, perfetto. Quindi gli avvocati ci sono tutti? Li vedo.

AVV. MARESCA - Sono tutti presenti.

PRESIDENTE - Quindi...

AVV. MARESCA - Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. MARESCA - Io ho una lettera della famiglia Kercher per la Corte.

PRESIDENTE - Sì, se per cortesia magari finiamo la costituzione delle Parti.

AVV. MARESCA - Prego.

PRESIDENTE - Poi facciamo subito tutto quello che preliminarmente è necessario.

AVV. MARESCA - Grazie.

PRESIDENTE - Sono citati anche Diya Lumumba.

LUMUMBA DIYA - Buongiorno, presente.

PRESIDENTE - Assistito dall'Avvocato Carlo Pacelli.

AVV. PACELLI - Presente.

PRESIDENTE - E Tattanelli Aldalia.

AVV. MAGNINI - Non è presente.

PRESIDENTE - Ed è assistita dall'Avvocata Magnini.

AVV. MAGNINI - Presente.

PRESIDENTE - Bene. Diceva... sì, prego.

AVV. GHIRGA - Avvocato Ghirga, Difensore di Amanda Knox.

PRESIDENTE - Allora, noi dobbiamo fare...

AVV. GHIRGA - Sulla... sulla costituzione della Parte Civile Lumumba, ora ho appena...

PRESIDENTE - Un attimo soltanto. Dicevo, visto che dobbiamo parlare al microfono...

AVV. GHIRGA - Sì.

PRESIDENTE - Potete stare tranquillamente seduti senza alzarvi.

AVV. GHIRGA - Sì, sì, la ringrazio. Era perché così superavo questo...

PRESIDENTE - Sì, lo so, lo so.

AVV. GHIRGA - Allora la posso fare ora, oppure mi dice lei, un'istanza di esclusione della Parte Civile Lumumba? Lo dica lei.

PRESIDENTE - La può fare adesso...

AVV. GHIRGA - Sì.

PRESIDENTE - ...poi daremo la parola all'Avvocato Maresca dopo per quanto...

AVV. GHIRGA - Ecco, chiedo a lei.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. GHIRGA - Sì, c'è una... c'è un'istanza di esclusione ex

articolo 80 del Codice di rito, nel senso che a noi sembra che il principio di immanenza della costituzione di parte civile sancito dal secondo comma dell'articolo 86 sia superato dal difetto di interesse regolato dall'articolo 100 del Codice di Procedura Civile. Due sono i motivi principali: si è formato un giudicato sulla calunnia e noi stiamo, e dovremo, esaminare la sussistenza o meno dell'aggravante cosiddetta del fine teleologico, secondo queste disposizioni della Cassazione. Ripeto, questa discussione sull'aggravante, che attiene alla qualificazione dell'omicidio, non ha nessun rapporto diretto o indiretto sul risarcimento del danno, ripeto, sull'interesse ad agire che è stato legittimamente proposto fino a consumarsi e sciogliersi in un giudicato, il reato di calunnia. Qualche precedente personale, anche quello che si trova in ogni commentario, per esempio per rafforzare un po' la mia idea, a me sembra chiaro che il difetto di interesse viene meno, quindi questo principio di immanenza o permanenza della costituzione in tutte le fasi e gradi del processo venga superata sotto questo profilo. Così, per orientamento, per una ricerca in tema... nel giudizio di rinvio in tema di concessione di attenuanti generiche, è stata ritenuta non ammissibile la permanenza della costituzione di parte civile. Ripeto, la sussistenza o meno dell'aggravante del numero 2, o fine teleologico, se la calunnia può

essere collegata all'omicidio non avrà.... non ha e non avrà, e non può avere, nessun rilievo ai fini della quantificazione del danno, e quindi per questo penso che il difetto di interesse ad agire sia superiore al principio di immanenza della parte civile. Chiede, per questi motivi, l'esclusione della parte civile da questa fase e grado del processo.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. La Difesa di Sollecito si associa a questa istanza oppure...?

AVV. BONGIORNO - Sì, Presidente, si associa.

PRESIDENTE - Si associa.

AVV. PACELLI - Se posso, signor Presidente, interloquire.

PRESIDENTE - Sentiamo un attimo il Procuratore Generale, magari.

AVV. PACELLI - Ah, sì, prego.

P. M. - Sì, le questioni dell'azione civile nel processo penale normalmente vedono il Pubblico Ministero per lo più, diciamo, agnostico e spettatore di una discussione che poi riguarda le parti, però, ecco, mi parrebbe in questo caso di poter dire che il richiamo che il Difensore, l'Avvocato Ghirga, ha fatto a quel precedente, che per l'appunto si riferisce alle attenuanti generiche, mi pare che in sé contenga già la risposta, diciamo, che la Corte credo dovrà dare, nel senso che nel momento in cui invece si ragiona di un'aggravante, che evidentemente è in grado - diciamo così - di smuovere anche dal punto

di vista della pena, delle implicazioni non secondarie, oltre ad essere evidentemente un'aggravante che da sola in qualche modo, come dire, inquadra il reato con caratteristiche molto diverse da quelle che avrebbe se l'aggravante non ci fosse, ecco, in questa situazione mi pare che effettivamente l'interesse a coltivare - diciamo così - a veder condannare, teoricamente, la persona, anche con riferimento ad una situazione che concerne un'ipotesi aggravata, a me pare che non si possa considerare assente e quindi io ritengo che questa questione vada, diciamo così, non accolta dal punto di vista proprio strettamente procedurale.

PRESIDENTE - Grazie. Prego, la Difesa della Parte Civile.

AVV. PACELLI - Signor Presidente, signori della Corte, molto brevemente, mi sembra del tutto destituita di fondamento l'odierna censura e obiezione mossa dal patrono della difesa Knox. Il punto è il seguente: in primo grado l'aggravante fu riconosciuta, facente comunque corpo nella contestazione del reato di calunnia di cui al capo F. Fu esclusa in sede di Corte d'Appello e la Corte di Cassazione ha detto: attenzione, signori Giudici, voi dovrete rivalutare la sussistenza di questa aggravante, in quanto dovrete verificare se questa aggravante fu commessa al fine di consentire l'impunità ad Amanda e ad eventuali suoi correi. Ovviamente l'impunità presuppone un pregresso delitto, che è il delitto di omicidio. La

sussistenza di questa aggravante non è senza fini; ha dei fini rilevantissimi. Perché? Perché incide sull'accertamento della maggiore criminalità del soggetto Amanda e sulla sua pericolosità sociale, tanto che il riconoscimento di questa aggravante comporterebbe un'incidenza, in ordine alla pena, e nel contempo in ordine al ristoro del danno, che ovviamente Patrick Diya Lumumba avrebbe diritto ad ottenere. Sul punto faccio peraltro presente che siamo qui: primo, per ragioni di accertamento di verità; secondo, anche per il ristoro del danno, danno rispetto al quale da parte di Amanda Knox non abbiamo avuto ad oggi un centesimo. Dunque mi associo alle considerazioni fatte dal Procuratore Generale ed insisto per il non accoglimento della censura, eccezione svolta dalla Difesa Knox. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Grazie. Chiederei alle Parti se vi sono altre questioni, che così le possiamo raggruppare e decidere tutte assieme.

AVV. BONGIORNO - Questioni preliminari prima della relazione?

PRESIDENTE - Preliminari, certo.

AVV. BONGIORNO - La Difesa Sollecito nessuna, Presidente.

PRESIDENTE - Nessuna. Non ci sono... non ci sono questioni, quindi.

P. M. - Questioni preliminari nel senso non inerenti...

PRESIDENTE - Allora, così, per chiarezza, facciamo un po' di programma. La Corte pensava di decidere queste questioni,

che sono questioni strettamente processuali preliminari. Poi fare la relazione, ovviamente, una breve relazione, in quanto si tratta di un giudizio di rinvio, quindi non è necessario che ripercorriamo pedissequamente. E poi, successivamente, dare la parola alle Parti esclusivamente per le istanze di rinnovazione dell'istruttoria. E all'esito la Corte provvederà oggi stesso con ordinanza. Questo perché sarebbe intenzione della Corte, se non avvengono fatti particolari, di incanalare subito... incardinare subito il processo fino ad oggi e poi vedremo, con le prossime udienze che abbiamo a disposizione, come... come ci dovremo organizzare.

AVV. BONGIORNO - Sì, Presidente, infatti le nostre richieste sono solo in quel senso.

PRESIDENTE - Ecco.

AVV. BONGIORNO - Cioè di prove di istruttoria. Non ho eccezioni preliminari.

PRESIDENTE - Perfetto. Allora se non ci sono altre questioni la Corte si ritira per decidere su questa eccezione.

AVV. DALLA VEDOVA - Se posso, Presidente, Avvocato Dalla Vedova per Knox.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DALLA VEDOVA - Mi scusi, noi abbiamo depositato due memorie, in data 10 settembre.

PRESIDENTE - Sì.

AVV. DALLA VEDOVA - Una era una richiesta di rinnovazione di

dibattimento, e lei ha già anticipato come andremo a discutere. L'altra invece è un'istanza di questione di legittimità.

PRESIDENTE - La decidevamo insieme all'altra questione.

AVV. DALLA VEDOVA - Benissimo.

PRESIDENTE - Perché questa questione sulla parte civile non era preventivabile, ovviamente, dalla Corte, quindi, diciamo, la decidiamo subito e poi le due questioni, la rinnovazione e la questione di costituzionalità le decideremo insieme, anche perché la costituzionalità dovrebbe essere logicamente pregiudiziale, nel senso che se la Corte arrivasse a un accoglimento di quella questione oggi, tutto il resto non sarebbe ovviamente da discutere.

AVV. DALLA VEDOVA - Certo, certo.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. DALLA VEDOVA - Grazie.

PRESIDENTE - Ci ritiriamo.

(SOSPENSIONE)

ORDINANZA

PRESIDENTE - Prego. Dà lettura dell'ordinanza. Buongiorno e bene arrivato.

AVV. MAORI - Sono l'Avvocato Maori, buongiorno Presidente.

PRESIDENTE - Mi spiace abbia trovato delle difficoltà.

AVV. MAORI - Grazie.

PRESIDENTE - Allora, la Corte ha pronunciato la seguente ordinanza: Letti gli atti del procedimento penale a carico di Knox Amanda Marie, nata a Seattle U.S.A. in data 09 luglio 1987 e di Sollecito Raffaele, nato a Bari il 26 marzo 1984, entrambi contumaci ed imputati come in atti, sull'eccezione avanzata dalla Difesa di Amanda Marie Knox, cui si è associata la Difesa di Raffaele Sollecito, di esclusione della Parte Civile Diya Lumumba per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, rilevato che oggetto del giudizio di rinvio, limitatamente al diritto di calunnia in danno di Diya Lumumba, è la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con gli altri reati contestati agli imputati; ritenuto che la valutazione demandata a questo Giudice incide direttamente e non soltanto sull'entità della pena, come nel caso in cui si discutesse di eventuali concessioni di attenuanti generiche, ma anche sulla valutazione della gravità del reato, circostanza questa indubbiamente rilevante ai fini della valutazione dell'entità risarcitoria, con specifico riferimento al danno morale dal reato; ritenuto che l'interesse della parte civile costituita all'accertamento del reato in tutte le sue connotazioni non può essere escluso, anche in virtù del rilievo che il danno non è stato quantificato dal Giudice di primo grado nella sua completa entità, demandando la valutazione a separato

giudizio, nell'ambito del quale dovranno trovare ingresso tutte le valutazioni relative alla gravità del fatto illecito a fini risarcitori. Per questi motivi la Corte di Assise d'Appello respinge la richiesta di esclusione della Parte Civile costituita Diya Lumumba.

C'era qualcosa che la parte civile voleva comunicare, mi pare, prima di iniziare?

AVV. MARESCA - Sì, Presidente, produrrei una... produco una lettera della famiglia Kercher alla Corte, con relativa traduzione.

PRESIDENTE - Lei ci può anticipare qualcosa, Avvocato? Oppure la dobbiamo leggere? Che dobbiamo fare?

AVV. MARESCA - No, Presidente, come crede. No, chiedo scusa, è semplicemente una giustificazione dell'assenza della famiglia, o di qualche componente. Era prevista la partecipazione di Stephanie Kercher. Ci sono dei problemi di salute per i genitori, quindi rappresentano alla Corte l'attuale impedimento.

PRESIDENTE - Bene.

AVV. MARESCA - Che speriamo...

PRESIDENTE - Comunque per correttezza, se lo ritenete, la leggiamo.

AVV. BONGIORNO - No, Presidente, non c'è bisogno.

PRESIDENTE - Altrimenti è a disposizione delle Parti.

AVV. BONGIORNO - Grazie. Ci fidiamo.

AVV. MARESCA - Io ho delle altre copie, che fornisco al

Procuratore Generale e alle Difese.

PRESIDENTE - Ecco, allora così risolviamo il problema.

AVV. BONGIORNO - Non c'è problema, Presidente.

PRESIDENTE - Comunque è qui a disposizione. Ne disponiamo l'allegazione agli atti, sia nella forma originale che nella forma tradotta. Quindi possiamo passare a una breve relazione.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE - In data 02 novembre 2007, poco dopo le ore tredici, veniva rinvenuto nell'immobile di Via della Pergola 7 in Perugia il cadavere di una ragazza, successivamente identificata per Meredith Kercher, di nazionalità inglese, trasferitasi a fine estate 2007 in Italia nell'ambito del progetto Erasmus e impegnata nella frequenza di corsi universitari in Perugia. Il corpo senza vita era disteso sul pavimento della camera da letto che la ragazza occupava all'interno dell'abitazione condotta in locazione con altre tre ragazze, appartamento di proprietà di tale Tattanelli Aldalia. In relazione all'omicidio della ragazza e ad altri reati connessi, di cui si avrà modo di dire, il Procuratore della Repubblica di Perugia, all'esito della fase delle indagini preliminari, esercitava l'azione penale nei confronti di Amanda Knox, coinquilina della vittima, studentessa universitaria originaria di Seattle, negli Stati Uniti,

anch'essa impegnata in un progetto di studi in Italia; di Raffaele Sollecito, studente presso la Facoltà di Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi di Perugia e legato da una relazione sentimentale con la Knox; e infine nei confronti di Rudy Hermann Guede, cittadino ivoriano, residente fin dall'infanzia in Perugia. Si svolgeva udienza preliminare nel corso della quale Rudy Hermann Guede chiedeva e veniva ammesso a rito abbreviato, con posizione processuale che pertanto veniva separata. All'esito dell'udienza preliminare i coimputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito venivano rinviati al giudizio davanti alla Corte di Assise di Perugia, con le imputazioni di omicidio volontario in danno di Meredith Kercher, reato consumato in concorso con Rudy Hermann Guede e aggravato dall'essere stato commesso nel corso della consumazione del delitto di violenza sessuale, per motivi futili, e sfruttando le condizioni di minorata difesa della vittima; del reato di violenza sessuale commesso dagli imputati in danno di Meredith Kercher, in concorso con Rudy Hermann Guede; della contravvenzione di cui all'articolo 4, Legge numero 110/1975, per aver portato fuori dall'abitazione del Sollecito un coltello a lama nuda, arma utilizzata per la consumazione del delitto di omicidio aggravato; di furto aggravato dei due telefoni cellulari di proprietà della Parte Offesa, nonché di denaro e di due carte di credito; infine del

delitto di simulazione di reato, per avere simulato all'interno dell'abitazione le tracce di un furto commesso da ignoti, nei quali sarebbero stati da individuare i probabili autori anche dell'omicidio in danno di Meredith Kercher. La sola Amanda Knox veniva inoltre tratta a giudizio per rispondere del delitto di calunnia aggravata, perché, nelle fasi concitate delle indagini successive alla scoperta dell'omicidio, accusava falsamente, sapendolo innocente, tale Diya Lumumba, detto Patrick, dell'omicidio di Meredith Kercher, reato di calunnia commesso al fine di ottenere l'impunità per sé e per i correi dall'omicidio della Kercher. Il processo a carico di Rudy Hermann Guede, celebratosi con il rito abbreviato, veniva definito con sentenza di condanna, emessa dal Gup del Tribunale di Perugia in data 28 ottobre 2008, alla pena di anni trenta di reclusione, oltre pene accessorie. La sentenza di condanna nei confronti di Rudy Hermann Guede veniva confermata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, la quale peraltro, previa concessione delle attenuanti generiche, ed operata la diminuzione per il rito, riduceva all'imputato la pena ad anni sedici di reclusione. In data 16 dicembre 2010 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dal Guede avverso la sentenza di appello, la quale quindi acquistava autorità di cosa giudicata. Il 16 gennaio 2009 aveva inizio il giudizio

ordinario davanti alla Corte di Assise di Perugia nei confronti degli altri coimputati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, nell'ambito del quale rinnovavano la costituzione di parte civile i familiari di Meredith Kercher, nei confronti di entrambi gli imputati, Diya Lumumba nei confronti della sola Knox e Tattanelli Aldalia nei confronti di entrambi gli imputati. Preliminarmente all'istruttoria dibattimentale venivano svolte eccezioni di nullità di atti procedurali relativi alla fase delle indagini e segnatamente dell'interrogatorio dell'imputato Raffaele Sollecito, per l'omesso deposito degli atti di indagine preventivamente all'esperimento dell'atto, e la Corte respingeva le nullità dedotte con ordinanza dibattimentale, così come disattendeva un'istanza proveniente dalla difesa di Amanda Knox e relativa alla denuncia di incostituzionalità dell'articolo 237 Codice di Procedura Penale, nella parte in cui non prevede il divieto di utilizzazione di documenti consegnati all'Autorità Giudiziaria dall'imputato in assenza del difensore. Esaurite le formalità di apertura del dibattimento e decise le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, l'istruttoria dibattimentale prendeva avvio nel febbraio del 2009, con l'escussione dei testi e dei consulenti del Pubblico Ministero, che si protraeva fino al giugno 2009, allorquando veniva esperimento l'esame dell'imputata Amanda

Knox, sempre assistita nel corso del dibattimento da interprete di lingua inglese nella persona di Anna Baldelli Fronticelli. In esito all'esame dell'imputata veniva disposto l'esame del coimputato giudicato separatamente Rudy Hermann Guede, il quale peraltro non rendeva dichiarazioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Si procedeva quindi ad assumere le deposizioni testimoniali dei testi indicati dalle difese degli imputati, unitamente ai loro consulenti tecnici. Medio tempore, la Corte aveva disposto perizia d'ufficio, richiesta dalla difesa dell'imputato Raffaele Sollecito, al fine di provvedere alle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte ed effettuate nella fase delle indagini preliminari. Segnatamente venivano sottoposte a perizia le intercettazioni ambientali eseguite nei locali della Questura di Perugia nella giornata del 02 novembre 2011, locali ove si intrattenevano le coinquiline di Meredith Kercher, i giovani occupanti l'appartamento sottostante a quello teatro del delitto, nonché le amiche inglesi della studentessa uccisa. Inoltre venivano sottoposte a trascrizione le intercettazioni ambientali disposte ed eseguite per la registrazione dei colloqui avuti in carcere tra l'imputata Amanda Knox e i suoi genitori. Per quanto attiene specificamente alle intercettazioni telefoniche, queste ultime riguardavano le utenze fisse e

mobili dei familiari dell'imputato Raffaele Sollecito. Conclusa l'istruttoria dibattimentale, la Corte respingeva con ordinanza alcune eccezioni relative all'asserita lesione del diritto di difesa degli imputati in corso di processo e all'udienza del 09 ottobre del 2009 le difese degli imputati avanzavano richiesta di perizia ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. In particolare, le difese degli imputati avanzavano istanza di effettuazione di perizia medico-legale volta ad accertare con maggiore precisione la forbice temporale in cui era avvenuto il decesso di Meredith Kercher, e quindi, in ultima analisi, l'omicidio. Veniva richiesta l'effettuazione di perizia medico-legale volta a stabilire le modalità di consumazione dell'omicidio, con particolare riferimento alla partecipazione o meno di una pluralità di coautori; la ripetizione delle indagini genetiche effettuate da personale della Polizia di Stato, in special modo sui reperti numero 165B e 36, cioè il gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento dell'aggressione e il coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito, presunta arma del delitto, atteso che erano state contestate le modalità di refertazione da parte della Polizia Scientifica, in particolare della dottoressa Stefanoni. Veniva richiesta una perizia audiometrica, tesa a stabilire se la teste Capezzali Nara avesse avuto

la possibilità di percepire le urla da lei riferite nella deposizione testimoniale. Infine, veniva richiesta una perizia sui personal computer degli imputati, le cui memorie erano risultate danneggiate, tanto da non consentirne la duplicazione. Il Giudice di prime cure, con ordinanza dibattimentale respingeva le istanze istruttorie in ultimo formulate e dichiarava chiuso il dibattimento. All'esito della discussione, in data 05 dicembre 2009, la Corte decideva la causa mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza. La Corte di Assise di Perugia dichiarava Amanda Knox e Raffaele Sollecito penalmente responsabili in concorso dei reati di omicidio volontario aggravato, capo A dell'imputazione, con esclusione della contestata aggravante della minorata difesa, e ritenendo assorbita la condotta contestata sotto il profilo della violenza sessuale, nonché del reato di furto aggravato, limitatamente ai due cellulari in uso a Meredith Kercher, e di simulazione di reato, capi B e D dell'imputazione, con esclusivo riferimento all'imputata Amanda Knox anche del delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diya Lumumba, e per l'effetto condannava Raffaele Sollecito alla pena di anni 25 di reclusione e Amanda Knox alla pena di anni 26 di reclusione. Gli imputati venivano inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a quelle della custodia cautelare in

carcere, oltre al risarcimento del danno alle parti offese costituite parti civili, cui venivano concesse provvisionali. Veniva infine disposta la confisca dei corpi di reato in giudiziale sequestro. Il percorso argomentativo della sentenza del Giudice di prime cure può essere ricostruito sinteticamente in tal modo: preliminarmente la Corte di Assise dava una descrizione analitica del teatro degli accadimenti e dei contatti avuti da Meredith Kercher con le amiche inglesi, con le altre occupanti dell'appartamento e con i ragazzi che vivevano nell'appartamento sottostante. In special modo veniva fornita la descrizione dell'immobile di Via della Pergola numero 7, nonché delle modalità in cui veniva rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher. Passava poi ad analizzare i rapporti della ragazza uccisa con i giovani che a vario titolo avevano avuto un ruolo nella vicenda, anche soltanto per aver conosciuto la ragazza, in special modo soffermandosi sulla persona di Rudy Hermann Guede. Con specifico riferimento all'originario coimputato, giudicato separatamente, il Giudice, dopo aver affermato che molteplici elementi davano per certa la presenza dell'ivoriano nell'appartamento al momento della consumazione dell'omicidio, presenza peraltro oggi acclarata dalla sentenza di condanna a suo carico passata in giudicato, affrontava la questione relativa alle modalità di ingresso del predetto nell'appartamento.

Veniva escluso, sulla base di un'articolata motivazione, che il Guede si fosse introdotto furtivamente nell'immobile attraverso la finestra con il vetro rotto presente nella stanza della coinquilina Romanelli Filomena, ravvisando quindi la sussistenza di una condotta simulatoria del furto. In secondo luogo veniva escluso che la vittima stessa avesse consentito volontariamente l'accesso all'abitazione al Guede, così come veniva escluso che il giovane avesse utilizzato una delle chiavi dell'appartamento in possesso delle coinquiline, essendo risultato accertato che le predette erano tutte, la sera fra il 1° novembre e il 02 novembre del 2007, lontane da Perugia e comunque impossibilitate ad essere presenti sul posto. La Corte prendeva quindi in esame le posizioni processuali degli imputati, atteso che la sola Amanda Knox era in possesso di altra chiave dell'appartamento, e valutava gli elementi istruttori raccolti in relazione alle dichiarazioni della ragazza, secondo la quale, nella tarda serata del 1° novembre e fino al mattino del 02 novembre 2007, lei e il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, erano rimasti nell'abitazione di lui, avevano cenato, ascoltato musica, visto un film, assunto stupefacente di tipo leggero e fatto l'amore; dopodiché avevano ivi trascorso la notte, fino al mattino successivo, allorquando la Knox, verso le dieci del mattino, si era recata nella propria abitazione

di Via della Pergola numero 7, per fare una doccia e cambiarsi di abito, avendo programmato nella giornata del 02 novembre una gita a Gubbio con il Sollecito. Il racconto dell'imputata, se opportunamente verificato processualmente, avrebbe costituito un insormontabile alibi in relazione all'orario in cui Meredith Kercher era stata aggredita, nella tarda serata del 1° novembre, e comunque nelle ore della notte fra il 1° e il 02 novembre 2007. La Corte evidenziava nella motivazione una serie di incongruenze nel racconto dell'imputata, nonché una serie di incompatibilità con altre emergenze istruttorie: la deposizione del teste Antonio Curatolo, che avrebbe visto gli imputati la sera del 1° novembre 2007 assieme nella zona di Piazza Grimana, fra le 21:00 circa e le 23:00 della sera; nonché gli accertamenti tecnici sul telefono dell'imputato e sul computer in uso al predetto, che ne avrebbero attestato un uso durante la nottata; e le deposizioni testimoniali dei testi Capezzali Nara, Monacchia Antonella. Passava quindi all'esame delle attività investigative svolte dalla Polizia Giudiziaria sia nella villetta che durante la perquisizione effettuata nell'abitazione del Sollecito, alle repertazioni effettuate, nonché alla valutazione delle investigazioni medico-legali volte all'accertamento delle modalità dell'aggressione, della eventuale violenza sessuale subita dalla vittima, delle cause e dell'epoca

presunta dell'avvenuto decesso della Kercher. Dopo un ampio e articolato esame delle deposizioni dei testi e delle risultanze investigative, ed all'esito di un contraddittorio dei consulenti di ufficio e di quelli delle parti, il Giudice di primo grado perveniva alla conclusione che la morte di Meredith Kercher era stata determinata dall'asfissia cagionata dalla ferita di maggiore gravità inferta al collo a seguito della quale il sangue finì anche nelle vie aeree, impedendo l'attività respiratoria, situazione aggravata dalla rottura dell'osso ioide, anche questa riconducibile all'azione del tagliente, con conseguente dispnea (pagina 163 della sentenza della Corte di Assise di primo grado). La ragazza inoltre aveva subito violenza sessuale, seppure non con penetrazione vaginale. Una volta determinata la causa della morte, la Corte affrontava la problematica relativa ai mezzi che la determinarono, con particolare riferimento alle ferite provocate da un'arma da taglio, pervenendo alla conclusione che più di uno furono i coltelli che provocarono le ferite sul corpo di Meredith Kercher e ragionevolmente impugnati da mani diverse. Fra le armi utilizzate per consumare l'omicidio certamente, secondo i Giudici di prime cure, era presente il coltello rinvenuto nell'abitazione di Raffaele Sollecito e repertato con il numero 36, più volte citato. Per quanto riguarda l'ora presunta della morte, all'esito

dell'esame delle risultanze delle perizie e delle consulenze tecniche in atti, la Corte riteneva di indicare il lasso temporale in interesse fra le ore 23:00-23:30 circa della sera del 1° novembre 2007 (alle ore 21:00 circa la ragazza era infatti rinchiusa) e le ore 04:50 del mattino del 02 novembre 2007. L'interesse dei Giudici di primo grado si soffermava poi sull'esame delle risultanze delle indagini genetiche, condotte con il procedimento ex articolo 360 c.p.p. dalla dottoressa Patrizia Stefanoni, biologa presso la Sezione di Genetica Forense del Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Veniva evidenziato in particolare, nella sentenza, come il pezzetto di stoffa con gancetti (reperto 165B) repertato all'interno dell'abitazione di Via della Pergola numero 7 in epoca successiva al primo sopralluogo e in circostanze che daranno adito, nel corso del processo, a forti contestazioni da parte delle difese degli imputati, sotto il profilo della ritenuta contaminazione del reperto, aveva dato come risultato genetico un risultato misto: il profilo della vittima e quello di Raffaele Sollecito, sia per quanto riguarda l'analisi completa del DNA, sia come caratterizzazione dell'aplotipo Y. La Corte poi evidenziava come nel bagno erano state rilevate più tracce di sangue dilavato, ovverosia diluito con acqua, con tracce miste del profilo della vittima e di quello di Amanda Knox. Infine, sul

coltello repertato nell'abitazione di Raffaele Sollecito (reperto numero 36), era stato trovato il profilo genetico di Amanda Knox e in un punto della lama il profilo genetico di Meredith Kercher. Numerose poi erano le tracce riconducibili a Rudy Hermann Guede. Le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica venivano sottoposte a severa critica da parte dei consulenti di parte delle difese degli imputati, e la Corte di primo grado dava ampio conto in sentenza di tali contestazioni. Il contraddittorio con i consulenti delle difese degli imputati si apriva poi sulle risultanze degli accertamenti tecnici effettuati dalla Polizia Postale sul computer in uso all'imputato Sollecito e sul suo telefono cellulare. Veniva infine dato atto in sentenza delle risultanze degli accertamenti di Polizia Scientifica sugli ulteriori reperti e sulle tracce e impronte di sangue rilevate, così come venivano riportate le osservazioni critiche dei consulenti di parte degli imputati. All'esito i Giudici di primo grado effettuavano un'operazione di rilettura degli elementi di fatto evidenziati, nonché degli accertamenti tecnici esperiti in fase istruttoria, che a loro giudizio portavano ad affermare come provato che Meredith Kercher era stata oggetto, nella sera del 1° novembre 2007 di un'aggressione a sfondo sessuale da parte di Rudy Hermann Guede, coadiuvato dagli imputati Raffaele

Sollecito e Amanda Knox, i quali gli avevano permesso l'ingresso nell'abitazione. Stante il rifiuto della ragazza di sottostare alle attenzioni sessuali del Guede, l'aggressione aveva avuto un crescendo di intensità, fino a quando la vittima era stata colpita con due armi da taglio differenti, cagionandone il decesso. Subito dopo l'omicidio il Guede si sarebbe immediatamente allontanato, mentre Raffaele Sollecito e Amanda Knox si sarebbero trattiene nell'abitazione per tentare di ripulire l'ambiente dalle tracce di sangue (da qui il sangue dilavato) e per simulare il furto con la rottura del vetro nella camera occupata dalla coinquilina Romanelli Filomena, e così porre in essere una condotta finalizzata a sviare le indagini che sarebbero state avviate non appena scoperto il cadavere. Sulla base quindi della ricostruzione effettuata dai Giudici di prime cure, questi ultimi pervenivano alla condanna di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox nei termini precedentemente richiamati.

Avverso la pronuncia avanzavano appello gli imputati, che deducevano distinti motivi di gravame, ed avanzava appello incidentale anche il Pubblico Ministero, in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 1 Codice Penale, ed all'esclusione delle generiche e alla concessione delle generiche attenuanti agli imputati. Le parti civili presentavano

memorie adesive alla impugnata sentenza. Con riferimento alle impugnazioni degli imputati si può richiamare quanto puntualmente osservato dalla Corte di Assise di Appello di Perugia nella sentenza cassata, secondo la quale i motivi di gravame, benché formalmente distinti e caratterizzati da argomentazioni personalizzate, possono tuttavia essere illustrati congiuntamente, almeno nelle loro linee essenziali, in quanto toccano gli stessi punti e sono sorretti da analoghe argomentazioni. Prima ancora che rappresentare specifici motivi di nullità o l'esigenza di disporre particolari incombenti istruttori, sollecitati in primo grado ma non ammessi dalla Corte di Assise, viene contestato il criterio seguito in generale dalla Corte di Assise. A dire degli appellanti, la Corte di Assise, partendo dalla convinzione, manifestata fin dalle prime pagine della sentenza, circa la falsità della versione prospettata dagli imputati, avrebbe finito con l'attribuire valore probatorio ad elementi di per sé niente affatto attendibili, per una serie di ragioni rappresentate anche dai consulenti tecnici di parte, quali i risultati delle indagini tecniche effettuate dalla Polizia Scientifica, anziché, al contrario, valutare autonomamente l'attendibilità e la rilevanza di tali risultati per poi saggiarne la tenuta alla luce della versione prospettata dagli imputati, e così, seguendo questo percorso erroneo, avrebbe finito con il

pervenire ad una affermazione di colpevolezza sulla base di una convinzione soggettiva, tutt'al più di ordine probabilistico, piuttosto che su elementi probatori obiettivi e significativi, a tal punto da escludere ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza o meno degli imputati (pagina 24 della sentenza della Corte di Assise d'Appello di Perugia). Sulla base di tali rilievi critici le difese degli imputati formulavano richieste istruttorie e segnatamente la rinnovazione delle indagini genetiche sui reperti in sequestro. La Corte di Assise d'Appello perugina, accogliendo la sollecitazione istruttoria, seppure parzialmente, disponeva quindi la parziale rinnovazione del dibattimento al fine di effettuare una nuova perizia di carattere genetico e al fine di ascoltare alcuni dei testimoni indicati dalle parti. All'esito dell'istruttoria la Corte decideva la causa con sentenza resa in data 03 ottobre 2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, confermava la condanna di Amanda Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, escludendo l'aggravante del nesso teleologico, e assolveva entrambi gli imputati dai delitti di omicidio volontario aggravato, furto, porto illegale di arma e violenza sessuale in concorso, per non aver commesso i fatti; assolveva gli imputati inoltre dal delitto di simulazione di reato, perché il fatto non sussiste.

Osservava preliminarmente la Corte di Assise di Appello perugina come la sentenza precedentemente richiamata della Prima Sezione della Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso del coimputato Rudy Hermann Guede, così rendendo definitiva la sua condanna, non poteva avere alcun effetto vincolante per il Giudice del gravame, in relazione alle posizioni processuali degli imputati Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, poiché sentenza resa all'esito di un giudizio svolto con rito abbreviato ed in assenza delle emergenze probatorie conseguenti alla rinnovazione istruttoria in appello nel presente giudizio, con la conseguenza che il giudizio di appello instauratosi doveva muovere dal libero riesame dell'intero complesso dei fatti accertati in causa e delle risultanze tecniche acquisite, senza alcun limite. Fatta questa premessa, i Giudici di Appello perugini affrontavano il profilo di impugnazione della condanna della sola Amanda Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, respingendo il motivo di gravame e confermando la statuizione di condanna dell'imputata, così come determinata dai Giudici di primo grado, seppure, come detto, con esclusione dell'aggravante del nesso teleologico. La Corte avviava quindi l'esame dell'appello avanzato in via principale dagli imputati attraverso le statuizioni di condanna relative all'omicidio aggravato in danno di Meredith

Kercher e ai reati satelliti, muovendo dall'esame delle dichiarazioni rese dal coimputato Rudy Hermann Guede in vari contesti non processuali (è infatti appena il caso di ricordare che l'esame di Rudy Hermann Guede non si tenne in primo grado per il rifiuto del predetto a sottoporvisi), dichiarazioni che, secondo i Giudici di appello, portavano ad escludere che il Guede avesse consumato il delitto per cui aveva ricevuto condanna definitiva con il concorso degli imputati Sollecito e Knox. Nell'ambito del quadro indiziario riferibile alle dichiarazioni di Rudy Hermann Guede, la Corte passava poi all'esame delle dichiarazioni rese dai testi Alessi, Aviello, Castelluccio, De Cesare e Trinca, tutti testi indiretti, ad eccezione dell'Aviello, su quanto loro riferito dal Guede durante il periodo di detenzione comune, ed aventi ad oggetto la estraneità degli imputati Sollecito e Knox alla consumazione dell'omicidio per cui è processo. I Giudici dell'Appello, pur ritenendo inattendibili le dichiarazioni dei testi, rigettavano la richiesta del Procuratore Generale di esaminare il teste Aviello sulle dichiarazioni da lui rese al Pubblico Ministero in epoca successiva all'esame in aula, dichiarazioni con le quali aveva ritrattato quanto affermato in giudizio e fornito una spiegazione sulle ragioni per le quali aveva tenuto quel comportamento processuale, ritenendo la circostanza sulla quale avrebbe

dovuto deporre il teste irrilevante ai fini del giudizio. Disponeva peraltro l'acquisizione agli atti di causa del relativo verbale di interrogatorio. La Corte procedeva in sentenza quindi all'esame analitico delle dichiarazioni rese dal testimoniale escusso in primo grado, e segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi Curatolo e Quintavalle. Per quanto attiene alle dichiarazioni rese dal teste Curatolo, i Giudici, pur ritenendo le dichiarazioni attendibili allorquando il teste aveva riferito di aver visto insieme i due imputati di sera e dopo le ore ventuno nella Piazza Grimana, ricostruivano l'episodio come ragionevolmente accaduto nella sera precedente al 1° novembre 2007, ovverosia la sera del 31 ottobre, e ciò sulla base dell'esame critico delle dichiarazioni rese dal Curatolo alla luce delle altre emergenze istruttorie, fra le quali le dichiarazioni di alcuni testi escussi nel giudizio di appello. Analogamente la Corte svalutava sul piano probatorio anche la deposizione del teste Quintavalle, titolare di un esercizio commerciale in Perugia, sito nei pressi dell'abitazione del Sollecito, il quale aveva dichiarato di aver visto la Knox nelle prime ore del mattino del 02 novembre 2007, all'interno del reparto detersivi del proprio esercizio commerciale. La ragazza sarebbe poi uscita dal negozio senza acquistare alcunché. La Corte proseguiva poi nella valutazione delle emergenze

istruttorie, con specifico riferimento alla individuazione dell'ora presumibile della morte di Meredith Kercher e nella identificazione dell'arma del delitto. Per quanto attiene al primo elemento i Giudici, sulla base della rivalutazione degli elementi istruttori presenti in atti, affermavano che l'aggressione di Meredith Kercher con l'esito letale si sarebbe verificata molto prima rispetto all'ora ritenuta dalla Corte di Assise di primo grado, certo non più tardi delle ore 22:13 (pagina 62 della sentenza di Appello). Con riferimento all'arma del delitto, e segnatamente al coltello sequestrato nell'abitazione del Sollecito, argomentavano nel senso di ritenere che l'unico elemento concreto che legava l'arma al delitto era rappresentato dalla perizia genetica esperita, che indicava la presenza sull'arma di tracce del profilo genetico della vittima. Passava quindi la Corte all'esame di quello che nella ricostruzione effettuata dai Giudici di Appello doveva essere il cuore del processo, ovverosia la perizia genetica effettuata dalla Polizia di Stato sui reperti numero 36 (appunto il coltello sequestrato nell'abitazione del Sollecito) e numero 165B (il gancetto del reggiseno indossato dalla vittima la sera dell'aggressione). E' appena il caso di ricordare che i due reperti sono stati oggetto di nuova perizia genetica sulla base dell'ordinanza dibattimentale resa dalla Corte

di Assise d'Appello in data 18/12/2010. Per quanto attiene al reperto numero 36, le indagini genetiche esperite nella rinnovata perizia portavano ad escludere, secondo i Giudici di Appello, la presenza del profilo genetico di Meredith Kercher sulla lama del coltello, sulla base del rilievo che i periti avevano chiaramente affermato la possibilità concreta di contaminazione del reperto, con ciò facendo venir meno l'unico elemento indiziario conclamante la riferibilità di quell'arma al delitto. Si impone immediatamente evidenziare, con riferimento a tale reperto, per il rilievo che la circostanza avrà in sede di Cassazione del provvedimento giurisdizionale, che i periti di ufficio avevano rilevato sul coltello una ulteriore traccia, che però non è stata oggetto di alcuna analisi. La Corte sul punto così motiva in sentenza, il che spiega anche perché il collegio peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello: il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente per consentire due amplificazioni, cosicché, se avessero proceduto oltre i periti di ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della Polizia Scientifica (pagina 84 sentenza di appello). In relazione al reperto numero 165B (cioè al gancetto del reggiseno), la Corte così motivava: per quanto concerne il profilo genetico di Raffaele

Sollecito indicato dalla Polizia Scientifica come presente sul gancetto del reggiseno indossato dalla vittima, va osservato che il collegio peritale non ha potuto estrarre dallo stesso, e neanche dall'altro - i gancetti in realtà erano due - DNA utile per essere utilizzato; ciò è dipeso molto probabilmente dal modo in cui il reperto è stato conservato; i gancetti si sono presentati ai periti coperti di materiale crostoso rosso-brunastro, derivante verosimilmente dall'ossidazione dei sali della soluzione di estrazione utilizzata dalla Polizia Scientifica, e da elementi rugginosi del metallo stesso; il collegio peritale ha proceduto quindi alla valutazione del procedimento seguito dalla Polizia Scientifica, evidenziando errori di interpretazione del tracciato e di nuovo la mancanza delle cautele necessarie ad evitare possibili contaminazioni. I rilievi formulati portavano i Giudici di Appello a ritenere che è ben vero che in quel tracciato è presente, oltre al profilo della vittima, contributore maggiore, anche un profilo riconducibile a quello del Sollecito, ma non vi è garanzia che tale profilo risulti davvero corretto, dal momento che in realtà, se si tiene conto di altri picchi pure presenti nel tracciato e non considerati dalla Polizia Scientifica, si può pervenire a conclusioni diverse. Ma l'attendibilità del risultato indicato dalla Polizia

Scientifica viene, nel caso di specie, ad essere ancor più minata dalle modalità di refertazione, tali da non garantire la genuinità del reperto, tali cioè da non consentire di escludere che il DNA, in ipotesi davvero appartenente a Raffaele Sollecito, sia finito sul gancetto non perché rilasciato dallo stesso Raffaele Sollecito per contatto diretto in occasione della contestata aggressione a Meredith Kercher, ma perché trasportato accidentalmente da altri soggetti che hanno frequentato la scena del crimine (pagine 87-89 della sentenza di appello). In conclusione, i Giudici di Appello ritenevano non utilizzabili, poiché non affidabili, le risultanze degli accertamenti genetici effettuati dalla Polizia Scientifica sui reperti numero 36 e 165B. Né miglior sorte veniva riservata, nell'ordine, alle tracce rinvenute sul tappetino presente all'interno del bagno piccolo adiacente alla camera di Amanda Knox, alle impronte evidenziate con il lumino, sia con profilo biologico utile che senza profilo biologico utile, ed infine alle tracce ematiche rinvenute nel bagno piccolo sopracitato, tutti elementi indiziari che venivano svalutati nel quadro della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, sul presupposto della possibile contaminazione operata da comportamenti incauti della Polizia Giudiziaria posti in essere nel corso dei ripetuti accessi all'immobile. I Giudici di Appello

ritenevano infine inattendibile la ricostruzione in chiave di simulazione effettuata dal Pubblico Ministero prima, e dai Giudici di primo grado poi, della effrazione della finestra posta nella camera della coinquilina. Sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie e significativamente degli accertamenti effettuati dalla Polizia tedesca al momento del fermo del Guede, la Corte di Assise di Appello riteneva maggiormente verosimile che fosse stato proprio il Guede ad introdursi nell'abitazione mediante effrazione del vetro della finestra, utilizzando una grossa pietra rinvenuta in loco, e quindi a commettere l'omicidio senza ausilio di alcun altro compartecipe. Sulla base delle valutazioni espresse in relazione al compendio indiziario già esaminato, i Giudici di Appello rileggevano quindi le dichiarazioni rese dalla Knox in relazione alla permanenza dei due imputati all'interno dell'abitazione del Sollecito dalla sera del 1° novembre alla mattina del 02 novembre 2007, ritenendo che la verosimiglianza di tali dichiarazioni, costituenti un alibi insormontabile per i due imputati, non potesse seriamente essere messa in dubbio dall'incertezza degli altri elementi indiziari, e soprattutto da valutazioni prive di riscontri oggettivi che assumevano quindi la valenza di mere congetture. Sulla base delle valutazioni qui sinteticamente richiamate la Corte di Assise di Appello di Perugia

perveniva a una sentenza di proscioglimento degli imputati in relazione a tutti i delitti loro ascritti, ad esclusione del delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, in relazione al quale la Corte confermava la condanna inflitta in primo grado alla sola Amanda Knox, esclusa l'aggravante contestata. Avverso la pronuncia avanzavano impugnazione sia il Procuratore Generale di Perugia, sia le parti civili, sia Amanda Knox, limitatamente alla condanna subita per il delitto di calunnia. Il Procuratore Generale deduceva una pluralità di vizi desumibili da asseriti errori di metodo, avendo la Corte di Assise di Appello dato per dimostrato quanto invece si doveva ancora dimostrare, petizioni di principio che segnerebbero gravi difetti di motivazione, con violazione dei principi processuali dettati dagli articoli 192, comma secondo, 237 e 238 Codice di procedura penale. Segnatamente il Procuratore Generale denunciava: violazione di legge processuale ed in particolare dell'articolo 192, comma secondo, Codice di procedura penale, perché i Giudici di secondo grado non avrebbero operato un apprezzamento unitario degli indizi, giungendo a sminuzzarli, avendoli valutati ciascuno isolatamente, in un procedimento logico e giuridico erroneo; violazione dell'articolo 238 Codice di procedura penale, poiché, seppure fosse stata acquisita la sentenza di condanna di Rudy Hermann Guede, definitiva, non era

stato valorizzato adeguatamente il contenuto precettivo; inosservanza dell'articolo 237 Codice di procedura penale, attesa la totale svalutazione del memoriale scritto dalla Knox e consegnato alla Polizia Giudiziaria, già peraltro valorizzato dalla Corte di Cassazione in sede di procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari; mancanza di motivazione dell'ordinanza 12 dicembre 2010, con cui veniva disposta nuova perizia collegiale e manifesta illogicità della motivazione sul punto; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di nuova perizia sulla traccia evidenziata dai periti in sede di appello sul reperto numero 36; violazione degli articoli 190, 238 comma 5 e 495 Codice di procedura penale, quanto all'ordinanza con cui veniva rigettata l'istanza del Pubblico Ministero di audizione di Aviello Luciano, che era stato esaminato a richiesta della difesa della Knox il 18/06/2011, ma che successivamente, il 22 luglio dello stesso anno, aveva ritrattato con dichiarazioni rese al Pubblico Ministero; inosservanza dei principi di diritto nella valutazione della testimonianza del teste Quintavalle; illogicità e contraddittorietà della motivazione sull'affermata inattendibilità del testimone Curatolo; insufficienza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione dell'orario della morte fissato dalla Corte

d'Assise d'Appello alle ore 22:15 del 1° novembre 2007; mancanza di motivazione, contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla rilevanza probatoria delle indagini genetiche; insufficienza di motivazione, contraddittorietà e illogicità quanto alla valutazione delle risultanze delle analisi delle impronte e delle altre tracce repertate sul luogo del delitto; travisamento della prova e illogicità della motivazione, con violazione di norme processuali, quanto alla valutazione connessa alla presenza degli imputati sul luogo del delitto e alle dichiarazioni rese dalla Knox ad alcune amiche circa le condizioni in cui venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher; illogicità della motivazione in relazione alla valutazione effettuata del contenuto della telefonata fatta da Raffaele Sollecito ai Carabinieri la mattina del 02/11/2007; violazione delle norme processuali e illogicità della motivazione quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in appello da Rudy Hermann Guede; insufficienza della motivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla ritenuta insussistenza della simulazione di reato di cui al capo F dell'imputazione; ed infine, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al ritenuto delitto di calunnia. Le parti civili costituite

proponevano motivi di gravame sostanzialmente identici fra loro e riproponevano le medesime censure già presentate dal Procuratore generale, seppur arricchendole con argomentazioni di carattere logico-sistematico. La difesa di Amanda Knox infine proponeva ricorso avverso la sentenza per la parte in cui era stata affermata la sua colpevolezza in relazione al delitto di calunnia, capo F, commesso in danno di Diya Lumumba, detto Patrick, deducendo quattro motivi di gravame: violazione in fase di applicazione della legge penale, inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità per carenza dell'elemento materiale e psicologico del reato; violazione degli articoli 181 e 191 Codice di procedura penale, e 54 Codice penale, poiché il materiale documentale e dichiarativo era stato assunto in violazione dei diritti di difesa dell'imputato; violazione dell'articolo 51 Codice penale, poiché la complessa situazione psicologica della Knox connoterebbe la certezza della stessa di esercitare un diritto di difesa al momento in cui effettuava le dichiarazioni accusatorie, e quindi sussisterebbe una esimente ancorché putativa; violazione, infine, degli articoli 125, comma terzo, e 546, comma primo, lettera E, Codice di procedura penale, quanto all'entità della pena che sarebbe stata inflitta, in misura decisamente superiore al minimo,

senza specificazione delle ragioni ma facendo solo riferimento alla gravità del fatto. La Suprema Corte di Legittimità dava conto in sentenza che medio tempore, tra le dichiarazioni di ricorso per Cassazione e la celebrazione del processo, erano state depositate due memorie difensive da parte delle difese di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, memorie che nuovamente offrivano una chiave di lettura del materiale indiziario raccolto nei due gradi di giudizio, preso atto dei motivi di gravame depositati dal Procuratore Generale, che venivano decisamente censurati, nonché dalla sola difesa di Amanda Knox venivano depositati motivi aggiunti di impugnazione. Con il primo motivo aggiunto la difesa di Amanda Knox lamentava la violazione del disposto degli articoli 581, 597 e 614 Codice di procedura penale, e un vizio procedurale relativo alla formulazione del ricorso da parte del Procuratore Generale. Con il secondo motivo aggiunto la difesa di Amanda Knox, tornando sull'imputazione di calunnia, nuovamente censurava le modalità processuali di acquisizione del materiale probatorio sul quale si era basato il giudizio delle due Corti di merito. La Corte di Legittimità, dopo aver valutato la tempestività dei ricorsi delle parti civili, effettuava una premessa metodologica sui limiti del sindacato ad essa demandato, che in questa sede assume particolare rilievo, poiché contiene il principio di

diritto fissato dal Giudice di legittimità cui questa Corte territoriale, in sede di rinvio, dovrà uniformarsi. La Corte così si esprime testualmente: "Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il Giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili. La verifica deve essere compiuta in termini di accertamento, se il Giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti, rispettando così il principio della completezza, se le conclusioni assunte possono dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del Giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del complesso indiziario" (pagine 39 e 40 della sentenza di Cassazione). Tanto premesso in punto di diritto, la Corte di legittimità procedeva all'esame dei ricorsi stessi, prendendo le mosse da quelli avanzati sia dall'imputata Amanda Knox, sia dal Procuratore Generale,

limitatamente alla esclusione dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al delitto di calunnia aggravata commesso in danno di Diya Lumumba. La Corte di Cassazione, dopo aver preso in esame le doglianze avanzate dall'imputata nei confronti delle due sentenze di condanna di primo e secondo grado, perveniva alla conclusione della correttezza dell'argomentazione logico-giuridica seguita dalle Corti di merito e riteneva di respingere il ricordo presentato dall'imputata. Diversamente argomentava in relazione al ricorso presentato dal Procuratore Generale, atteso che evidenziava una contraddizione logica nella parte della motivazione del Giudice di Appello relativa all'esclusione dell'aggravante teleologica. Perveniva pertanto alla statuizione di annullamento parziale della decisione dei Giudici di appello, limitatamente alla valutazione del profilo dell'aggravante del nesso teleologico, così demandando a questo Giudice di rinvio un nuovo giudizio alla luce dei più adeguati parametri di valutazione delle evenienze disponibili (pagina 45 della sentenza di Cassazione). All'esito della pronuncia della Corte di legittimità può dirsi formato quindi il giudicato sostanziale e parziale in ordine al delitto di calunnia. La Corte procedeva quindi all'esame degli specifici motivi di impugnazione presentati dal Procuratore Generale perugino, secondo la elencazione già

evidenziata precedentemente. Affrontava quindi la problematica relativa alla non ritenuta simulazione di reato di cui al capo E dell'imputazione. In relazione a tale statuizione della sentenza, la Corte evidenziava la incompleta lettura degli atti da parte del Giudice di Appello e la manifesta illogicità della sentenza in relazione a tale aspetto della vicenda, sicuramente non marginale. In particolare, il Giudice di legittimità evidenziava come la Corte territoriale si fosse soffermata a lungo sulla valutazione della personalità di Rudy Hermann Guede, sulla sua provata maestria nella consumazione di furti all'interno di immobili, ove si introduceva solitamente attraverso una finestra, mentre aveva totalmente ommesso di valutare altri elementi circostanziali significativi, alcuni dei quali evidenziati soprattutto dalla sentenza di condanna del Guede, oramai definitiva. In relazione a tale specifico motivo di gravame, il Giudice di legittimità, ritenuta fondata la doglianza, evidenziava la violazione, da parte della Corte di Assise di Appello, dei criteri ermeneutici di valutazione della prova. Proseguiva, la Corte di legittimità, nell'esame del motivo di gravame riferibile alla valutazione della testimonianza del teste Curatolo, in relazione al quale veniva evidenziata la illogicità della motivazione della sentenza e il non corretto esercizio del potere valutativo del Giudice di Appello, a

fronte di concrete emergenze processuali che, se da un lato escludevano che l'episodio riferito dal teste potesse collocarsi temporalmente nella sera tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2007, essendo quella sera entrambi gli imputati impegnati in luoghi diversi, Amanda Knox presso la birreria del Diya Lumumba e Raffaele Sollecito a una festa di laurea, dall'altro evidenziava la Corte come la credibilità del teste era stata esclusa sulla base di una non corretta valutazione delle sue dichiarazioni. In buona sostanza, evidenziava la Corte di legittimità la violazione dei parametri per la valutazione discrezionale della prova orale. Analoghe considerazioni la Corte di legittimità formulava in relazione alla deposizione del teste Quintavalle, che era stata svalutata nella sua valenza probatoria sulla base di argomentazioni che avevano valorizzato soltanto gli aspetti ritenuti critici della testimonianza, obliterando quegli aspetti altresì che avevano una valenza confermativa della veridicità di quanto sostenuto dal teste, con una operazione di valutazione della prova quindi priva di rigore logico. Veniva in rilievo quindi la contraddittoria valutazione effettuata dalla Corte d'Appello perugina del memoriale scritto in lingua inglese da Amanda Knox ed acquisito legittimamente agli atti del processo. Tale manoscritto, se da un lato veniva completamente svalutato sotto il profilo del rilievo del

suo contenuto in relazione all'omicidio di Meredith Kercher, dall'altro veniva posto a base della condanna ribadita dal Giudice dell'Appello di Amanda Knox in relazione al delitto di calunnia in danno di Diya Lumumba, pertanto, con una valutazione contraddittoria in relazione a diversi profili della pronuncia, del medesimo materiale probatorio. Passava poi la Corte all'esame dei motivi di gravame relativi alla omessa valutazione da parte del Giudice di merito delle risultanze della sentenza definitiva pronunciata contro Rudy Hermann Guede e della contraddittoria valutazione delle dichiarazioni rese dal predetto nel giudizio di appello. Con riferimento al primo profilo, la Corte di legittimità evidenziava come il Giudice di Appello, dopo avere acquisito ex articolo 238 c.p.p. la sentenza emessa a carico del Guede, oramai definitiva, aveva omesso del tutto la sua valutazione sull'assunto che la stessa fosse inattendibile, poiché resa in assenza degli elementi di integrazione istruttoria raccolti nel presente processo in grado di appello. Ancora una volta la motivazione portata dai Giudici di merito per escludere la rilevanza della sentenza definitiva sopra richiamata, che, ricordiamo, condannava Rudy Hermann Guede per l'omicidio commesso in danno di Meredith Kercher in concorso con altre persone, sarebbe viziata da superficialità e non consentita dalle norme processuali richiamate. Analogamente

giudizio di inadeguatezza colpiva la valutazione effettuata dalla Corte di Assise di Appello delle dichiarazioni rese da Rudy Hermann Guede. Premesso che in primo grado il Guede aveva esercitato il proprio diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni, atteso lo stato di coimputato nel medesimo reato, ancorché giudicato separatamente, la Corte di legittimità censurava la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici avevano escluso la rilevanza delle dichiarazioni rese dal Guede in sede processuale, per affermare, per converso, la attendibilità di quanto affermato dal predetto ad un amico, tale Benedetti, fino a ritenere provata la circostanza che Raffaele Sollecito e Amanda Knox non erano presenti la sera del delitto nell'abitazione di Via della Pergola 7, sulla base dell'argomentazione indimostrata che, qualora fossero stati presenti, il Guede lo avrebbe certamente rivelato all'amico. Dunque la Corte di legittimità ha censurato ancora una volta la motivazione della impugnata sentenza sullo specifico punto, affermando che la valutazione della Corte si è basata su una piattaforma di dati assolutamente incompleta, è addivenuta a conclusioni prive di supporto logico adeguato e soprattutto contrastanti con altre evidenze disponibili (pagina 57 della sentenza di Cassazione). La Corte di legittimità proseguiva poi nel valutare fondata la doglianza del Procuratore Generale

nei confronti dell'ordinanza con la quale i Giudici di Appello rigettavano l'istanza di nuova audizione di Aviello Luciano in relazione alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero. Assumeva la Corte di legittimità che, una volta disposta l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dall'Aviello Luciano al Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011, la Corte di merito era incorsa in un chiaro errore procedurale negando l'audizione del dichiarante, audizione assolutamente indispensabile per consentire la piena valutazione processuale di tali dichiarazioni in base al disposto degli articoli 511 bis, 511 comma secondo e 515 Codice di procedura penale. Affermava peraltro la Corte di Cassazione che è impregiudicata qualunque valutazione sul giudizio di affidabilità del dichiarante e lo stesso, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 22 luglio 2011, aveva fornito spiegazioni sul circuito attraverso il quale egli era stato contattato e indotto alle false propalazioni. Anche in relazione alla ricostruzione dell'ora della morte di Meredith Kercher la Corte di legittimità censurava le argomentazioni della Corte di Assise di Appello di Perugia, dal momento che quest'ultima si era indirizzata a ricostruire tale evento sulla base di argomentazioni deduttive indimostrate e dando credito a quanto ancora una volta riferito dal Guede all'amico Benedetti nella mail a lui indirizzata,

svalutando senza ragione plausibile ben tre testimonianze, quelle dei testi Capezzali, Monacchia e Dramis, i quali avevano riferito circostanze adeguatamente attendibili, dalle quali poteva dedursi un orario diverso dell'aggressione. Venendo infine alle indagini genetiche, la Corte di Cassazione, dopo aver ritenuto infondate le censure mosse dal Procuratore Generale e dalle parti civili alla decisione dei Giudici di Appello di ripetere le indagini tecniche, poiché tale valutazione rientra nei poteri insindacabili del Giudice di merito, censurava la condotta di questi ultimi, che avevano avallato la decisione di uno dei periti, la dottoressa Vecchiotti, di non effettuare un'indagine tecnica su un'ulteriore traccia rinvenuta sul reperto numero 36, sulla base di valutazioni di opportunità che non competevano al perito, ma eventualmente al Giudice stesso. Inoltre la censura della Corte di legittimità si incentrava sulle valutazioni operate dai Giudici di Appello, che si erano, a suo dire, adagiati senza alcuna motivazione convincente sulle valutazioni effettuate dai periti di ufficio, senza porre nel dovuto contraddittorio le loro affermazioni con quelle motivate e di segno opposto dei consulenti del Procuratore Generale e delle parti civili, professionisti, questi ultimi, di eguale spessore professionale dei periti incaricati dal Giudice. La Corte di legittimità censurava poi i Giudici

dell'Appello che avrebbero reperito acriticamente le affermazioni dei periti di ufficio in ordine alla possibile contaminazione dei reperti e prescindendo da ogni serio accertamento sul punto: avevano semplicemente escluso la rilevanza delle indagini tecniche effettuate dalla Polizia Scientifica ex articolo 360 c.p.p. Infine, le dichiarazioni dette da Amanda Knox. La Corte di merito aveva semplicemente affermato che alcun elemento a carico degli imputati poteva essere tratto dal comportamento dei medesimi *post delictum*. Orbene, rilevava il Giudice di legittimità come Amanda Knox avesse reso dichiarazioni in più occasioni, dalle quali emergeva una specifica conoscenza dei particolari dell'omicidio, incompatibili con persona estranea al fatto, sull'assunto che la stessa non si era introdotta nella stanza ove trovavasi il corpo di Meredith Kercher al momento del ritrovamento del cadavere. Su tale profilo, che i Giudici di primo grado avevano valorizzato, i Giudici di Appello avevano omesso qualsivoglia presa di posizione critica, limitandosi semplicemente a liquidare il dato processuale come irrilevante. All'esito dell'esame della impugnata sentenza la Corte di legittimità fissava i limiti entro i quali il Giudice del rinvio doveva procedere a nuovo esame dell'impugnazione conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia nei seguenti termini: "In conclusione la sentenza

impugnata va annullata per i molteplici profili evidenziati di manchevolezze, contraddittorietà e illogicità manifesta, che sono stati sopraindicati; il Giudice del rinvio dovrà quindi porre rimedio, nella sua più ampia facoltà di valutazione, agli aspetti di criticità argomentativa, operando un esame globale e unitario degli indizi, esame attraverso il quale dovrà essere accertato se la relativa ambiguità di ciascun elemento probatorio possa risolversi, poiché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri. L'esito di tale valutazione osmotica sarà decisivo non solo a dimostrare la presenza dei due imputati nel *locus commissi delicti*, ma ad eventualmente delineare la posizione soggettiva dei concorrenti del Guede, a fronte del ventaglio di situazioni ipotizzabili, che vanno dall'accordo genetico sull'opzione della morte, alla modifica di un programma che contemplava inizialmente solo il coinvolgimento della giovane inglese in un gioco sessuale, non condiviso, alla esclusiva forzatura ad un gioco erotico spinto di gruppo, che andò deflagrando, sfuggendo al controllo. Nelle more della fissazione del dibattimento in sede di rinvio le difese di Amanda Knox depositavano, in data 10 settembre 2013, due distinte memorie. Con la prima avanzavano istanza alla Corte di Assise di Appello di Firenze affinché, valutata la non manifesta infondatezza e la

rilevanza nel procedimento in corso, fosse sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 627 e 628 Codice di procedura penale, e per contrasto con gli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, sotto il profilo della incompatibilità con l'assetto costituzionale della previsione processuale di un meccanismo che, potenzialmente, potrebbe portare ad una serie innumerevole di annullamenti e rinvii, con vanificazione del principio costituzionale del giusto processo. Con separata memoria, dopo aver ripercorso con argomentazioni integrative i motivi di appello già presentati, avanzava un'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con richiesta di: riassunzione della prova testimoniale già resa da Romanelli Filomena, Pasquali Francesco, Rosignoli Maurizio, Ceccarelli Alessia, Quintavalle Mario, Chiriboga Anna Marina, Volturro Oreste, Guede Rudy Hermann; il nuovo esame di tutti i periti e i consulenti tecnici già escussi in primo grado e in grado di appello avanti alla Corte di Assise d'Appello di Perugia; infine, nuova audizione dei testimoni inglesi Sophie Purton, Amy Frost e Robyn Butterworth; esperimento giudiziale volto a stabilire la possibilità di penetrare all'interno dell'abitazione di Via della Pergola numero 7 per un giovane atletico; supplemento di perizia al fine di stabilire le connessioni telefoniche del telefono di

Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007. Le difese di Raffaele Sollecito depositavano, in data 29 luglio 2013, una memoria contenente i motivi di appello aggiunti, che peraltro si sostanziano in una serie di censure alle argomentazioni svolte nella sentenza emessa dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza di secondo grado. Ritiene questa Corte che le argomentazioni svolte, seppure indubbiamente utili ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è processo, non abbiano in effetti natura di motivi di appello aggiunti, ma esclusivamente di rilievi critici al percorso argomentativo della sentenza della Corte di legittimità, e che debbano essere valutati in tale veste, unitamente a tutti gli altri elementi della causa al momento della decisione di merito. Con la medesima memoria le difese di Raffaele Sollecito avanzavano anche istanza di rinnovazione della istruttoria, chiedendo che il Giudice del rinvio provvedesse in tal senso: alla richiesta di perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il cadavere di Meredith Kercher; supplemento di perizia genetica sul reperto numero 165B, cioè il gancetto di chiusura del reggiseno indossato da Meredith Kercher al momento dell'aggressione; nuova perizia medico-legale al fine di determinare l'effettiva ora della morte di Meredith Kercher; perizia

audiometrica, al fine di stabilire la reale possibilità di udire l'urlo riferito dalla teste Capezzali come proveniente dall'abitazione di Via della Pergola numero 7; richiesta di perizia sul computer Mac Book Pro, di proprietà di Raffaele Sollecito; acquisizione del certificato penale e degli articoli di stampa allegati alla memoria, al fine di accertare la inattendibilità del teste Aviello Luciano; riassunzione del teste Quintavalle e della teste Anna Marina Chiriboga e confronto fra i due testi; acquisizione delle fotografie e della descrizione corporale di Raffaele Sollecito da parte del dottor Lalli; perizia antropometrica sulle immagini registrate dalle telecamere installate nel parcheggio adiacente l'immobile di Via della Pergola numero 7, al fine di accertare che trattasi... che la persona effigiata si identifica in Rudy Hermann Guede; accertamento tecnico sulle modalità del lancio della pietra contro la finestra della stanza della Romanelli Filomena, al fine di accertare se la stessa sia stata lanciata dall'esterno, ovvero dall'interno; infine, esame ex articolo 197 bis Codice di procedura penale, di Rudy Hermann Guede in ordine ai fatti avvenuti la notte dell'omicidio. Questa è una sintetica ricostruzione dell'iter processuale. E a questo punto, come da programma che avevamo iniziato, lasceremmo la parola alle parti per le loro conclusioni sulle istanze di rinnovazione. Per quanto riguarda

l'ordine, credo che forse potrebbe essere... se non ci sono... seguiamo l'ordine ordinario, quindi diamo la parola al Procuratore Generale, che dovrà ovviamente anche valutare le istanze, diciamo per economia processuale. Le istanze sono limitate a quelle che avete presentato?

AVV. BONGIORNO - Allora, Presidente, visto che lei vuole fare appunto un'organizzazione preliminare, siccome, lei ha visto, noi abbiamo fatto questa memoria-motivi aggiunti, con una serie di richieste; oggi alcune ne aggiungiamo e su alcune ci vogliamo focalizzare, cioè insistere molto su alcune e non su altre. Allora, credo che...

PRESIDENTE - Forse sarebbe opportuno che allora iniziaste voi.

AVV. BONGIORNO - Esatto, forse per questo.

PRESIDENTE - Forse se...

AVV. BONGIORNO - Salvo che non ci siano però delle novità sulle quali poi devo interloquire.

PRESIDENTE - Beh, tanto, se ci fossero novità vi daremo la parola nuovamente.

AVV. BONGIORNO - Va bene, Presidente.

PRESIDENTE - D'altronde non si può uscire da questa... nel senso che le parti hanno facoltà di depositare memorie e chi lo fa, come dire, ne ha merito per questo.

AVV. BONGIORNO - Eh, infatti...

PRESIDENTE - Sennò non è obbligatorio, le istanze possono essere fatte oggi, quindi... io direi, partiamo da chi le

ha già depositate e poi faremo il giro finché non ci sarà la possibilità per tutti di interloquire su qualunque istanza venga presentata. Chi vuole iniziare? Inizia lei, Avvocatessa?

AVV. BONGIORNO - Allora, Presidente, le dico subito comunque che noi depositeremo anche una memoria oggi, che sintetizza anche questo mio breve intervento.

PRESIDENTE - Benissimo.

AVV. BONGIORNO - Io nel giro di dodici minuti, massimo quindici, perché quando uno si informa sulla Corte, mi hanno detto "chiede di essere sintetico". Quindi cercherò di essere...

PRESIDENTE - Non... non è che... non è una corte talebana. Diamo...

AVV. BONGIORNO - Questo ne siamo...

PRESIDENTE - Diamo il tempo a tutti di argomentare ciò che desiderano argomentare, nella massima disponibilità, anche perché, ecco, qui mi piace chiarirlo fin dall'inizio a futura memoria, qualunque valutazione noi diamo, questo è un processo, al di là della spettacolarizzazione, che non dipende né dalle parti né dalla Corte, questo è un processo per fatti di indubbia gravità e nell'ambito del quale ci sono degli imputati che sono stati originariamente condannati a pene di notevole rilevanza. Quindi è interesse della Corte, è volontà della Corte dare a tutte le parti tutto lo spazio

processuale che le parti richiedano, perché l'oggetto del processo non è ovviamente un oggetto che possa consentire binari stretti per nessuno. Questo lo diciamo. Questo ovviamente nella speranza che il vecchio brocardo *repetita iuvant* non è esatto, *repetita non juvant*, ma semplicemente appesantiscono... appesantiscono un lavoro. Quindi, al di là delle ripetizioni, massima libertà per tutti di utilizzare i tempi che le parti ritengono necessari all'esercizio del proprio mandato. Chiarito questo, prego.

AVV. BONGIORNO - Grazie, Presidente. Allora, la difesa...

PRESIDENTE - Naturalmente può stare seduta, se ritiene.

AVV. BONGIORNO - No, Presidente, non mi esce la voce da seduta.

PRESIDENTE - Come vuole.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Difesa Sollecito - Avvocato Bongiorno

AVV. BONGIORNO - La difesa di Raffaele Sollecito è ovviamente convinta che la sentenza della Corte di Assise d'Appello sia completa e logica, tuttavia non ignora che la Cassazione, così come lei correttamente ha appena esposto, chiede una nuova valutazione. Dico subito che sia nei motivi che abbiamo... motivi... nella memoria-motivi che abbiamo presentato a luglio, sia nelle

note che adesso depositerò, noi ci dichiariamo favorevoli a qualsiasi tipo di accertamento la Corte vorrà disporre, con una precisazione che voglio fare adesso a voce. Questo è un processo, oltre ad essere delicato per i profili che ha appena indicato il Presidente, è un processo che dura da... l'omicidio è di sei anni fa... comunque che dura da molti anni e che si è concentrato su due tipi di prove, cioè le prove orali, le prove testimoniali, e le prove tecniche. Credo posso evincere, dalla relazione che è stata fatta, che ci sia stato già da parte della Corte un approfondimento di tutte queste prove. Quello che noi chiediamo soprattutto è che in questa fase, che noi speriamo che sia l'ultima fase di questo processo, perché non auspichiamo un ping-pong con la Cassazione e poi un'ulteriore prosecuzione per i prossimi cinque-sei anni del processo, noi auspichiamo a questo punto che questa Corte nelle prossime udienze si concentri solo ed esclusivamente su prove veramente affidabili, lasciando cioè da parte quelle prove, che pure abbiamo visto sono state inserite nei vari gradi di processo, che non sono assolutamente affidabili, perché sono molto condizionate - questo è un tema che sarà affrontato credo nel futuro; anche, secondo me, a livello legislativo dovrà essere affrontato - dal fatto che si tratta di un processo mediatico, e il fatto che si tratti di un processo mediatico io credo che condizioni

tantissimo il processo a livello di prove, perché molti testimoni che sono arrivati al processo hanno dichiarato - e voi lo vedrete leggendo gli atti - che molte delle informazioni le hanno avute attraverso la televisione, i giornali, c'è chi è arrivato due anni dopo, chi ha sentito dire dal compagno di cella che c'era questo processo, chi ha visto una foto di Raffaele Sollecito. Allora noi chiediamo di riaprire sì il dibattimento, ma non per continuare a raccattare questo tipo di congetture. Io non temo, noi come difesa Sollecito non temiamo assolutamente nessuna prova, quindi voglio essere chiara quando chiedo una limitazione dell'acquisizione dibattimentale, però non vogliamo caricare questo processo di nuove congetture. Faccio un esempio per tutti: la signora Capezzali io credo... che è la signora che assume di avere sentito l'urlo dalla sua casa, io credo che se voi la sentiste potreste cogliere immediatamente l'inaffidabilità dei suoi ricordi. Però io non credo che questa sia una fase in cui possiamo continuare a lavorare in questo modo. Credo che sia necessario sotto questo profilo quindi limitare l'istruttoria, non ripetere ciò che è già stato fatto. Cosa vuol dire questo? Come avrà... come ha credo già segnalato il Presidente, tra l'altro nei famosi motivi-memoria noi chiediamo solo due testi, ed eventualmente un confronto. Ma non riteniamo queste,

ripeto, le nostre vere richieste. Non sono le nostre richieste di prove orali. Volevo fare questa... questa premessa. Noi chiediamo invece un approfondimento, fatto qui, che resti per sempre, cioè lo fate ora, si impiega il tempo necessario, ma deve restare per sempre, approfondimento di natura scientifica. Dico subito che ho sentito con attenzione l'attenta e rigorosa relazione del Presidente, anche su quelli che sono ovviamente i limiti di questa Corte d'Appello nel giudicare, perché è stato indicato quello che è il famoso principio di diritto. Sotto questo profilo - e una paginetta la dedichiamo nella nostra memoria - ricordiamoci, Presidente e signori della Corte, che ci sono due tipi di annullamento. La Corte di Cassazione può annullare o per violazione o erronea applicazione della legge, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. A secondo del tipo di annullamento derivano poteri diversi a questa Corte. Allora, vero è che esiste in linea di massima un percorso, un binario, uno schema che vi lancia la Cassazione, ma stiamo attenti perché non è stata questa sentenza annullata per i profili della violazione di legge; è stata annullata sotto il profilo della motivazione contraddittoria, o una motivazione mancante. Questo significa che il tipo di poteri che ha questa Corte sono molto più ampi di quelli che avrebbe un Giudice di rinvio, ove la sentenza fosse stata annullata

per violazione di legge. So che per i Giudici non togati è più complesso, ma so anche che non è compito dell'Avvocato entrare nei tecnicismi e spiegarli direttamente in questa sede; saranno i Giudici togati. Solo per dirvi: vero è che c'è stato un processo di sei anni, un processo che è durato molti anni e che l'omicidio è di sei anni fa. Vero è che ci sono state tante prove, ma voi non siete ingabbiati, vincolati da tutto quello che chiede la Cassazione, perché il tipo di annullamento è quel tipo di annullamento che affida a voi ampi poteri. Abbiamo... sul punto ci siamo permessi anche di indicare alcune sentenze che indicano questi ampi poteri che avete, visto che il vizio è un vizio motivazionale. Detto ciò, nella penultima pagina della sentenza di Cassazione, che è la pagina 73, che altro non è se non in realtà l'ultima pagina della motivazione, perché poi l'ultimissima è soltanto un piccolo inciso, si sottolinea - ecco, è questo il tema poi di tutto questo mio breve intervento - che il tema da provare è la presenza dei due imputati sul *locus commissi delicti*, e poi si dice "e l'eventuale loro ruolo". La Cassazione insiste molto su questo tema, *locus commissi delicti*. E anche noi. Quello che vi chiediamo è questo: approfondiamo questo aspetto, la scena del delitto, il *locus commissi delicti*. La scena del delitto è la stanza di Meredith Kercher, ed è una stanza che è, secondo

l'accusa, questo ovviamente sarà ribadito anche oggi, la stanza in cui ci sarebbe stato questo presunto gioco erotico tra numero almeno quattro persone. Si sarebbero quindi gli imputati tutti agitati in questa stanza. Poi ci sarebbe stato il delitto. Il *locus commissi delicti* è fondamentale per le nostre richieste. Noi partiamo da un presupposto, che voi potrete verificare agli atti: tutti i testi che sono sfilati, sia in primo grado, sia in secondo grado, ma soprattutto io mi riferisco al primo grado, hanno detto che l'assassino lascia sempre - sempre, e io non utilizzo avverbi se non hanno un preciso significato, e "sempre" è un avverbio senza spazi dubitativi - sempre tracce, tra l'altro parlo al plurale, impronte di mani e piedi, orme, sangue e Dna. Persino, ci ha detto Intini, solo ieri ho visto il ruolo di Intini, che è il direttore del Servizio della Polizia Scientifica, e ha fatto una deposizione che io vi chiedo di leggere, su questo punto, perché ha detto "attenzione, è fuori dalla natura ipotizzare che le persone che sono presenti in una stanza non lascino comunque innumerevoli prove, tracce, della loro presenza". Addirittura ha detto: "Gli operatori della Polizia Scientifica, che sono attenti, ovviamente perché indossano tute e guanti, persino loro" - rispondeva credo a una mia domanda - "caro Avvocato, persino loro devono lasciare tracce, non perché lo vogliono fare, ma perché"... Io gli ho detto:

"Ma perché"? E lui ha risposto: "Solo le libellule non lasciano tracce". E la deposizione ovviamente la trovate agli atti. Cosa significa questa premessa? Secondo me poi questo è il vero punto del processo, e forse colpevolmente non abbiamo insistito su questo prima. Nella stanza del delitto ci sono numerosissime tracce di due... delle presunte quattro persone presenti. Di Rudy Guede, che voi sapete ha ammesso di essere presente in quella stanza, c'è un'impronta palmare impressa con sangue sulla federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima, quindi una manata noi diremmo in dialetto, una manata; c'è un'impronta di scarpa sporca di sangue rinvenuta in prossimità del cadavere; c'è, attraverso i tamponi vaginali è stato trovato il Dna, dentro ovviamente la vagina della vittima; sul reggiseno, distinguiamo reggiseno da gancetto, per la prima volta ho sentito dire al Presidente "pezzettino di stoffa con gancetto"; ecco, per chiarezza di tutti, non è che stiamo parlando di un gancetto, è un quadrettino di stoffa con sopra un gancetto, però per brevità noi vi diciamo gancetto; sul reggiseno, che è stato trovato staccato da questo quadrettino di stoffa, c'è il profilo di Rudy Guede, esclusivamente di Rudy Guede, e nulla ovviamente degli altri due imputati; nella borsa, nella borsa rinvenuta nella stanza della vittima, il profilo di Guede; felpa celeste della vittima, intrisa di sangue,

con ancora una volta tracce di Guede. Allora, quello che credo che forse io non sono riuscita forse a rappresentare nei precedenti gradi è un fatto poi banale. Come è possibile che noi troviamo questa enorme quantità di tracce solo ed esclusivamente di una persona - e tracce ovviamente di Meredith Kercher, perché c'era il corpo - e non c'è una, non mezza, non c'è una traccia di Amanda Knox? E com'è possibile che l'unica traccia di cui ora brevemente parlerò, di Raffaele Sollecito, che si sarebbe mosso in quella zona, in quella stanza, tra l'altro molto piccola, come è possibile che non ci siano altrettante tracce? Perché non c'è una manata di Raffaele Sollecito o un'orma? Com'è possibile anche che ci sia solo quel gancetto, premesso che noi contestiamo il gancetto? E allora la prima richiesta è questa, signor Presidente, sollecitando ovviamente i vostri poteri: poiché la difesa ritiene che quando l'accusa, per giustificare questa situazione, cioè di mancanza di tracce dei due, salvo quel gancetto, perché ovviamente è troppo poco rispetto alle tracce lasciate da Guede, quando dice "si giustifica tutto questo perché Raffaele Sollecito e Amanda Knox hanno comprato dei detersivi e hanno lavato il pavimento, hanno lavato la stanza prima di andare via", ecco, io credo che siccome non è possibile, almeno io non immagino una pulizia selettiva delle mie tracce e non di un'altra persona che era con

me, e siccome io so che se si pulisce, anche con qualsiasi detersivo, che sia varichina o altro, resta traccia della pulizia, la prima richiesta della difesa, che io addirittura reputo la principale e assorbente rispetto alle altre, perché il problema nostro è il *locus commissi delicti*, è che sia disposto un accertamento, una perizia, anche con nuovi periti che sceglierà la Corte, diretta a verificare se è possibile che vi sia una pulizia selettiva di tracce, se una pulizia selettiva, cioè pulire alcune tracce e non altre, è qualcosa di possibile in *rerum natura*, e comunque se questa pulizia non avesse lasciato... non debba lasciare necessariamente a sua volta delle tracce. In parole semplici, per concludere con questa prima richiesta, si chiede di verificare se, pulendo con varichina, con detersivi, poi risulta la prova della pulizia. Questa è la subordinata. La prima: ma è possibile pulire? Parto dal presupposto che a mio avviso - ma io non sono una tecnica - secondo me se uno lascia un'impronta, non si sa da chi è lasciata, quindi lì o si puliva tutto, secondo me, o non si puliva. Però, siccome questa è una parte dell'accusa fondamentale, che si continua a sostenere che hanno pulito, questa è la prima richiesta.

La seconda richiesta è la seguente. Mi dai il foglio A3? Poi, va beh, dopo glielo darò. Allora, la sentenza della Cassazione, credo sia stato illustrato... Presidente, per

aiutarvi ho fatto degli A3 con le richieste di copia poi in presenza... A3 perché io non ci vedo, non come... perché non ci vedete voi. E poi li daremo ovviamente a tutti, così si potranno pronunziare. All'undicesimo paragrafo della sentenza della Cassazione vengono... si passano in esame le prove scientifiche, mentre i primi dieci paragrafi, come correttamente illustrato dal signor Presidente, sono tutti dedicati alle varie testimonianze. Io credo che questo approccio, e cioè l'approccio di destinare tre quarti della sentenza della Cassazione, muova da un ragionamento che sarebbe comprensibile e giustificabile, e che comprenderei in pieno, se non avesse avuto alla base un dato erroneo, e cioè c'è una certa diffidenza nei confronti della perizia, che poi secondo me ha viziato anche tutte le conseguenze della sentenza della Cassazione e quindi le richieste di approfondimento. La Cassazione ha bacchettato la perizia che ha escluso la responsabilità - lo dico in maniera atecnica - del Sollecito, assumendo che la perizia, un po' in maniera arbitraria, avrebbe parlato di non genuinità del gancetto, del reperto. E c'è un passaggio, a pagina 68 della sentenza di Cassazione, che io prego in Camera di Consiglio di verificare, perché in questo passaggio la Cassazione secondo me commette quell'errore che poi a cascata ha determinato gli altri errori, e cioè la sentenza dice: attenzione, questa perizia ha escluso

la responsabilità e la presenza di Raffaele Sollecito sul *locus commissi delicti* supponendo che questa stanza, la stanza... la scena del delitto, fosse una stanza in qualche modo suscettibile di inquinamento, di chiunque entrava e usciva prima di prendere questi reperti. Questo non è vero - dice la sentenza della Cassazione - perché da quando è morta Meredith, il 02 novembre, fino a quando è stato preso questo quadrettino col gancetto, questa stanza è stata sigillata. Vi dico subito, signori della Corte e signor Presidente, che se effettivamente questa stanza fosse stata sigillata i periti che hanno dato ragione a Raffaele Sollecito avrebbero sbagliato. Mi adegua, mi adegua, perché una stanza sigillata comunque è genuina. L'errore della Cassazione, che secondo me nasce dal fatto che c'è stata un'analisi molto pignola, però, ecco, non di tutti gli atti, l'errore della Cassazione sta nel fatto che non si è notato che purtroppo, molto prima dell'accesso della Polizia Scientifica per prelevare questo gancetto, c'erano stati una serie ripetuta di accessi sulla stanza del delitto. In particolare noi chiediamo alla Corte di analizzare con attenzione due verbali di perquisizione. Perché faccio questa premessa? Per l'ulteriore richiesta.

E' fondamentale per noi un accertamento, vede signor Presidente, non diretto a stabilire se il reperto non è contaminato, ma a stabilire se si può considerare genuino

un ambiente - e quindi suscettibile di prelievo di reperti - un ambiente in cui, come è documentato agli atti, ci sono state delle perquisizioni, è entrato personale, assolutamente regolarmente, in modo regolare, della Polizia, non Scientifica, per fare una perquisizione. Agli atti avete, e non posso assolutamente in questa sede, perché questa sarebbe un'arringa, illustrarvi questi effetti. Agli atti avete le fotografie. E allora la richiesta è diversa da quella fatta precedentemente, perché in questo caso noi non chiediamo di prendere il gancetto e di dire "è inquinato o no", ora lo chiediamo casomai in subordine. Io voglio sapere se si può dire che in quell'ambiente si potevano ancora raccogliere prove, perché la Cassazione dice "è un ambiente sigillato, ergo genuino". Noi diciamo: "Ci dispiace, era aperta la porta". Ci si potrebbe dire: "non significa niente", "significa poco". Allora dei tecnici ci dicano se si possono prendere dei reperti dopo quarantasei giorni, quando era ancora... dopo che è entrata la Polizia. Faccio presente che questo tipo di richiesta è una richiesta che si ricollega a un altro dato, che sicuramente avrete compreso, e cioè che questo reperto famoso del gancetto, e cioè quadrettino più gancetto, non è stato trovato nel posto in cui era al momento in cui è stato rinvenuto il cadavere. Al momento in cui era stato rinvenuto il cadavere il gancetto era in

un posto, e lo vedrete, perché ci sono dei video, e vedrete dov'era. Questo gancetto è stato trovato in un altro posto. Allora la richiesta della difesa è: si può considerare genuino un ambiente in queste condizioni? E soprattutto, lo spostamento di questo gancetto che conseguenze può avere sulla genuinità di questo reperto? Perché, signor Presidente, lo ripeto e abbiamo chiuso e vado subito alle altre richieste, non è che sul *locus commissi delicti* c'erano dieci tracce e quindi stiamo parlando di una delle dieci; ce n'è una, che è stata trovata tardivamente e spostata. Allora a noi interessa sì la contaminazione, se è contaminato in sé, ma se poteva essere raccolto in quelle condizioni oppure se proprio si doveva dire "ormai è stata aperta a tutti questa stanza, l'ambiente non è più genuino". E' chiaro che queste due sono le richieste quindi che attengono alla stanza.

Qualora la Corte decidesse che comunque la perizia è completa sotto una serie di profili, che non è necessario nemmeno fare questo approfondimento, allora si potrebbe - e questa ovviamente è una subordinata rispetto alle altre - chiedere soltanto o ai precedenti periti, o a nuovi che nominerete voi, di leggere, e questo si impiegano veramente tre ore, di leggere davanti a voi, così gli potete fare tutte le domande, gli elettroferogrammi. Ecco, io questo lo ritengo molto importante, su questo

spendo due parole, sulla lettura degli elettroferogrammi che chiediamo noi. Gli elettroferogrammi sono dei diagrammi, come se fosse un elettrocardiogramma, una serie di picchi. Questi picchi dicono a chi appartiene una traccia. Allora, gli elettroferogrammi oggetto di questo processo non sono elettroferogrammi che si riferiscono a una traccia semplice; si riferiscono a una traccia commista, perché in questo famoso quadrettino con un gancetto, nell'ottica accusatoria, non è stata trovata una traccia di Dna che si riferisce a Sollecito, nell'ottica accusatoria, ma una pluralità di tracce che si sono accumulate una sull'altra. Questa è l'ottica accusatoria. Tra queste, dice l'accusa, c'è anche la traccia di Sollecito. Siccome si tratta quindi, voi immaginate dieci elettroferogrammi... elettrocardiogrammi, quando vi fanno gli elettrocardiogrammi, dieci elettrocardiogrammi uno sull'altro. Si tratta di leggere quindi degli elettroferogrammi sovrapposti l'uno all'altro. Comprendete bene che la lettura è molto complicata. Per questa ragione si dice, e questo è il principio fondamentale, che se si tratta di traccia semplice di Dna ci troviamo di fronte a una traccia sicura, c'è poco da discutere; se la traccia è commista, dieci elettroferogrammi uno sull'altro, la probabilità che un non contribuente, cioè che un soggetto che non ha

contribuito a quella traccia, sia leggibile dentro gli elettroferogrammi, è molto elevata. E c'è un'affermazione che è stata fatta nel corso dell'udienza da un perito, di cui eventualmente potrete chiedere spiegazione, che forse sembra poco rispettosa, che in sintesi, per dire tutto questo, ha detto al Presidente della Corte: "Se io leggo quell'elettroferogramma, in cui l'accusa dice che c'è Sollecito, caro Presidente" - non si rivolgeva a lei, ovviamente all'altro Presidente - "io potrei leggere anche il suo profilo di Dna". Non era ovviamente offensivo, era un modo per dire: "Posso leggere". Allora io dico: se stiamo parlando di una lettura di elettroferogrammi, noi vi chiediamo che siano sentiti o i vecchi periti, o nuovi, anche per fare solo questa lettura, cioè per dirci se è vero che una traccia commista si presta a delle letture equivocate. Sul punto, per andare in sintesi, non vi segnalo, ma vi prego di farlo in Camera di Consiglio, che la stessa dottoressa Stefanoni, persona che noi rispettiamo, ha segnalato una lettura di un elettroferogramma dando dei criteri che poi in concreto però non ha applicato, però sarebbe troppo lungo spiegarlo. Quando ci sarà la mia arringa parleremo anche di questo. Quindi questa è l'ulteriore richiesta. Il grande interrogativo del processo tutti pensano che sia: ma questo Dna è o no di Raffaele Sollecito? C'è un interrogativo che viene a monte. Gancetto o quadrettino

in cui viene trovato il gancetto? Tutti diamo per certo, sia accusa che difesa, che comunque qualcosa c'è in questo... in questo pezzettino, sennò di cosa stiamo discutendo? Se voi andate a vedere la relazione della Scientifica, in realtà si scopre - e da qui nasce l'altra richiesta della difesa - che nella etichettatura, voi sapete che ogni traccia viene etichettata: questa traccia è sangue, questa non è sangue, questa è polvere, questa è traccia di sfaldamento, questa... Perché? Perché si fa un'analisi e si vede che cosa c'è. C'è scritto, con un avverbio che vi prego di verificare, che quello che c'è dentro questo pezzettino di stoffa è "presumibilmente cellula di sfaldamento", cioè "presumibilmente "sarebbe stato toccato. Ovviamente noi ci siamo chiesti: perché non scrivono "cellula di sfaldamento" e poi vediamo di chi è, e scrivono solo "presumibilmente cellula di sfaldamento"? Siamo andati a cercare, avvalendoci anche di questo periodo, in maniera dettagliata su questo punto, abbiamo focalizzato l'attenzione su questo punto ed è venuto fuori che non è mai stata fatta un'indagine diretta a evidenziare la presenza di materiale biologico di natura non ematica, cioè quella traccia noi non sappiamo se è una traccia che si può dire che proviene da dita, da unghie o è di altra natura. Quindi il problema non è se quella traccia è di Sollecito, ma prima ancora: sono o no cellule? Ecco, su questo punto - e credo che

con un carico peritale anche ridottissimo nel tempo, perché è facile questo, anche documentalmente la Corte potrà verificare - noi chiediamo che ci si dica, di fronte a un processo così delicato, almeno, prima di pensare al resto, se veramente queste erano tracce di dita, o magari abbiamo in questi sei anni parlato di altro.

Passiamo rapidamente alle ultime richieste. Come ha correttamente sintetizzato il Presidente della Corte, a pagina 67 della sentenza della Corte di Cassazione viene valorizzata la deposizione del professor Novelli, secondo cui la contaminazione, sempre del gancetto, ove ci fosse, dovrebbe essere documentata dalla difesa. Cioè ci si dice: voi non potete dire "c'è contaminazione"; o la provate voi, o noi processualmente non la dobbiamo considerare. E in più ha detto, e questo è molto importante: "Io ho guardato anche la possibile contaminazione attraverso i *raw data*. Ora vi devo un attimo parlare di questo, perché è molto valorizzato dalla Corte di Cassazione. Allora, noi riteniamo che nel momento in cui facciamo quel primo accertamento, e cioè sul *locus commissi delicti*, se noi proviamo che l'ambiente è inquinato e se noi proviamo che un gancetto che era là è stato trasferito lì, è chiaro che qualcuno l'ha dovuto prendere o calciare; troverete tra l'altro agli atti tutte le mie domande ai vari operatori di

Polizia dicendo: "Ma lei ha mai schiacciato un gancetto"? Perché ovviamente si era spostato e io volevo capire. Quindi noi crediamo che avendo provato questo abbiamo provato anche l'inquinamento. Però ci dice: tu devi provare un po' di più - dice Novello - tu devi provare il processo di contaminazione. Allora, i fenomeni che hanno generato un'eventuale contaminazione possono essere provati - e su questo ecco la richiesta della difesa, accertiamo anche questo - purché, purché, sia nelle nostre mani che nelle mani dei periti sia dato un materiale, che è sempre mancato, e sul quale troverete una serie di questioni procedurali che abbiamo fatto sin... io addirittura credo la feci in udienza preliminare questa questione, a noi è sempre mancato, per poter provare in positivo la contaminazione, ci è sempre mancata la disponibilità dei *raw data*. Che sono i *raw data*? Sono i file strumentali dell'elettroforesi capillare, e cioè sono quei file che consentono di verificare la correttezza di una interpretazione, sono degli strumenti che di fronte alla lettura delle tracce, soprattutto se si tratta di tracce... i famosi dieci elettroferogrammi uno sull'altro, consentono la cosiddetta amplificazione dei picchi. Attraverso quegli strumenti, se dovessero finalmente esserci dati, noi vi potremo dimostrare se questa contaminazione c'è e anche spiegarvi, spiegarvi il processo. Siccome è molto

tecnico, voi troverete allegata a queste note che vi darò ovviamente una spiegazione tecnica dell'importanza dei *raw data*. I *raw data* perché dico che... la Cassazione ha valorizzato Novelli e Novelli dice "voi non avete provato la contaminazione; io ho visto tutti i controlli negativi". Ecco, non è possibile perché a noi sono stati dati alcuni controlli negativi, e comunque non abbiamo avuto i *raw data*. In sostanza questa richiesta è: se noi dobbiamo provare, perché voi ritenete che onere della prova della difesa non è provare che l'ambiente sia contaminato, "dovete provare il processo di contaminazione del gancetto", se questo è onere nostro noi chiediamo che venga acquisito il *raw data*. E' una vecchissima, antichissima questione.

Passiamo all'ultima richiesta che noi facciamo, nel senso che io con questa richiesta ho chiuso la mia parte di intervento e poi parlerà l'Avvocato Maori. Questa è tutta la parte genetica, e credo si sia compreso quello sul quale noi vorremmo si focalizzasse l'attenzione. Accanto a questo, che è l'ultima richiesta genetica, poi ve la illustrerà meglio l'Avvocato Maori, vi illustrerà l'importanza, noi chiediamo anche un esame di una macchia mai analizzata sul cuscino, perché se si tratta di macchia spermatica forse abbiamo risolto. E lo diciamo senza saperlo, perché...

Allora, passiamo invece alle altre... alle altre prove.

Voi sapete che nei nostri motivi aggiunti, oppure memoria, questi che abbiamo presentato a luglio, fra le varie cose che chiediamo noi diciamo: visto che si attribuisce una straordinaria importanza all'ora del delitto, fate pure, se volete, un nuovo approfondimento sul problema medico-legale. Io, dico la verità, forse perché ormai sto avendo anch'io i capelli bianchi, comincio ad avere dei dubbi in merito al fatto che attraverso una perizia medico-legale si riesca a stabilire con certezza l'orario, perché ognuno di noi ha un processo di digestione... sapete tutta la questione della pizza, in quanto si digerisce, eccetera. Allora, però il problema "ora morte" è fondamentale. Allora, l'alternativa io non vorrei che fosse che noi ci affidiamo ai ricordi dell'urlo sentito da un'altra casa, perché vi ho detto che io non lo considero affidabile; allora vi chiedo - ecco, su questo la Corte d'Assise d'Appello aveva dato ampio spazio, moltissimo spazio, e invece è stato ritenuto inaffidabile, per questo noi chiediamo un approfondimento dalla Cassazione - visto che Raffaele Sollecito pacificamente, pacificamente, ha usato il suo pc, secondo l'accusa fino alle 21:10, il suo pc nella propria abitazione, secondo la difesa fino alle 21:26, c'è uno scarto tra i periti di questa decina di minuti, comunque noi sappiamo che per noi ha usato il pc fino alle 21:10... scusate, per l'accusa le 21:10, per

noi le 21:26, allora noi chiediamo, per fare luce sull'ora dell'aggressione, che sia disposta una precisa... un preciso accertamento, che non è mai stato disposto, su quello che io considero la scatola nera del processo, che c'è agli atti; la scatola nera ovviamente negli aerei è quell'apparecchio che consente di registrare gli ultimi minuti di vita; noi abbiamo qui due apparecchi telefonici della Kercher; questi due apparecchi telefonici secondo me non sono mai stati valorizzati, salvo che dalla Corte d'Assise d'Appello, in maniera approfondita; in questi cellulari, che noi vi chiediamo di mettere a disposizione di periti per vedere se ci sono o no questi elementi che ora vi illustrerò brevemente, in questi cellulari secondo me si può individuare, con maggior certezza di una perizia medico-legale, l'ora del delitto. Perché Meredith Kercher, quando entra a casa, come ha detto il Presidente, intorno alle 21:00, fa sicuramente una prima telefonata ai genitori alle 20:56; era viva quindi, e abbiamo l'orario. Dopodiché ci sono due eventi, che io chiedo di verificare se sono anomali o no. Per "eventi" intendo eventi telefonici. In particolare, risulta un primo evento, che secondo la difesa è anomalo, sull'apparecchio telefonico di Meredith Kercher e non sui tabulati. Cosa vuol dire? I tabulati cosa registrano? La spesa. Se io ora... la spesa che fa il soggetto che

telefona. Se io adesso faccio una telefonata, oltre a risultare sull'apparecchio il numero telefonico, risulterà sul tabulato il costo che io affronto. Sennonché ci sono due eventi che non sono registrati come costi, ed è una composizione di numero alle 21:58, e viene composto il numero 901. Il numero 901 può essere una segreteria telefonica. Tuttavia, chiunque ha un minimo di dimestichezza coi cellulari, sa che di solito, se si compila il numero, si fa poi per sentire la segreteria telefonica. E invece non scatta l'addebito, per cui questo numero è stato immediatamente... secondo me è l'inizio dell'aggressione, ecco perché lo indico come momento dell'inizio dell'aggressione; è un numero freneticamente composto, oppure che in qualche modo è la prova che già questo cellulare era nella tasca dell'assassino. Di per sé non vorrebbe dire niente, se non che dopo due minuti, alle 22:00, nella scatola nera c'è il secondo evento anomalo, e cioè c'è la composizione di un numero, che però non ha riscontro sui tabulati, ancora una volta cioè o riteniamo che Meredith facesse numeri e bloccasse subito, oppure, molto più logicamente, riteniamo che c'è o un'azione frenetica, o ce l'ha già l'assassino. Alle ore 22:00 viene composto un numero, che è il numero della Abbey. La Abbey è la banca di Meredith. E all'inizio ci si chiedeva. Come è possibile che in un momento... alle 22:00 si telefonasse alla banca? Abbiamo

scoperto che Abbey in realtà, essendo con la A, è il primo nome, è il primo numero della rubrica. La difesa ritiene quindi che se questi due eventi sono degli eventi anomali, quello è già un orario in cui si è consumato il delitto. Chiediamo quindi che sia disposto un accertamento sul telefono di Meredith Kercher, al fine di provare questi due eventi, e se è vero che il terzo ed ultimo evento, che è un evento delle 22:13, assume il rilievo che noi riteniamo. Noi riteniamo che alle 22:13 Meredith era già morta e che l'assassino era già fuori. Perché riteniamo questo? Perché i cellulari, come voi sapete, consentono di individuare, in maniera non precisissima, comunque la collocazione di un soggetto, quando ricevono delle chiamate, degli impulsi. Alle 22:13 questo cellulare riceve un impulso, e cioè riceve un MMS. Si può documentare - e troverete agli atti - che la cella da cui è arrivato l'impulso non è quella... non è la *best server*, cioè la migliore cella che avrebbe servito la casa dove si è consumato il delitto. Riteniamo cioè noi - in estrema sintesi e per concludere - che l'aggressione sia avvenuta intorno alle 21:00, per me subito dopo quella telefonata, che quegli eventi anomali siano stati compiuti quando già era consumato il delitto, e che alle 22:13 era già fuori l'assassino, tant'è vero che l'MMS viene ricevuto fuori dalla casa.

Chiusa questa disamina, noi insistiamo ovviamente sulle

prove che già - per il verbale e per vostra sintesi - che già ci sono, non torniamo indietro sulle vecchie prove. E' chiaro che, siccome tutti abbiamo interesse a fare presto e fare bene, l'ordine delle nostre prove è quello che io ho indicato oggi in questa esposizione. Do la parola all'Avvocato Maori che completerà il quadro.

Difesa Sollecito - Avvocato Maori

AVV. MAORI - Buongiorno.

AVV. BONGIORNO - Presidente, noi depositiamo, per facilità della Corte, una nota illustrativa, e la diamo ora anche alle parti.

AVV. MAORI - Nella mia esposizione mi voglio - diciamo così - accodare a quello che l'Avvocato Bongiorno ha sintetizzato in maniera molto efficace, anche in relazione ad un aspetto importante che è stato tralasciato nel corso delle indagini. Vorrei solo far presente che, come tutti noi sappiamo, voi lo sapete, l'avete visto e sentito prima di aver letto gli atti dai mass media, qui ci troviamo di fronte ad un omicidio di carattere sessuale. Ce lo ha detto il Giudice di primo grado nella sua sentenza, lo ha ripetuto a chiare lettere la Corte di Cassazione, con l'inciso che il signor Presidente ha letto nella sua relazione. Questo che cosa significa? Significa che per un omicidio di carattere sessuale, gli investigatori che sin dal primo momento

avevano imboccato quella che secondo loro era la pista giusta, cioè un omicidio nato da un'orgia satanica o pseudo tale, fra quattro persone, in una stanza, nella stanza di Meredith Kercher, che per inciso, proprio per completare quello che egregiamente ha detto la collega, è una stanza che il nostro consulente, il prof. Introna, ha misurato: aveva uno spazio, una capacità di manovra, per i soggetti all'interno di questa stanza, di non oltre 2,20 metri quadrati. Togliendo armadi, letto, scrivania, eccetera, 2,20 quadrati. E all'interno di questa stanza di 2,20 metri quadrati quattro persone si sarebbero avvinghiate in una lotta a fini sessuali, che poi è andata a finire, secondo la Pubblica Accusa, naturalmente con la morte di Meredith da parte dei tre aggressori. A prescindere dall'inesistenza di tracce di Amanda, di Raffaele - la questione del gancetto, che non voglio assolutamente replicare e ritornare sopra, già ne ha parlato la collega e voi tutti ne siete a conoscenza - l'attenzione degli investigatori avrebbe dovuto essere incentrata e accentrata su eventuali tracce esistenti da far ritenere plausibile l'aggressione di carattere sessuale. Ciò non è stato fatto. Non è stata effettuata la benché minima perizia in questo. E mi spiego: come ha accennato la collega, ci sono delle tracce di carattere spermatico che non sono mai state analizzate. Per vostra comodità, vorrei che prendiate nota del verbale -

naturalmente è tutto agli atti, poi per comodità vi darò una copia di questo in maniera tale che poi voi possiate più facilmente reperirlo - del verbale del 25 maggio 2009, unitamente al filmato, anche questo in cd che vi farò avere, se voi ritenete, sempre per maggior comodità, che è stato effettuato presso il Laboratorio della Polizia Scientifica di Roma. Quel giorno il nostro consulente, il professor Francesco Vinci - già eravamo nel corso del processo di primo grado, nel corso del dibattimento di primo grado - fu autorizzato appunto dalla Corte d'Assise di primo grado ad andare presso il Laboratorio della Polizia Scientifica al fine di effettuare alcune misurazioni, per noi importanti a livello dell'orma del piede di Raffaele Sollecito e Rudy Guede, che era stata rilasciata, secondo l'accusa, sul tappetino del bagno. In quell'occasione il professor Vinci aveva anche evidenziato l'esistenza di un'altra orma di scarpa, attenzione, orma di scarpa, che non era mai stata analizzata, mai stata riscontrata, che si intravedeva sulla federa del cuscino della povera Meredith, posta, questa federa, proprio sotto il corpo nudo della stessa. Il professor Vinci si fa dare questo... questo reperto. Chi è il professor Vinci, innanzitutto? Il professor Vinci è un luminaire, è il soggetto che ha dimostrato che la suola di scarpa nella stanza di Meredith non era quella di Sollecito ma era

quella di Rudy Guede, ben sei mesi prima che vi arrivasse sul punto la Polizia Scientifica. E' colui che ha riscontrato l'orma di un coltello, la traccia di un coltello insanguinato, sul copriletto del letto appunto di Meredith Kercher, anche questa mai refertata e mai reperita dalla Polizia Scientifica. E' colui che ha riscontrato l'esistenza... l'inesistenza dell'orma di Raffaele Sollecito sul tappetino del bagno, riscontrando un'anomalia del piede di Raffaele Sollecito, che non poggia in maniera, diciamo così, asimmetrica, e pertanto non poteva essere, quella rilasciata, l'orma di Raffaele Sollecito. Quindi è una persona che ha una sua competenza specifica. Si fa dare, da parte della dottoressa Stefanoni - è tutto verbalizzato e firmato quello che adesso vi dirò - si fa dare il reperto, il reperto, e a occhio nudo il professor Vinci scopre che su questa federa, posta sotto il corpo di Meredith Kercher, vi sono due macchie giallastre, della dimensione di circa 4-6 millimetri, legate fra loro da un filamento. Sono macchie spermatiche, a occhio nudo. Poi naturalmente ha effettuato le sue indagini in loco con il Crimescope e ha potuto accertare non solo l'esistenza di queste macchie da lui ritenute di materiale spermatico, ma anche che sopra queste macchie è impressa un'orma di scarpa, che poi, dalla documentazione sempre allegata agli atti, questa orma di scarpa, su questo materiale rilasciato di

natura spermatica, è un'orma di scarpa riferibile alle famose Nike Outbreak, modello... modello Outbreak, numero 45, indossate da Rudy Guede. Su questo... finalmente dopo tanti mesi, comunque finalmente abbiamo la certezza, anche perché ce l'ha detto lo stesso Guede, nel momento in cui lo stesso... le indossava nel momento stesso in cui è entrato nella casa di Meredith. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo... eravamo nel corso del giudizio di primo grado. Finita l'istruttoria, questo per i signori giurati, ai sensi dell'articolo 507, e cioè quando viene terminata l'istruttoria dibattimentale, se le parti... così recita il codice, se le parti hanno necessità, ritengono che vi sia l'assoluta necessità di ulteriore perizia, può essere fatta una richiesta al Giudice. Noi abbiamo fatto una richiesta, naturalmente, al Giudice di primo grado, al fine di poter accertare quindi di chi fosse questo materiale spermatico, perché è importantissimo, direi determinante. In un omicidio di carattere sessuale, se non viene accertato del materiale spermatico che viene rilasciato in loco, beh, direi che ci troviamo di fronte quantomeno ad un fatto molto singolare. L'ordinanza della Corte d'Assise è negativa, in quanto ritiene che.. ha ritenuto che questo materiale, questo materiale, appunto queste macchie, anche se di natura spermatica, non potevano essere datate, e che comunque, sempre secondo la Corte d'Assise, la Meredith

aveva una vita sessuale attiva e aveva dei rapporti sessuali con il suo fidanzato, tale Giacomo Silenzi. Allora, sul punto io voglio ritornare, vogliamo ritornare, anche perché la databilità di queste macchie, a differenza del Dna sul gancetto, che non è databile in ogni caso, a prescindere se sia o meno di Raffaele Sollecito, in questo caso la databilità del Dna, che si può riscontrare effettuando una perizia su queste macchie, è certa. Se sopra è impressa l'orma di una suola di scarpa, e questa scarpa è del soggetto che era all'interno dell'abitazione, e che è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è stata... quindi in un certo senso - pestata questa macchia, significa che questa... diciamo questa... sì, questa macchia, significa che la fuoriuscita del materiale spermatico era avvenuta da pochissimo tempo, quindi significa che era ancora fresca, altrimenti si sarebbe naturalmente seccata e non sarebbe stato possibile notare impressa l'orma della scarpa. Quindi significa secondo noi databilità certa avvenuta la sera del 1° novembre del 2007. Potete quindi capire quanto sia importante e determinante ai fini di identificare il soggetto, in un processo per omicidio a sfondo sessuale, effettuare una verifica di questa... di questa... di questo materiale, e il suo Dna. Gli scenari che possono, potrebbero assurgere nell'ipotesi di una perizia sul punto, e quindi di una identificazione del

Dna del soggetto che ha rilasciato il materiale spermatico, possono essere di vario tipo. Può essere Rudy Guede, è probabile. E allora a questo punto rafforza ancora quella che è sempre stata la nostra posizione: è l'assassino - che poi con sentenza passata in giudicata ormai è stato condannato - l'assassino di Meredith Kercher. Potrebbe essere di un terzo soggetto, attenzione, attenzione, non identificato. Vi ricordo in proposito le dichiarazioni - le leggerete - di tale Alessi, compagno di cella di Rudy Guede nel Carcere di Viterbo, il quale fu sentito nel corso del giudizio di secondo grado e affermò le confidenze... e ricordò le confidenze di Rudy Guede, e cioè che Rudy Guede gli avrebbe riferito, dice: "Abbiamo commesso l'omicidio io e una terza persona, di cui non ti dico il nome, caro Alessi. Questa persona però è quella che materialmente ha ammazzato... ha tagliato la gola a Meredith. Io, Guede, stavo sopra il corpo di Meredith, mi masturbavo. Costui avrebbe iniziato un sesso orale non voluto da Meredith, con la stessa". E quindi è l'ipotesi che possa essere stato rilasciato del materiale spermatico. Oppure, ultima ipotesi, se fosse di Raffaele Sollecito, a questo punto la circostanza permetterebbe a voi, signori Giudici, di potere con più tranquillità e serenità decidere... decidere. Però l'importante è effettuare... è effettuare una perizia. Come vedete, come ha detto l'Avvocato

Bongiorno, noi non ci difendiamo dal processo, ci difendiamo nel processo, riteniamo molte cose non giuste, però ci difendiamo nel processo, anche se al giorno d'oggi forse va più di moda difendersi dal processo. Noi no; nel processo ci difendiamo.

Secondo punto, sempre parlando di questo convitato di pietra, questo signor Guede, che è stato molto graziato dalla nostra giustizia, sedici anni per un omicidio così efferato, direi che sono veramente pochi. Comunque ormai è sentenza passata in giudicato e dobbiamo prenderla e tenerne conto. Un secondo elemento, che non è nei motivi che abbiamo depositato il 29 luglio ma è indicato nella memoria che abbiamo depositato adesso, ve lo vorrei illustrare, quindi anche per la verbalizzazione, è in relazione alla pietra, o - meglio ancora - alle pietre. La famosa pietra di circa quattro chili, che è stata repertata, anche in questo caso, il 18 dicembre del 2007 dal nostro consulente, perché non era stata identificata nel corso del sopralluogo della Polizia Scientifica, nel momento in cui è caduta sul pavimento della stanza della Romanelli... non entro nel merito, perché già la collega l'ha ben evidenziato e cioè la necessità di una perizia al fine di accertare se questa pietra sia stata lanciata, come noi diciamo e abbiamo sempre affermato, dall'esterno e non dall'interno. Ma mi voglio soffermare su un altro punto, e cioè la pietra caduta sul pavimento, secondo noi

lanciata dall'esterno, ma anche se fosse lanciata dall'interno sarebbe lo stesso per quello che vi andrò a dire, si è spezzata in due parti, una parte più piccola e una parte più grande, repertata, come vi ho detto il 18 dicembre del 2006. E proprio forse per dare il cosiddetto "contentino" alla difesa, è stata effettuata, guarda caso, una campionatura, una quantificazione del Dna sulla parte più grande, ma soltanto su un punto, il cosiddetto punto *random*, uno qualsiasi. Non è stato repertato il Dna, non è stata fatta l'amplificazione, cosa che invece è stata fatta per il gancetto, che anche lì non c'era la campionatura(?) negativa, così come per il coltello, ed è stata poi fatta l'amplificazione. Ma quello che è più sconcertante è che è stato fatto solo su un punto, non è stato effettuato sui vari punti, e della pietra grande e del frammento, di circa 6-700 grammi, vicino allo stesso. Effettuare, come potete ben immaginare - effettuare una ricerca del Dna su questa pietra sarebbe molto importante. C'è agli atti, nella memoria di oggi, che abbiamo depositato oggi, una consulenza del nostro consulente, il dottor Onofri, che ci dice che per quella pietra, se qualcuno l'ha toccata a mani nude, è ben possibile che è stato rilasciato il Dna. Quindi, se si effettua questo esame del Dna, molto probabilmente verrà reperito e repertato il Dna del soggetto che ha lanciato la pietra, quindi con ovvie conseguenze a livello

processuale.

Ultimo aspetto - che poi in realtà sono quattro - la perizia antropometrica che abbiamo... che abbiamo richiesto. Che cosa significa? Allora, noi... immaginate la casa del delitto, la casa di Meredith Kercher. Vi è una strada, Via della Pergola. Dalla parte opposta della strada vi è un parcheggio, il Parcheggio Sant'Antonio. Da quella parte, vi è l'entrata delle auto, è posta una telecamera, la telecamera numero 7, che registra l'entrata delle auto. Funziona in questo modo: la telecamera si attiva nel momento in cui si alza la sbarra per l'entrata. L'entrata del parcheggio rispetto alla casa di Meredith in linea d'aria è di circa venti-venticinque metri. Quindi l'attenzione degli inquirenti si è portata, naturalmente e giustamente, su questo... su questo... su questa telecamera, tant'è che è stata repertata, secondo la testimonianza di un poliziotto, di un ispettore, tale Barbadori mi sembra, l'entrata di Meredith, attraverso questo parcheggio, perché questo parcheggio a sua volta si collega con delle scale a delle vie centrali di Perugia, quindi per chi vuole andare a casa di Meredith è più facile passare dal piano superiore del parcheggio, scendere all'interno del parcheggio, uscire dalla via... diciamo, dalla via di accesso delle auto in entrata. Quindi, secondo questo ispettore, è stata repertata l'entrata di Meredith, che

sarebbe avvenuta intorno alle 21:03-04 del 1° novembre. Attenzione, in relazione all'orario del parcheggio, l'orario del parcheggio era sfalsato di dodici minuti indietro rispetto all'orario reale, quindi quando si legge un determinato orario dobbiamo aumentarlo di dodici primi. Alle 19:41, lo vedrete nelle immagini copiate, che abbiamo depositato nella nostra prima memoria, entra un soggetto, quindi sarebbero le 19:53 reali, un soggetto di spalle, che viene ripreso, con giubbotto scuro, trapuntato, cappellino, scarpe ginniche con suola chiara, e - dopo essere passato appunto per l'ingresso - si apposta e staziona proprio fuori dal parcheggio, proprio di fronte alla villetta di Via della Pergola. Lo vedrete, sempre questa sequenza, ripeto, è nella nostra memoria, fate attenzione, poi naturalmente, se lo ritenete, guardatevi pure la telecamera perché naturalmente il cd della telecamera è stato... è agli atti. Questo soggetto staziona per circa 20-25 primi, più o meno si riesce a confrontare con l'entrata delle macchine 20-25... fino alle 20:30 rimane lì fuori del parcheggio, a dieci metri dalla casa di Meredith. Noi, effettuando una nostra analisi molto approfondita, abbiamo accertato che questo soggetto, da un punto di vista antropometrico, ha le sembianze di Rudy Guede. Anche i vestiti sono i vestiti identici rispetto a quelli che Rudy Guede aveva nel momento in cui è stato arrestato in Germania. Dopo

l'omicidio è scappato in Germania, è rimasto sempre con questi vestiti, e questi vestiti poi sono stati da lui tenuti fino al momento in cui non è stato arrestato ed estradato in Italia. Confrontare queste visioni della telecamera con la figura di Rudy Guede ed effettuare una perizia antropometrica ci potrebbe dare un'indicazione direi importante. Se fosse veramente Rudy Guede, allora tutto quello che si è detto, anche in relazione all'orario della morte, verrebbe a cadere. Se Meredith è entrata alle 21:03-21:05 a casa, se questo soggetto è rimasto fino alle 20:30 davanti al parcheggio, di fronte alla casa di Meredith, e poi non c'era più, significa che dalle 20:30 alle 21:00 ha fatto qualche cosa. Che cosa può aver fatto? Può essere entrato, come sempre abbiamo sostenuto, dalla finestra della casa della Romanelli, essere entrato, poi essersi introdotto, fare quello che deve aver fatto, senza che Meredith fosse in casa. Quindi un altro elemento da valorizzare, appunto, come richiesto.

Ultimo punto, molto importante, è quello relativo ai computer. Allora, attenzione, i computer sequestrati, i computer sequestrati, sono quattro. Due di Raffaele Sollecito, uno di Amanda Knox e uno di Meredith Kercher. Di questi quattro computer, solo uno è stato poi analizzato, e questo ce lo dice il nostro... il perito Bernaschi, sentito in sede di incidente probatorio sul

punto. Che cosa è successo ai tre computer, uno di Amanda, uno di Meredith, e al computer portatile Acer di Raffaele? Sono saltati. Esattamente questo: si sono rotti. Nel momento in cui sono stati sequestrati, i soggetti, che dovevano essere gli esperti del settore, hanno utilizzato probabilmente degli accorgimenti non tecnici, da soggetti come dovevano essere, e hanno fatto sì che saltassero, avessero uno shock elettrico e quindi l'hard disk di questi computer è completamente andato... lo vedrete, lo vedrete poi dalla perizia appunto nell'incidente probatorio. E' rimasto solo il computer di Raffaele Sollecito. Questo solo per farvi capire forse in che mani sono andati questi computer e che competenze potevano avere i soggetti che hanno poi effettuato la consulenza sul computer di Raffaele Sollecito, il computer Mac Book, come ha ricordato il Presidente nella sua relazione, che è rimasto all'interno dell'abitazione di Raffaele Sollecito, ed è stato utilizzato per tutta la notte, tutta la notte. Altro che, come è stato detto dai consulenti, è stato usato per un certo periodo di tempo, e poi dai consulenti del Pubblico Ministero, la Polizia Postale, tanto per essere chiari, altro che per un periodo di tempo limitato. Per tutta la notte. Io non vi voglio tediare sul punto, anche perché è scritto in maniera molto chiara e tecnica, e io non sono in grado di darvi delle indicazioni, se non ripetere quello che i

nostri consulenti hanno messo e hanno identificato. Però, mi consenta il Pubblico Ministero, al fine di accertare se questo computer a casa di Raffaele sia stato utilizzato nel corso della notte tra il 1° novembre e la mattina del 02 novembre, hanno utilizzato un software chiamato EnCase, che però è un software riduttivo, che non ha permesso di accertare quello che invece noi abbiamo accertato, utilizzando, sempre autorizzati dalla Corte d'Assise di primo grado, questo nelle more tra il primo e il secondo grado, di effettuare un clone dell'hard disk e di accertare che in realtà, utilizzando, ripeto, un sistema molto più moderno e molto più efficace, effettivamente questo computer è stato sempre utilizzato nel corso della notte, tant'è che non ci sono stati, diciamo così, fermi da parte di questo computer, non è stato... non si è mai fermato, se non per periodi non superiori ai sei minuti, dalle 21:00 della sera fino alla mattina alle 05:00. Ripeto, questo è molto importante. Vi prego di leggerla con molta attenzione ed è, tanto perché voi possiate prenderne nota, da pagina 48 a pagina 54 della memoria che abbiamo depositato or ora. Ed è elencato in maniera tecnica, anche abbastanza in maniera semplice, in maniera discorsiva, i motivi per i quali i nostri consulenti hanno accertato che questo computer è stato utilizzato dal suo utilizzatore, che in questo caso non poteva che essere Raffaele Sollecito, in

quanto si trovava all'interno... computer fisso all'interno dell'abitazione, dal 1° novembre alla mattina del 02 novembre, vedendo il film "Amelie", "Stardust", "Serie Naruto", eccetera, eccetera, sentendo musica, eccetera, eccetera. E questa è un'altra formidabile... diciamo così, se fosse accertato con una perizia sarebbe l'alibi che non poteva avere Raffaele, perché nessuno l'aveva visto stare dentro casa. Ma l'alibi di Raffaele è dato proprio dall'esistenza delle attività su questo computer. Io, riprendendo quelle che erano le indicazioni dell'Avvocato Bongiorno, non ritengo di dilungarmi ulteriormente. Naturalmente ci riportiamo, e mi riporto, per quanto possa servire, a tutte le richieste istruttorie che sono state formulate nella prima e nella seconda memoria. Ho insistito in queste quattro richieste istruttorie, perché mi sembrano importanti, pregnanti e possono dare una svolta decisiva a questo processo. Noi vogliamo la verità, vogliamo che questo processo finisca con la verità, e speriamo che si possa ottenere.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Adesso le difese di Amanda Knox per l'intervento sulle vostre istanze istruttorie già che avete anticipato e se ce ne sono delle altre.

AVV. MAORI - Un caffè non lo prendiamo?

PRESIDENTE - Io sui caffè... mi rendono nervoso, Avvocato. Preferisco andare avanti, perché è un orario in cui è bene stringere, per poi fare una Camera di Consiglio, che

si prospetta piuttosto corposa. Quindi non ci innervosiamo, perché dobbiamo rimanere lucidissimi. Andiamo avanti. Facciamo una breve... una breve discussione sulle vostre istanze.

Difesa Knox - Avvocato Dalla Vedova

AVV. DALLA VEDOVA - Grazie, Presidente. Sono l'Avvocato Dalla Vedova per la Knox. Non so se era più opportuno forse ascoltare le richieste del Pubblico Ministero, signor Presidente, visto che noi le abbiamo depositate, quindi in realtà noi ci riportiamo. Non ne abbiamo ulteriori.

PRESIDENTE - Se voi vi riportate non ci sono problemi. Poi sulle richieste del Pubblico Ministero vi darò la parola, è ovvio. Quindi se voi non avete altro che da riportarvi alla memoria depositata ne prendiamo atto.

AVV. DALLA VEDOVA - Sì.

PRESIDENTE - La vostra memoria è già agli atti, quindi sia su quella, sia sull'eccezione di costituzionalità, che è ampiamente articolata, quindi non ci sono problemi.

AVV. DALLA VEDOVA - Sì. Io anticipo che ci riportiamo ai documenti, li abbiamo depositati apposta. Ovviamente mi farebbe piacere elaborare e integrare le discussioni sui vari punti. Sarò brevissimo. Era soltanto ai fini del proseguimento di questa udienza, se era necessario forse ascoltare il Pubblico Ministero...

PRESIDENTE - Avvocato, per motivare le richieste che ha fatto

lei, le motivi adesso. Poi, quando avrà ascoltato il Procuratore Generale, io le darò la parola per contraddire soltanto quello che di nuovo il Procuratore Generale dirà. Sennò...

AVV. DALLA VEDOVA - Va bene.

PRESIDENTE - Sennò diciamo le stesse cose venti volte.

AVV. DALLA VEDOVA - No, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro.

PRESIDENTE - Ecco. Quindi...

AVV. DALLA VEDOVA - Era soltanto un chiarimento.

PRESIDENTE - No, lei illustri adesso le richieste che avete fatto voi, se ritiene di doverle illustrare oltre alla memoria che ha depositato.

AVV. DALLA VEDOVA - Se lei mi autorizza, io lo vorrei fare.

PRESIDENTE - Certo.

AVV. DALLA VEDOVA - Sarò brevissimo, cerco ovviamente...

PRESIDENTE - Le ho dato la parola apposta.

AVV. DALLA VEDOVA - ...di arrivare soltanto al punto.

PRESIDENTE - Le ho dato la parola apposta.

AVV. DALLA VEDOVA - Allora, abbiamo depositato un'istanza il 10 di settembre su una questione di legittimità costituzionale che ci siamo posti. Siamo nella fase di un rinvio, in un processo che possiamo con serenità affermare anomalo, per una serie di circostanze, ma allo stesso tempo è un processo raro, perché il processo di rinvio nel penale, da statistiche della Cassazione, così

come abbiamo avuto modo di controllare, è limitato a un certo numero di casi, quindi non tutti i processi... e quindi credo che, a fronte della sensazionalizzazione di questo processo e all'anomalia di questo processo, per tanti versi, e al fatto che si tratta di un processo particolare, è necessario fare anche una riflessione sul rispetto di quelle che sono le norme della Carta Costituzionale. Noi lo facciamo a prescindere, e lo faccio anche uscendo fuori dalla veste dell'avvocato di Amanda Knox. Questo è un processo che è attenzionato, per usare un termine particolare, quindi è stato soggetto... che noi in primis siamo coinvolti da questo processo dal primo giorno, come quasi tutte le parti, e abbiamo dovuto anche leggere, confrontarci, sentire affermazioni, alcune di carattere... di diritto comparato, che possono in qualche maniera essere condivise, ma che tutto insieme, insieme appunto all'anomalia di questo processo, alla rarità di questo processo in sede di rinvio, ed anche alle varie considerazioni, ci hanno fatto riflettere sulla legittimità degli articoli 627 e 628, che è quello di cui oggi stiamo discutendo. Siamo in fase di rinvio e la prima osservazione che ci viene - anche in considerazione, Presidente, del fatto che qui non c'è la prescrizione, perché è noto che non si applica per il reato di cui oggi è il capo di imputazione, perché prevede l'ergastolo - è una considerazione di carattere

temporale. Cioè, questo è stato definito in dottrina, pacificamente, ma è dottrina antica, è dottrina antica, ed io con piacere leggo soprattutto le recenti elaborazioni dottrinali per vedere poi come si sviluppano nella giurisprudenza, perché è chiaro che la dottrina spesso è in avanti, e la nostra riflessione su questo punto è stata scaturita anche - lo diremo in riferimento soprattutto all'articolo 3 - dalle varie riflessioni che sono state fatte. Cioè, si crea oggi un *iudicium ad infinitum*. E' possibile che la nostra cliente Amanda Knox, già condannata in primo grado, assolta in secondo grado, con sentenza annullata in terzo grado dopo la opposizione con ricorso della Procura, oggi venga nuovamente assolta, ed è possibile che ci sia di nuovo un nuovo ricorso della Procura, con sempre il limite del *iudicium* della Cassazione precedente, evidentemente, che possa valutare nuovamente un'assoluzione della Knox, che potrebbe di nuovo, a livello di Cassazione, essere cassata con rinvio. E di nuovo ci troveremo davanti a una Corte di merito a discutere di questo processo, che potrebbe di nuovo concludersi con un'assoluzione, la quale potrebbe essere nuovamente opposta in Cassazione, e così in *infinitum*. La stessa fattispecie, Presidente, si applica nell'ipotesi della condanna. Anche nell'ipotesi della condanna della Knox, avrebbe lei la possibilità di ricorrere in Cassazione, giudizio di legittimità, e

ottenere soddisfazione, ottenere una cassazione della sentenza di condanna, con un nuovo rinvio e un nuovo esame del merito. e così via. Potrebbe essere condannata un'altra volta e di nuovo potrebbe esserci un ricorso presentato dall'imputato avverso la sentenza di condanna, e così via, *ad infinitum*. E' pacifico che questo è la volontà del legislatore, è una volontà che va indietro negli anni. Nel frattempo noi abbiamo analizzato l'articolo 111, che introduce il principio dell'equo e giusto processo, e soprattutto la ragionevole durata del processo; l'articolo 27, che è la presunzione di innocenza; e l'articolo 3, che dice che siamo tutti uguali davanti alla legge, per vedere se questo giudizio *ad infinitum*, che è oggi una realtà, oggi siamo di fronte a una porta aperta, potremmo rivederci qui e in Cassazione per chissà quanti anni, è effettivamente nel rispetto di quelli che sono i diritti fondamentali della Costituzione, e soprattutto, signor Presidente, in relazione all'articolo 111, il quale ha previsto, a seguito appunto di questa *prorogatio iurisdictioni* del 627 e 628, che può sembrare - e qui voglio anche analizzare un argomento a contrario - può sembrare in realtà una contraddizione, perché è a garanzia dell'imputato, le varie fasi... le varie fasi sono a garanzia dell'imputato. Ma forse oggi, alla luce del concetto della ragionevole durata, così come imposto

dalla Convenzione Europea, che è stata poi recepita con la legge italiana, con la modifica dell'articolo 111, ed anche con la successiva legge specifica, che è la Legge Pinto, una legge studiata apposta per stabilire i criteri per il risarcimento di coloro che subiscono una giustizia troppo lunga, oggi tutta una evoluzione legislativa, che è recente rispetto al principio del processo *ad infinitum*, a garanzia dell'imputato. Oggi, dicevo, questo argomento può sembrare un eccesso di garantismo. L'eccesso di garantismo nel nostro... nella nostra legislazione lo troviamo nel diritto del lavoro, il *favor laboratoris*, o anche nel semplice contratto di locazione, il *favor conductoris*, che è stato soggetto del legislatore negli anni in cui sono state approvate le leggi; ma poi è stato analizzato dalla giurisprudenza, è stato criticato, e si è arrivato anche... Allora noi coscientemente da giuristi ci siamo posti il problema: ma forse anche oggi il 627 e il 628, lasciando aperto per il caso di reati senza la prescrizione, come in questo caso, perché c'è l'ergastolo, lasciando aperta la possibilità di un *iudicium ad infinitum*, va ad inficiare, a contrastare questi principi. Dicevo, la ragionevole durata. La ragionevole durata è anche interessante dal punto di vista del principio e della sua costituzione. E' stata recepita, dicevo, a seguito dell'articolo 6 della Convenzione sulla Protezione dei Diritti Umani del '54,

ed è in realtà un principio di diritto straniero, perché va di pari passo con l'idea dell'equità. Ci sono infiniti libri che hanno cercato di definire la "ragionevolezza", un principio che si applica anche al dubbio, quindi ha una rilevanza oggi, oggi, e non vent'anni fa, perché sono tutti principi che sono sopravvenuti, in armonia e - diciamo - in comparazione con altri sistemi, dicevo che la ragionevolezza e l'equità sono proprio tipici del *common law*, che noi ritroviamo adesso sia nella durata, sia nel dubbio. Un principio ben preciso: ragionevolezza. E' ragionevole che oggi siamo ancora qui e abbiamo davanti un processo che non ha un termine? E questo ha una ragionevolezza di carattere oggettivo e soggettivo, secondo me. Oggettivo è: siamo capaci oggi di accertare un fatto che è stato eseguito sei anni fa? Non è necessario essere pronti nell'accertamento della verità e quindi dare un giudizio immediato sul fatto? E, secondo: una persona può essere sotto processo a vita? E il diritto di difesa? Certo, si può difendere, siamo qui. Ma non è una limitazione avere questa... questa possibilità *ad infinitum*? L'articolo 27, la presunzione di innocenza. Anche qui ritroviamo un combinato disposto anche con l'articolo sul diritto di difesa, che con questa idea di un processo senza fine va a mettere una distinzione, che si collega anche alla violazione dell'articolo 3, cioè siamo tutti uguali. La domanda che ci siamo posti è: ma

l'imputata Knox è uguale a tutti gli imputati che sono oggi sotto processo in Italia? Effettivamente c'è una disparità di trattamento, perché la maggior parte degli imputati hanno - e noi avvocati lo sappiamo bene - hanno la prescrizione, cioè la prescrizione è quell'idea di dover agire con l'azione penale pubblica entro un certo periodo di tempo, altrimenti si fa tardi e non si può più andare avanti, detto in parole semplici. E quindi noi ci siamo posti: ma la Knox è trattata oggi, dal punto di vista processuale, al pari di qualsiasi altro imputato? Oppure esiste, per coloro che hanno appunto una situazione di non prescrizione e un processo *ad infinitum*, come ordinato dal 627 e 628, il combinato disposto di questi articoli, anche questa non è una violazione del principio di uguaglianza, di parità davanti alla legge? Ci sono alcuni imputati che possono, soprattutto per loro interesse, cercare di prorogare al massimo un processo, proprio per far intervenire la prescrizione. Questo in questo processo non succede, anzi, è la Knox che deve pacificamente difendersi, in teoria a vita, da una accusa che non ha termine. Per tutti questi motivi io insisto, unitamente al collega Ghirga, affinché la Corte voglia valutare la legittimità costituzionale ai sensi della Legge 11 marzo 1953, numero 87, presentiamo un'istanza affinché la Corte prenda in considerazione la nostra... la nostra richiesta.

Riteniamo anche che, sempre ai sensi dell'articolo 23, questo giudizio non può definirsi senza un'eventuale definizione di questo conflitto costituzionale, e ritengo che non sia... le motivazioni appena espresse non siano infondate, ma anzi, meritevoli di accoglimento. Concludo che... qual è l'interesse difesa a sollevare una eccezione di questo tipo, che potrebbe essere contraddittoria? Perché qualora ci fosse una rimessione alla Corte Costituzionale, questo processo sarebbe sospeso, e quindi si potrebbe pensare che noi stessi abbiamo un interesse contraddittorio, cerchiamo di ottenere un giudizio prima possibile, sollevando una critica all'idea del processo *ad infinitum* e allo stesso tempo chiediamo la sospensione. Ebbene, io credo che davanti ad un processo così complicato e davanti all'evoluzione della giurisprudenza, e soprattutto la dottrina, perché ciò che io vi ho appena detto non è altro che un'idea che esiste da dieci anni. Noi... a pagina 7, se non sbaglio, della mia memoria, ho indicato... a pagina 12, mi correggo, ho indicato la dottrina recente che ha sollevato questo problema, quello che vi sto dicendo io, cioè se è giusto un rinvio ad infinito in violazione dei principi costituzionali. E per tutti questi motivi quindi credo e chiedo che la nostra istanza venga accolta.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Si sono già riportati alla

memoria, allora.

AVV. DALLA VEDOVA - Passo la parola all'Avvocato Ghirga.

PRESIDENTE - Ah. Bene.

AVV. DALLA VEDOVA - Che riprende alcuni degli argomenti.

PRESIDENTE - Sì.

Difesa Knox - Avvocato Ghirga

AVV. GHIRGA - Io sto in piedi per abitudine, preferisco. Ci riportiamo alla memoria per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Espongo ad alta voce il mio approccio col giudizio di rinvio nel merito e in dodici punti di merito. Qual è la speranza e la certezza, dalla relazione che ha l'Avvocato Ghirga, difensore di Amanda? E' che saremo giudicati con la stessa autonomia del primo comma che aveva il Giudice al quale è stata annullata la sentenza, salvo limitazioni di legge, e tenendo conto poi, ovviamente, lei l'ha ben puntualizzato, del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Mi permetto di aggiungere sarà lo schema difensivo successivo delle udienze, che lei ha puntualizzato perfettamente il principio di diritto che la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, articolo... parlo anche per i Giudici popolari, insomma, la valutazione indiziaria secondo delle regole, attraverso le quali da fatti noti si perviene al fatto ignoto da dimostrare, e comunque, ecco,

le conseguenze io spero, mi auguro, sono... se farete questo criterio di valutazione globale degli inganni, quasi osmotica, come i vasi comunicanti, qualche cilindro qualcosa prende e qualcosa dà, sono ricordi della scuola media, signor Presidente, osmoticamente viene usato due volte, non solo quindi non atomizzazione, non singolo indizio, ma fra loro collegati, anche osmoticamente, proprio qualcosa di penetrante, di intenso, che un indizio deve dare all'altro per trovare forza, e su questo siamo d'accordo. Dice la Corte di Cassazione, contro la quale, per sentirsi dire... abbiamo evidenziato un paio di errori di fatto, come per esempio... sul reperto I ci andrò dopo, glielo dico... glielo dico dopo, e anche sullo Skype, dove nella Skype metterebbe Amanda nella casa mentre invece non è vero. Ecco, il principio di diritto è quello e siamo d'accordo, l'erronea valutazione della prova indiziaria e indica... ecco, deve tener conto di questo principio. Poi la triplice ipotesi di accordo genetico del male, di orgia finita male, oppure sempre a sfondo sessuale, sono le conseguenze di una più esatta, o nuova, o diversa valutazione della prova indiziaria, che ci dovrebbe portare poi al concorso nel reato, in sostanza, dei tre ragazzi. Noi abbiamo risposto, facendo proprie le deduzioni della Corte, risponderemo... cioè, facendo proprie le deduzioni della Corte d'Appello, che oggi, in realtà in virtù della

novella del febbraio 2006, che singolarmente ha modificato sia la lettera E del 606, illogicità della motivazione, e anche ha introdotto quello che... va bene... il ragionevole dubbio, che non è un'operazione di maquillage, come sentivamo dire dalla Pubblica Accusa nei due gradi di giudizio, ma... quindi quella stessa novella ha modificato sia l'articolo che non consentirebbe alla Suprema Corte di entrare nel merito, e ha anche introdotto il concetto del ragionevole dubbio. Quindi il nostro schema è questo. Bene. Ci misureremo sulla migliore e più corretta valutazione della prova indiziaria. Riteniamo che sia, ai fini della prova di responsabilità, necessario un salto in avanti sul piano probatorio, cioè ogni punto deve rispondere al ragionevole dubbio, cioè deve avere un ancoraggio probatorio robusto, e quindi questo è un pochino... Abbiamo fatto delle memorie e io voglio solo spiegare perché sono d'accordo e insisto nella nuova prospettazione, analisi anzi, del reperto I. In sede di perizia, che è buona, che lei l'ha detto, l'ha ripetuto, è buona e vedremo se sarà oggetto di una nuova discussione, noi al momento ci opponiamo, c'è una censura forte sulla mancata refertazione del reperto I. Se questo è il manico del coltello, chiedo scusa, e questa è la lama, il reperto H e I, il reperto H è stato già esaminato nel giudizio di secondo grado, c'è una

consulenza di parte ed è firmata, si schiaccia con il reperto I. Quindi manico, lama, sopra il reperto H e sopra il reperto I. Per noi è amido, c'è tutto un filmato di... uso di cucina, e non è vero, questo è il punto che siamo d'accordo che venga esaminato, così diversamente censureremo questa... e non è vero che il reperto I è prossimo al punto della lama dove è stato repertato il presunto profilo di Meredith. No. E' molto distante. Quindi noi insistiamo per poter, con diverse argomentazioni, censurare questo accertamento, il nuovo accertamento sul reperto I, ma non perché siamo sicuri del risultato, perché non temiamo nulla, in sostanza, su quel coltello, e per poter censurare diversamente il giudizio troppo sbilanciato che la Corte fa di un C.T. di parte, sia pure autorevole, rispetto a periti nominati dalla Corte di Assise d'Appello. L'ultimo accenno di... e quindi questo, riportandoci alla memoria, è quel punto sul quale insistiamo, la reperta... l'esame genetico del reperto I.

Volevo segnalare un'altra disfun... per sentirsi...

PRESIDENTE - Scusi, Avvocato, abbia pazienza.

AVV. GHIRGA - Sì.

PRESIDENTE - Non ho compreso bene. Cioè, voi chiedete l'esame del reperto I?

AVV. GHIRGA - Noi chiediamo, certo, e spiegavo... noi abbiamo chiesto nella memoria...

PRESIDENTE - La ripetizione.

AVV. GHIRGA - La ripe... l'esame, l'esame, l'accertamento genetico del reperto I.

PRESIDENTE - Sì. Quello evidenziato dai periti di secondo grado e non esaminato.

AVV. GHIRGA - Dove c'è un verbale... vi risparmio... dove c'è un verbale sottoscritto, poi al dibattimento è stato...

PRESIDENTE - Sì. Diciamo, è il punto esaminato dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia a pagina 87 della sentenza, quando dà atto...

AVV. GHIRGA - Lei ha fatto riferimento a quello.

PRESIDENTE - Eh, quando dà atto che i consulenti hanno rilevato un campione sul coltello, e però è stato ritenuto di non esaminarlo in quanto non era sufficientemente idoneo...

AVV. GHIRGA - Assolutamente sì.

PRESIDENTE - Ecco, è quello quindi che...

AVV. GHIRGA - E' questo.

PRESIDENTE - Sì. Cioè, qui si tratta di...

AVV. GHIRGA - Ho solo cercato di spiegare...

PRESIDENTE - Esatto.

AVV. GHIRGA - ...un po' artigianalmente dove era collocato il reperto I.

PRESIDENTE - No, no, no, ma io volevo solo...

AVV. GHIRGA - Ha capito, è esattamente...

PRESIDENTE - ...essere sicuro di aver capito bene. Tutto qua.

AVV. GHIRGA - E' esattamente questo.

PRESIDENTE - Perfetto.

AVV. GHIRGA - Perché all'esito dell'accertamento daremo diversa spiegazione del mancato esame, in sostanza, del mancato esame e delle censure mosse al dibattimento.

PRESIDENTE - Perfetto.

AVV. GHIRGA - Ecco, volevo dire quello. Annotando poi un altro... va beh... un altro errore materiale, secondo me, contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, quando fa riferimento alla Skype tra Giacomo Benedetti e Rudy Guede, anche lì dice: questa Skype che avete tanto valorizzato, tuttavia mette Amanda nel luogo del delitto. Credo che sia incorsa in errore, perché la prima volta che Rudy Guede mette Amanda nel luogo del delitto è il 26 marzo 2008... duemila...

PRESIDENTE - 2008.

AVV. GHIRGA - Sì, 2008, nell'interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero. Voglio dire...

AVV. BONGIORNO - Chat, no Skype, chat.

AVV. GHIRGA - Chat, chat, sì.

AVV. BONGIORNO - (voce fuori microfono)

AVV. GHIRGA - Chat. Chat è la comunicazione e Skype è il mezzo. E io termino qui.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Allora passiamo la parola al Procuratore Generale per le...

Procuratore Generale

P. M. - Sì. Chiederei questo. Io avevo, come dire, ragionato su queste prime duecentocinquanta pagine di osservazioni svolte dai difensori e avevo diciamo elaborato un mio pensiero su questo. Ecco, siccome stamattina ce ne sono di ulteriori e rassegnate all'interno di una sessantina di pagine più allegati, se io potessi avere solo magari un momento per riguardarle meglio, anche per non rischiare di...

PRESIDENTE - Un termine a offesa sarebbe, più che a difesa.

P. M. - Sì, insomma, per cercare di rendermi minimamente utile, ecco, nel senso che... nei termini che la Corte ritiene, ecco.

PRESIDENTE - Quindi potremmo recuperare quel famoso caffè chiesto dall'Avvocato...

P. M. - Io sono a disposizione della Corte, ecco, però...

PRESIDENTE - Le parti civili hanno la stessa necessità?

P. M. - Credo che...

(più voci fuori microfono)

PRESIDENTE - Allora... allora, si può naturalmente concedere magari, non lo so, un quarto d'ora, venti minuti, anche perché, ripeto, la mia preoccupazione è che la Camera di Consiglio della Corte non sarà - come dire - di scarsa... di scarso momento, quindi volevo cercare di entrare in Camera di Consiglio in un'ora urbana.

P. M. - Non le chiedo di più, è solo proprio fisicamente per

avere la possibilità... ecco, per...

PRESIDENTE - Va bene. Diciamo, sono venti alle una, possiamo aggiornarci all'una e un quarto?

P. M. - Perfetto.

PRESIDENTE - Però chiederei la cortesia all'una e un quarto di esserci tutti presenti per poter partire, insomma.

P. M. - Una e un quarto reali.

PRESIDENTE - Reali, effettive.

P. M. - Quindi la ringrazio...

PRESIDENTE - Quindi alle una e dieci suonerà il campanello.

P. M. - Io ringrazio la Corte per questa gentilezza.

PRESIDENTE - Sospendiamo da adesso fino alle una e un quarto.

P. M. - Grazie.

(SOSPENSIONE)

PRESIDENTE - Allora, ci siamo tutti? Sì, direi di sì. Allora, la parola al Pubblico Ministero.

P. M. - Sì, sì, sì. Io ringrazio la Corte per la gentilezza che mi ha riservato. Avrei esordito ringraziando calorosamente anche le parti per la gentilezza di aver presentato prima un cospicuo numero di pagine integrative, nell'ordine di circa duecentosettantacinque, grosso modo. Questo ringraziamento è un pochino, come dire, ridotto dal fatto che in effetti...

PRESIDENTE - Compensato.

P. M. - Ecco, diciamo, per l'Avvocatessa Bongiorno viaggia su una percentuale un pochetto più circoscritta, perché

effettivamente ho poi capito che, diciamo, il materiale introdotto stamane è quello in cui il difensore più crede e quindi evidentemente sarebbe stato anche, come dire, diciamo interesse del Procuratore Generale, su questo materiale, sul quale evidentemente si ha... diciamo, si ha più fiducia, evidentemente poter interloquire con tranquillità. Ma lo dico, diciamo, così, ecco, in estrema... col massimo possibile del garbo, ecco, perché poi in realtà le questioni credo di essere riuscito a vederle in questo lasso di tempo e quindi, insomma, quello che potrò dire, diciamo così, spero possa essere di qualche utilità per la Corte.

Una sola riflessione di carattere preliminare, che riprende sostanzialmente il ragionamento che da ultimo faceva l'Avvocato Ghirga a proposito, diciamo, dell'economia di questo giudizio di rinvio dalla Cassazione. Non voglio fare come quelli che ricordano a se stesso, però, diciamo, due parole bisogna che pur siano dette, alla luce proprio anche della complessità delle richieste che sono state svolte, complessità che in definitiva hanno alla fine, sia pure tratteggiate su piani diversi e riguardanti evidentemente gli aspetti che più interessano al processo, nella prospettiva difensiva, è una complessità che sostanzialmente ha un carattere - mi pare - omnicomprensivo, ecco, nel senso, dovendo far fare ingresso all'insieme di tutte queste

richieste, se... ora è certo che le richieste di fanno magari *ad abundantiam*, anche nella prospettiva che non tutte vengano accolte; però, ecco, se dovessimo ritenere che tutte queste richieste dovessero essere accolte, o fossero accolte dalla Corte, sostanzialmente avremmo una sorta di complessiva rilettura, ecco, globale, del processo. Allora io intanto mi interrogo, come dire, sulla compatibilità, ecco, di questa - diciamo - impostazione, con quelli che sono i paletti che evidentemente la Cassazione, ma direi anche prima di tutto il Codice, di cui poi la Cassazione è interprete fedele, pone rispetto a questo giudizio di rinvio a seguito di annullamento, perché non c'è dubbio, non c'è dubbio che esistano dei parametri - no? - fondamentali, dentro ai quali il giudizio di rinvio, diciamo così, si deve collocare, con riferimento... ovviamente mi riferisco alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non ad altro. E' evidente che il Giudice del rinvio è, direi, come dire, ancora più libero degli altri nella valutazione, ma il problema della riapertura il Codice se l'è posto in modo chiaro e la Cassazione direi in modo ancora più chiaro. Perché dico questo? Perché certamente il tema richiama sostantivi che sono, per quanto riguarda il 627, che è l'articolo che fa riferimento proprio al giudizio di rinvio, quel concetto oggettivo della rilevanza, no? E peraltro,

nell'interpretazione corrente della Cassazione, al 627 si unisce poi l'articolo 603, non c'è bisogno che lo stia a dire ai Giudici d'Appello, però, insomma, voglio dire, ecco, mi premeva che questo aspetto fosse chiaro - no? - o quantomeno fosse, diciamo, esposto - chiaro lo era a prescindere dalle mie parole, che magari sono anche meno chiare - quantomeno fosse esposto. E cioè a dire, il 603, che evidentemente richiama sostantivi che individuano, diciamo, degli aspetti, come dire, di assoluta eccezionalità, perché fa riferimento appunto al carattere indispensabile, al carattere eccezionale di questo strumento. Per cui, ecco, in realtà, quando ho ragionato sulle richieste che ho letto, e poi su quelle che stamani ancor più ho ascoltato, mi sono posto il problema del fatto che evidentemente, rispetto a queste richieste, in effetti nessuna perenzione in realtà possa esservi per la Corte, a prescindere dal fatto che si tratti di richieste magari già svolte, non svolte e quant'altro, perché in realtà si tratta, in buona sostanza, di suggerimenti che le parti propongono alla Corte, la quale evidentemente, in quella logica di riapertura molto attenta, molto gradata - no? - secondo quella filosofia processuale per cui più che ci si approssima al risultato e meno che c'è da aprire, cioè meno c'è da considerare - no? - rispetto a quello che si è già acquisito in termini di prova. Ricordo la vicenda, diciamo, che ci occupò tanti anni fa:

l'annullamento in Cassazione della sentenza nei confronti di Pacciani, per esempio, dove la Corte aveva, diciamo, in Appello respinto la riapertura richiesta dal Pubblico Ministero per introdurre testi nuovi, perché in quel momento, essendo una situazione ancora molto, molto embrionale, quei testi erano stati indicati dalla Procura come Alfa, Beta, Gamma e Delta - ricorderete questa situazione - talmente embrionale che uno di quei testi poi fu condannato in via definitiva come correo degli omicidi, quindi evidentemente la questione era molto embrionale. Però la Cassazione annullò quella sentenza, perché disse che quando ci si approssima... anche la discussione può essere interrotta secondo un principio di assoluta rilevanza, però nell'annullare quella sentenza, che poi è rimasto un caposaldo, disse anche che nel momento in cui ci si approssima alle conclusioni certamente il binario nel quale incanalarsi si restringe sempre di più, l'imbuto si fa sempre più stretto. Questo non è un ragionamento che chiude sul piano formale la porta a qualsiasi riapertura; è solo per dire che nel momento in cui si ragiona di una riapertura bisogna sempre aver chiaro un dato: che probabilmente molte delle cose sulle quali si chiede la riapertura sono in realtà letture, diciamo controverse, ritenute controverse dalle parti, rispetto a dati che il processo già possiede, e quindi nel momento in cui si va a ragionare di una

riapertura, e lo dico, come direbbe l'Avvocato di periferia, a me stesso, in realtà lo segnalo alla Corte in questo senso, ecco, ogni volta che si ragiona di una riapertura, rispetto ad una questione che possa non essere, come dire, di garbo rispetto alle valutazioni della parte, andiamo a vedere se per caso quegli elementi già esistono agli atti, perché se esistono, in qualche misura, certamente più che questione di riapertura è questione di rilettura di ciò che già c'è. E noi ci facciamo ovviamente carico, come parte pubblica, di doverci confrontare con un tema processuale che evidentemente il nostro avversario di parte privata ritiene assolutamente - come dire - contrastante nella nostra... rispetto alla nostra interpretazione. Ma riaprire comunque sia - no? - solo ai fini di rivedere e riconsiderare, questo mi pare che non sia né nella logica né nello spirito del sistema, proprio perché, evidentemente, esula, questo tipo di riapertura, da quell'idea di eccezionalità, da quell'idea - come dire - di indispensabilità, che poi è la Corte che deve ritenere, evidentemente. Ecco perché dicevo che non c'è mai perenzione, perché si tratta di suggerire alla Corte di riflettere su un punto, nella speranza, nella prospettiva, nell'aspettativa che la Corte ritenga quel punto essenziale. Questo, dicevo dianzi, non è un ragionamento che serve a tagliare in radice la

plausibilità della riapertura così come richiesta, per l'amor del Cielo. Almeno, voglio dire, neanche nella mia prospettiva, figuriamoci... voglio dire, diciamo nella prospettiva delle mie richieste. Però, ecco, è un ragionamento che umilmente consegno alla Corte nella idea che, appunto, nel momento in cui una vicenda, voglio dire, si presta, nella prospettiva difensiva, ad una complessiva rilettura, probabilmente per la maggior parte di questi casi siamo di fronte a situazioni già risolte, già definite, in un certo modo, in un modo che magari può non essere gradito, e quindi questa ansia di ricerca della verità ci fa richiedere cose che rispetto agli atti processuali sono già dimostrate, ovviamente dimostrate in un certo modo, in un modo che sarà oggetto di discussione, ma questo non significa, non contraddice l'idea, voglio dire, che quel fatto sia in qualche modo già preso in considerazione.

Per esempio, mi riferisco alle richieste di testimoniale - no? - che a quanto ho sentito poi sono quelle che sono state stamani meno - come dire - oggetto di riflessione supplementare. Ecco, in quelle richieste di testimoniale, in quelle richieste di testimoniale io vedo sostanzialmente una cosa che ho qui scritto in questo appunto, sono dieci paginette, più quelle manoscritte di stamani, sulle osservazioni nuove dell'Avvocatessa Bongiorno, che fronteggiano appunto le quattrocento circa

pagine, diciamo, delle deduzioni scritte dei difensori. Ecco, mi sembra che complessivamente queste richieste di nuove prove testimoniali in definitiva - come dire - assolvano a un'esigenza che è quella di arrivare a un tentativo di chiarificazione supplementare, ecco, di quelle che sono le cose che le parti hanno già detto... le parti... che i testimoni hanno già detto nella pienezza del contraddittorio, e quindi in una situazione che cioè in definitiva garantisce noi e garantisce voi del fatto che si tratta di soggetti rispetto ai quali, diciamo, più nulla è da chiedere, con riferimento a ciò che hanno già detto. Ovviamente, tutti sono portatori di un determinato dato processuale, che certamente all'interno del processo ha una propria collocazione, per cui tutti meritano di essere - come dire - riesaminati, ma sul piano non del loro esame dibattimentale, ma riesaminati sul piano della qualità del loro dire - no? - che è quello che poi il Presidente ha ricordato, quando da ultimo ha segnalato quelle che sono le prerogative, diciamo le indicazioni, i dettami della Cassazione, la massima di questa sentenza di rinvio, cioè a dire: riconsiderate la conducente degli elementi indiziari alla luce di una maggiore aderenza a quello che viene chiamato appunto il dato inferenziale rispetto anche a tutte le emergenze del fatto. Questo andrà rifatto. Andrà rifatto, che so io, per i nomi che sappiamo, che sono nel

processo, del testimoniale più e più volte compulsato. Ma questo non significa che debbano essere risentiti. Diciamo, sono dati, da questo punto di vista, che hanno - come dire - scarso rilievo, scarso significato, a mio parere, nel senso che - voglio dire - la Romanelli è stata a lungo sentita all'udienza del 07 di febbraio del 2009, i vari Rosignoli e Ceccarelli, cioè i così lì, gli edicolanti di Piazza Grimana, sono stati sentiti ampiamente all'udienza del 19 e del 23 giugno, salvo se altro; le ragazze inglesi, il 13 di febbraio, una addirittura ha mandato anche una deposizione scritta dall'Inghilterra il 04 di novembre. Quindi mi pare che da questo punto di vista, diciamo, ecco, queste esigenze di chiarificazione supplementare che si richiedono ai testi siano esigenze - come dire - che non hanno un supporto, diciamo, di quella essenzialità, di quella rilevanza, di quel carattere appunto di eccezionalità che si chiede. Si tratta in qualche misura... poi tutto il pacchetto, mi stavo dimenticando, il pacchetto Quintavalle, Chiriboga, l'altra dipendente, l'ispettore, quella cosa che insomma sta tutta insieme, no? Anche lì c'è da porsi un problema di rilevanza, c'è da porsi un problema - diciamo così - di valutazione della qualità di questo prodotto probatorio, quanto sia indiziante quel dato, ma gli elementi per consentire alla Corte questa valutazione, evidentemente con le avvertenze della Cassazione, che

sono avvertenze diciamo censorie rispetto al modo ritenuto del tutto inadeguato rispetto alla Corte viciniore di Perugia, alla Corte d'Appello viciniore di Perugia, ecco, questi elementi, dicevo, già esistono, cioè non c'è un elemento che debba in qualche modo arricchire questo scenario. Quindi mi sembra che da questo punto di vista, ecco, tutto il quadro degli elementi di prova dichiarativa possa in qualche misura finire per essere ricondotto ad un discorso che in definitiva è quello che ho detto.

Un ultimo ragionamento, un ultimo ragionamento per quanto riguarda la posizione un po' speciale del coimputato, del Guede, no? Questo soggetto, di cui evidentemente si parla parecchio nelle carte processuali, per le ragioni che sono abbastanza ovvie, ecco, io credo che - diciamo - un nuovo esame di questo Guede sconti anzitutto la preclusione del 197 quarto comma, nel senso che evidentemente, diciamo, costui è il soggetto che ha già manifestato le proprie intenzioni dal punto di vista della posizione processuale, l'ha già fatto, quindi non può evidentemente tornare a bomba. Marginalmente mi vien fatto di sottolineare, ecco, di dire una parola, francamente, sulla bacchettatura forte che su questo argomento la Cassazione fa alla Corte d'Appello di Perugia, che evidentemente trae argomento di inaffidabilità del Guede dall'esercizio di quello che non

è altro che un suo diritto, che egli ha evidentemente già manifestato e già consumato. Quindi, diciamo, da questo punto di vista sono certamente contrario a questa richiesta, ma, ripeto, non contrario in via di principio, contrario proprio in relazione anche alla preclusione che si è venuta formando. Anche qui, è evidente che poi comunque c'è stata una presenza dibattimentale, che è quella che la Corte poi di Cassazione sottolinea dicendo: fu chiamato invece per rispondere su altro - e cioè sulla famosa lettera inviata, eccetera, eccetera - e rispose in un certo modo, precisando anche, nel contraddittorio - perché poi la domanda che la Corte, diciamo così, sottolinea, viene da un difensore - e quindi nel contraddittorio su quell'argomento fu sentito. E le parti non intesero evidentemente approfondire di più. Quello è il dato. E quel dato rimane, è incartato. Poi, voglio dire, si tratta, diciamo così, di valutarlo, di apprezzarlo, ma non è che - come dire... come posso dire - siccome quel dato non piace, allora magari, ecco, chiediamo di risentire Guede. Non è questo il meccanismo, nel senso che non si può ritenere rilevante ed essenziale sentire Guede semplicemente perché si è - come dire - avvalso di una sua facoltà legittima. Poi ha mandato un... ha parlato con uno, con quella forma della chat, eccetera, eccetera, e poi è venuto in dibattimento a dire alcune cose. Ecco, io credo che non si possa ritenere che

questo crei un meccanismo tale per cui sia essenziale risentirlo. Mi parrebbe che, diciamo... non dico altro, perché mi sembra, insomma, di non avere che da confermare questo taglio che ho inteso dare alla mia... al mio parere poi, perché le richieste... le richieste le farò dopo, ma sono anche molto sgonfiate, perché sento che su una di queste richieste c'è un'assoluta identità di vedute, quindi, insomma, ci sarà veramente da dire poco. Poi, per quanto invece riguarda, diciamo così, la parte più strettamente pertinente agli elementi non dichiarativi, ma agli elementi scientifici, gli elementi di analisi scientifica, qui il discorso si fa un pochino più complesso dal punto di vista dei tempi, ma prometto assoluta brevità. Solo che è più articolato il richiamo, ci sono tanti riferimenti, alcune cose sono state - come dire - indicate oggi, ed effettivamente richiedono... perché in un processo ampio... ora non è che noi siamo, come dire, impreparati al processo ampio, però ci poniamo sempre il problema. In un processo ampio poi, nelle pagine degli atti processuali, magari ci sono risposte a cose che si propongono in udienza in un certo modo e che poi magari possono avere, all'interno delle carte, già una loro risposta. E questo riguarda anche, diciamo così, le richieste che ho letto e di cui poi ho sentito stamani l'integrazione. Devo dire che per numerose di queste richieste in definitiva si tratta - e mi riferisco

essenzialmente a quelle già presentate per iscritto dalla difesa Sollecito, con largo anticipo rispetto all'udienza odierna - si tratta sostanzialmente, diciamo, di una sollecitazione già svolta in grado d'appello, nei confronti della Corte di Perugia, che poi trovò, sul piano della discussione e sul piano dell'argomentazione, ampio spazio in questa udienza del 18 di dicembre del 2010, nella quale molti di questi aspetti - voi se andrete a vedere quell'udienza lo troverete - furono ampiamente valutati ed apprezzati, ampiamente valutati ed apprezzati. Ecco, e quindi con questa avvertenza vado rapidissimamente a prendere in considerazione tutti questi temi, che erano già sette o otto, e che oggi sono diventati, con quelli di oggi, una quindicina, e quindi è chiaro che, insomma, di fronte a quindici richieste, per quanto uno cerchi di essere - come dire - nello spirito ovviamente di sintesi che il Presidente ha indicato e suggerito, bisogna pur, diciamo, dire qualcosa, per non apparire, così, estemporaneo o stravagante. E quindi, ecco, abbiamo... alcune cose poi sono state, come dire, riprese stamane e quindi evidentemente... però facevano già parte della precedente richiesta; altre sono, diciamo così, inediti. Per esempio, ho letto di una perizia audiometrica, con anche acquisizione di materiale estratto da Internet a proposito di un lavoro fatto credo da un investigatore privato o quant'altro, sulla

possibilità di riscontrare la fattibilità in concreto del cosiddetto "urlo lacerante". Ora, diciamo, è evidente che il problema dell'urlo lacerante si pone nei termini che il difensore ha detto, e cioè: io credo che la persona che ha fatto questa affermazione sia non credibile e quindi in questo senso ho le mie brave perplessità. Va bene, diciamo, questo può essere - come dire - il binario dentro al quale il ragionamento va posto. Ma da questo a poter ritenere che un accertamento peritale, che evidentemente dovrebbe essere un accertamento peritale che dovrebbe ripercorrere, diciamo, le condizioni di contesto, le condizioni spazio-temporali, cioè tutte cose che evidentemente sono difficilmente ricostruibili in termini peritali... perché una cosa anzi la voglio dire, aprendo una parentesi: diciamo, in questi accertamenti, di cui si chiede sempre la rinnovazione, la puntualizzazione, la verifica, anche delle cose che poi stamane ho sentito circa la possibilità di valutare in astratto, o comunque in linea generale, il livello - come dire - di tolleranza di una certa contaminazione dei luoghi... ecco, arriva poi il momento in cui, rispetto al dato processuale, che è quel che è, poi il Giudice fa la sua valutazione. Evidentemente il Giudice, la cui sentenza è stata annullata, e che quindi non l'ha eseguito, ha fatto una serie di valutazioni che la Cassazione ha ritenuto errate, non perché mancasse un

segmento, diciamo, di approfondimento peritale. Per niente. Ha ritenuto che, alla luce di quegli elementi, il ragionamento, quale che ne sia l'esito finale, che può essere o S o N, o bianco o nero, fosse stato fatto in modo improprio. Questo è il problema. Ora, rispetto a un ragionamento fatto in modo improprio, che la Corte di Firenze deve correggere, voglio dire, il segmento peritale, diciamo, difficilmente può condurre a una sorta di completamento del fatto, che, ripeto, ha quelle caratteristiche, che - diciamo - questa situazione evidenzia. E magari ora, quando vado sui singoli punti, proverò a dirlo. Per esempio, quello dell'urlo lacerante. Esiste il dato di prova. Si tratta di confrontarsi con questo dato di prova e verificare quanto appaia o meno, diciamo, sostenibile, quanto appaia conducente, se gli elementi che lo compongono, diciamo, individuano un giudizio di plausibilità di questo dato, e su quello confrontarsi. Surrogare il dato di prova testimoniale dall'accertamento peritale mi appare sinceramente improprio.

Lo stesso vale per la perizia antropometrica per un soggetto che, vestito di giubbotto, esce di spalle da un determinato parcheggio, che, diciamo, quale che ne sia poi l'esito di una perizia del genere, credo che a nulla ci può servire, nulla ci può giovare, perché non è che un riferimento di altezza, di complessione fisica di una

persona che c'ha un cappello in testa - mi pare, perché poi, insomma, magari sono tanti gli elementi - ma sicuramente un giubbotto addosso, perché essendo inverno c'aveva il giubbotto, che se ne esce da un parcheggio, che è preso di spalle, evidentemente, diciamo, sul piano magari suggestivo può avere una conducenza, ma sul piano della prova secondo me non l'ha.

Poi c'è, ecco, questo, tutto - diciamo - il tema del tentato furto - no? - che involge una serie di considerazioni, rispetto al quale poi si induce come teste, come dire, a nuovo esame, anche qui a nuova rilettura di ciò che ha già detto, scritto e anche sviluppato attraverso un accertamento di tipo tecnico, eccetera, il consulente tecnico della difesa, tale maresciallo Pasquali. Ecco, allora è evidente che, anche qui, c'è già, diciamo... voglio dire, il maresciallo Pasquali ha già argomentato, ha già svolto un suo apprezzato elaborato tecnico, ha già spiegato, ha già depositato. Quindi, voglio dire, non ci sono ragioni per le quali questo aspetto debba essere riconsiderato, non c'è nessun motivo per cui si debba ritornare su quello che egli ha detto. Voglio dire, se è rimasto l'equivoco del fatto che lui magari non abbia considerato aperte o chiuse le serrande... le serrande... come si chiamano... le persiane nel momento in cui veniva lanciata l'ipotetica pietra, è un problema che il processo ha già

incardinato, rispetto al quale quindi un di più non mi pare che sia il caso di fare.

Si vorrebbe sottoporre ad analisi la pietra. Era un dato nuovo, che non compariva nelle vecchie cose. Io, diciamo, dagli elementi così scarni che ho potuto rimestare dentro a questo computer, che per fortuna, insomma, in qualche modo è abbastanza fedele, ho più o meno visto - salvo il vero, ma la Corte ha tutto il tempo e il modo - che in effetti si trattava di un tipo di pietra che suggeriva scarsi approfondimenti di quel tipo e, se non ho letto male, mi pare, se non ho letto male, mi pare che sia un accertamento che fu fatto proprio nel contraddittorio col consulente di parte, che dette lui per primo il suggerimento di fare questo tipo di intervento. Quindi... ma la Corte lo vedrà, ecco, io non ho la pretesa ora, per un discorso che è stato fatto un quarto d'ora fa, venti minuti fa, e che io devo in qualche modo imbastire così a caldo, non ho la pretesa di essere preciso, perché non potrei esserlo, obiettivamente. Quindi mi accontento di dire che - come dire - da una spappolata veloce ne viene fuori che questo discorso sarebbe, insomma, in qualche modo già risolto in atti. Poi la Corte vedrà se è vero o non è vero. Aggiungo anche, sempre su questo terreno molto arato del tentato furto, che effettivamente vedo oggi spuntare, per la prima volta direi rispetto a tutto il pregresso, questa richiesta inedita di vedere se un

ragazzo agile possa effettivamente salire questa parete. Ora, diciamo, ecco, gli elementi per fare questo tipo di valutazione, a parere del Procuratore Generale, esistono già in atti, non c'è bisogno... di andare a cercare chi, poi? Un ipotetico clone del nostro Rudy? Non certo uno atletico qualsiasi. Ma poi, voglio dire, rispetto ad una cosa che francamente appare quanto mai, come dire, improbabile e suscettibile di essere valutata nella sua credibilità, nella sua possibilità, dagli elementi che ci sono. Voglio dire, il posto è fotografato, è visto, è fatto, quindi non si tratta di provare a vedere se per caso c'è uno che sa salire, anche perché... ecco, per dire, quando leggo... diciamo, mi pare che sia così, che l'altezza è di circa 3,50 quando, voglio dire, tutti sappiamo che è 3,78; quindi, se "circa 3,50" vuol dire magari anche 3,40, è evidente che già siamo in una logica un po' così, approssimativa, che inficia in sé anche il tipo di richiesta, nel senso, se io so che... è 3,78? Perfetto. Se io so che è 3,78 e leggo "circa 3,50", già nella richiesta trovo il germe dell'equivoco al quale l'istanza, diciamo così, si... rispetto al quale l'istanza... sul quale l'istanza è tarata.

Poi, poi vedo appunto una richiesta dell'acquisizione delle foto delle mani di Sollecito, perché - dice - visto che si mangiava le unghie, è plausibile che possa aver toccato altre cose, se effettivamente era lui. Un dato,

diciamo, dal punto di vista del rilievo un po' congetturale, mi si perdoni, nel senso che il dato è quello di questo rintraccio. Non ce n'è di più. Il fatto che non ce ne sia di più non significa che non possa aver toccato altre... non è che tutte le volte che uno tocca per forza di cose lascia; se così fosse si scoprirebbero tutti gli omicidi del mondo in tre quarti d'ora, evidentemente, no? Invece è proprio la necessità di andare, come dire, all'accertamento di quel poco che c'è che rende l'indagine per omicidio un po' complessa, no? Perché se ogni omicidio fosse fotografabile, come dire, come una... insomma, se tutto si trovasse, insomma, diventerebbe veramente... veramente semplice risolvere.

E lo stesso ragionamento vale per altri due aspetti, che sono nelle carte attraverso acquisizioni e accertamenti di Polizia, eccetera, eccetera, e anche accertamenti peritali, e che - diciamo così - non mi paiono suscettibili di ulteriori approfondimenti. Uno è il discorso dei cellulari, su cui magari però vorrei tornare tra un momento, e l'altro è quello invece di cui posso più agevolmente dire, quello relativo all'orario della morte, nel senso che non c'è dubbio, non c'è dubbio che questo aspetto, dal punto di vista degli approfondimenti medico-legali, ha nel fascicolo una raccolta di opinioni, di pareri e di valutazioni, eccetera, eccetera, che è quanto mai variegata. Quindi la Corte è nelle condizioni

di orientarsi tra una - come dire - varietà di posizioni, ovviamente, diciamo, rispetto alle quali immaginare che possa esservi un sesto, settimo, ottavo perito che in qualche modo possa fare, come dire, una sorta di sintesi ragionata di tutto, mi pare che sia non dico abbastanza illusorio, allora andrebbe diciamo bene dire "beh, per quanto illusorio, come dire, non escludiamo che"... no, è proprio secondo me vietato, nel senso che nel momento in cui ho tutta una serie di opinioni, che mi rappresentano il fatto nella loro completezza, non ho la possibilità di ritenere che ci sia un qualcosa di eccezionalmente rilevante da far sì che questo... che questa completezza vada superata con una sintesi. Non è questa, secondo me, la eccezionalità, la rilevanza e l'indispensabilità che è indicata nel 603 e nel 627.

Poi si ragiona, si fa riferimento al computer. Ecco, io devo dire questo: che per quanto riguarda il computer mi pare che anche qui l'idea di richiedere una nuova perizia, quando il tema è stato... come dire, è un campo totalmente arato questo, dal punto di vista - diciamo così - delle indicazioni che... se fosse evidentemente, come dire, accertato che il computer è prova certa dell'alibi, allora non saremmo neanche qui dentro evidentemente, no? Quindi ci sono indicatori totalmente diversi rispetto a quelli che ho ascoltato, in atti. Diciamo, per semplicità, perché - ripeto - non voglio

discutere il processo, per semplicità dico che si tratta in sostanza del recupero della consulenza del dottor D'Ambrosio, che voi avete in atti, che io ho letto, rispetto alla quale esistono controdeduzioni della Polizia Postale che richiamano tutta una serie di problematiche, cioè in un primo momento il fatto che il gestore della linea Fastweb aveva... come dire, archiviava tutti i dati notturni e quindi ha in qualche modo precisato quali erano le effettive connessioni che si erano verificate, tutte connessioni ritenute evidentemente automatiche e quant'altro. Poi, diciamo, questo discorso si è in qualche modo, secondo il consulente, si è in qualche modo arretrato sulla possibilità che comunque niente risultava effettivamente visto o scritto, secondo le risultanze, diciamo, che noi patrociniamo, certamente, ma anche, diciamo, nella consulenza D'Ambrosio emerge un dato che comunque potrebbe non essere implausibile, un tocchettare della tastiera. Anche questo è un dato analizzato e che ha già nelle carte una posizione, come dire, ben definita, nel senso che il consulente la vede in un certo modo e, diciamo, il contributo dell'indagine offre una lettura diversa. E su questo la Corte si orienterà, ecco, quindi non ci sono le condizioni perché una cosa del genere debba essere sottoposta a nuova perizia. Vi erano poi le cose delle quali tanto si è parlato, la connessione

"Naruto", "Samba", "Stardust" e cose. Diciamo che sono, come dire, oggetto di ampia... di ampio dibattito, diciamo, istruttorio, che quindi non hanno le caratteristiche per dover essere sottoposte a nuova perizia. Se, come ho ascoltato, tutto questo vorrà dire che c'è un alibi blindato che va dalle-alle ne prenderemo atto, e quindi, diciamo, concluderemo in questo senso. Però, voglio dire, gli elementi per fare questo tipo di riflessione, diciamo, il fascicolo già li contiene, a parere del Procuratore Generale.

Ecco, lo stesso vale... lo stesso vale anche per gli aspetti delle connessioni del cellulare. Anche su questo, diciamo, non è tema - a me pare - di perizia, nel senso che esistono già gli elementi di rilevazione, nel senso esiste quel tentativo di effettuare questo contatto con la segreteria telefonica, che poi non dà questo risultato particolare; esiste il richiamo alla banca Abbey, che per l'appunto è la prima, e che poi, a quanto risulterebbe, nella rubrica non è nemmeno indicata col numero del prefisso internazionale, lo 00...

ASS. BOSCHI - + 44.

P. M. - ...+44, 0044. Ecco, quindi effettivamente questi elementi sono già presenti. La Corte, diciamo, trarrà da questi elementi un convincimento. Certamente ne trarrà un convincimento che dovrà seguire quei binari che la Cassazione ha indicato, rispetto - voglio dire - a un

modo di trattare la materia dell'indizio che è risultato certamente non adeguato alla bisogna rispetto al Collegio che ha trattato la questione in sede d'Appello in quel di Perugia. Ecco, quindi tutto questo è la materia che... io mi rendo conto che l'insieme è piuttosto - come posso dire - un po' raffazzonato, però segue un binario, ecco, segue il binario di invitare la... cioè, diciamo così, di richiedere alla Corte di mantenersi, ecco, nei paletti, diciamo, del 603 e del 627.

Ecco, poi c'è tutto il tema - come dire - genetico, che lascio in fondo non per un fatto di rilevanza particolare e così, ma perché in qualche modo poi si lega anche a quell'altro aspetto che pensavo di dover trattare in un certo modo, ma che a questo punto semplificherò, in considerazione, diciamo, del fatto che anche mi pare tutte le parti si sono rese - come dire - si sono dette interessate a questo supplemento. Per quanto riguarda le questioni diciamo di tipo genetico, ce ne sono alcune che sono state già sviluppate nella istanza scritta...

(squilla un cellulare tra il pubblico in aula)

P. M. - Sì, ho capito che... che devo sveltire, però ora addirittura la carica del Quinto Cavalleggeri mi sembra un pochetto... se era una mossa del Presidente, io devo dire che...

PRESIDENTE - Sì, io qui ho un tasto qui sotto e l'accendo per disturbare.

P. M. - Devo dire che il messaggio mi è arrivato forte e chiaro.

PRESIDENTE - No...

P. M. - Forte e chiaro. Vengo rapidamente al punto, vengo rapidamente al punto. Allora, dicevo, alcune cose sono... già erano state scritte e altre sono state introdotte stamane. Per quanto riguarda le richieste scritte, diciamo che fondamentalmente si sollecita... si sollecita... si indica una richiesta di accertamento peritale, diciamo, sul possibile residuo di materiale ancora a suo tempo estratto dal cosiddetto, possiamo dire, perché poi, insomma, è un termine convenzionale, dal cosiddetto "gancetto". Devo fare due osservazioni da questo punto di vista, al di là che poi il tema è ripreso anche nelle considerazioni orali di stamani, devo fare due considerazioni. La prima è che a me pare che anche qui, in realtà, diciamo, si tratti in definitiva di misurarsi con un risultato, che è quello a suo tempo ottenuto, che può porre, diciamo, problemi dal punto di vista del gioco delle parti, e delle valutazioni che poi il Giudice deve farne, su un piano che è un piano sostanzialmente di lettura del dato, non è un piano di metodica e quant'altro, tant'è che poi anche stamattina abbiamo visto che l'ottanta per cento dell'attenzione del difensore è stato portato sul problema della contaminazione, che è problema diverso, ovviamente,

dall'analisi. Allora io credo, ecco, che questo aspetto di lettura del dato, diciamo, non suggerisca l'opportunità di un ulteriore approfondimento, perché quelle letture ci sono, quegli aspetti sono stati compulsati come nessun altro, credo, nel processo, contraddetti, insomma con un contraddittorio quanto più fecondo possibile; quegli elementi esistono agli atti e quindi a me pare che, ecco, riproporne, diciamo così, un approfondimento, che sia un approfondimento di rilettura, alla fine costituisca in qualche modo un rifare, ecco, una cosa che già c'è. E in questo senso diciamo che anche la lettura del... la nuova lettura dei picchi - va bene? - di cui stamattina si è parlato, diciamo, nella prolusione orale, alla luce del fatto che siamo dentro, chiaramente, ad un contributo misto, sconta quelle problematiche che - come dire - i periti hanno già evidenziato e che mi sembrerebbero problematiche che i periti in qualche modo hanno diciamo già spiegato, ognuno col proprio livello di credibilità, rispetto ovviamente alla valutazione che la Corte ne dovrà fare. E quindi, da questo punto di vista, mi sembra che la possibilità di sottoporre a nuovo esame il quantitativo che, eventualmente, io non lo so, ma eventualmente possa essere residuo, mi sembra proprio che sia un elemento - come dire - non coerente rispetto all'esame che già è stato fatto a suo tempo. Devo dire anche un'altra cosa:

che la ragione per cui oggi si va a riscoprire magari gli altarini di vecchi processi per omicidio, magari archiviati, contro ignoti, eccetera, perché c'è di mezzo il Dna, sta nel fatto che - questa è cosa, diciamo, che conosciamo anche per esperienza corrente, per esperienza di lavoro, insomma, no? - che il Dna che rimane *in situ*, diciamo laddove è posato, è un Dna che evidentemente può essere estratto anche con tutta calma, no? Insomma - un caso personale - io, applicato in una Procura del Distretto, ho riaperto un fatto di circa ventidue anni fa perché ho trovato dei reperti che meritavano una certa attenzione. Ma l'ho fatto perché ho lavorato... sto lavorando sui reperti, non sul Dna estratto, diciamo, quando magari probabilmente queste procedure manco erano conosciute, cioè ventitre anni fa, ecco. Diverso è il Dna che invece si ha estratto, perché nel momento in cui il Dna è estratto, il fatto che si utilizzi spesso anche - ha visto - la formula sbrigativa dell'incidente probatorio, dipende proprio, diciamo, dal carattere di degradabilità estrema che questo prodotto possiede. Questo, ripeto, io, insomma, non è che ho grandi competenze però, avendone riaperto un paio di questi cosiddetti "casi freddi", un pochino mi sono dovuto, anche non volendo, esercitare su questi temi, e quindi, ecco, ho capito questo, insomma, che il Dna estratto... Quindi, ora, riconsiderare un Dna che ovviamente dovrebbe

essere, diciamo, estratto anni, anni e anni fa, quello del gancetto de quo, ecco, mi sembra proprio che sia anche, diciamo, insuscettibile, ecco, di qualsivoglia utilizzo sul piano pratico. Quindi è proprio un approfondimento che ha anche questi margini di contraddittorietà, ecco, al di là poi del fatto - ripeto - che comunque quell'accertamento è stato svolto, ha dato quegli esiti e, diciamo, le risultanze sono - come dire - suscettibili di essere apprezzate dalla Corte. Per quanto riguarda poi la vicenda del gancetto, ma più in generale, ecco, le sollecitazioni difensive di stamane, ecco, mi pare che... mi pare che si possa dire questo: che, diciamo, la perizia sulla possibilità di pulitura selettiva mi sembra che sconti un profilo di astrattezza e genericità nel momento in cui la si conferisce, nel senso che certamente, diciamo, se noi dobbiamo confrontarci - e processualmente dobbiamo farlo - con lo stato dei fatti, e se noi, diciamo, nella nostra prospettazione dovessimo accedere all'idea che quello è un luogo in qualche modo contaminato *post factum*, evidentemente la lettura degli elementi che quella situazione propone vanno letti sulla base di questa avvertenza, altrimenti il dato resta un dato - come dire - un po' appeso, no? Poi, nel merito non voglio entrare, cioè stare magari a distinguere questa invasione di questi due metri e venti, di questi 2,20 metri quadri,

che avrebbe fatto il Guede rispetto alla presenza degli altri, effettivamente poi può meritare una qualche riflessione in fatto, però, diciamo, ora non è un elemento che voglio affrontare, perché è un'anticipazione di discussione, però non c'è dubbio che, ecco, come dire, il dato non può essere smentito da una valutazione peritale qual è quella che - almeno secondo me ovviamente - qual è quella che si prospetta.

Lo stesso vale per questo concetto della contaminazione. Certamente non si discute della individuazione successiva di questo elemento. E' capitato come poteva capitare anche in un altro contesto, che un elemento venga fuori in un tempo successivo. Si tratta di vedere se, alla luce degli elementi di fatto che il dato propone, alla luce del contesto nel quale il dato va inserito, quel rintraccio successivo ne infici le conclusioni, oppure se queste conclusioni, ammesso che siano - diciamo - quelle che a suo tempo la Procura della Repubblica ritenne di individuare, siano conclusioni che abbiano una loro plausibilità e una loro tenuta dal punto di vista della prova. E questo aspetto, a me pare, non si risolve - come dire - valutando quale può essere il grado di contaminabilità accettabile oppure il grado di contaminabilità... di non contaminazione che in astratto è necessario, nel senso che non mi sembra che anche questo possa essere oggetto di accertamento peritale. C'è

da fare una valutazione in punto di rilevanza probatoria di un dato che emerge in quel momento e con quelle modalità. Le parti faranno le loro considerazioni, diranno - diciamo - ciò che ritengono. Se il dato non è probante, vorrà dire che prenderemo atto, se ci convinciamo, che non è probante. Se invece riteniamo che il dato continui, proprio in base ai riscontri e agli accertamenti fatti, a ritenere che debba essere probante, allora evidentemente riterremo che è probante anche a prescindere dal fatto di essere stato trovato un mese dopo. Questo mi sembrerebbe il problema. Che non è, ripeto, non è risolvibile attraverso questo approfondimento - come dire - che mi pare più di contorno che di sostanza. Non mi pare essenziale dover sapere da un tecnico, quale che possa essere, qual è il livello di contaminabilità che in astratto un certo luogo deve o non deve avere perché quel dato sia utilizzabile. Credo che il tecnico mi dirà: "Analizzo il dato, lo contestualizzo, se vedo che in concreto" - in concreto - "ci sono state delle condizioni di contaminazione, allora non ne tengo conto". Ma questo lo fa anche il Pubblico Ministero, non c'è bisogno che venga il perito a dircelo.

Lo stesso la lettura degli elettroferogrammi. Lo dicevo dianzi, mi pare che sia un campo arato, nel senso che, insomma, io non è che c'ho capito tanto in questa materia, però c'ho rimesso le ferie ma alla fine sono

arrivato all'udienza di oggi che una certa idea del tema ce l'ho e quindi questo, che certamente è insufficiente dal punto di vista - come dire - della conducenza del risultato, a me non mi consente di orientarmi in modo preciso tra diverse opzioni di cui ho... che ho letto. E mi sembra che queste letture, voglio dire, siano già state fatte in un certo modo, al di là che poi noi abbiamo questa perizia in grado di appello, che certamente residua, che certamente esiste e della quale magari mi permetterò di parlare tra un secondo, quando accennerò all'istanza che invece devo introdurre come parte pubblica.

Anche l'accertamento sul fatto che si tratti presumibilmente o meno di cellule derivate da sfaldamenti, eccetera, io da quel poco che ho letto mi sembra che il dato in quanto tale non sia desumibile, nel senso che si possono individuare altri profili con chiarezza, se è sangue, se è sperma, se è saliva, ma tolti questi elementi il resto non si accerta. Allora, insomma, è chiaro che quando si fa un accertamento di questo tipo diventa prevalente, specialmente se siamo a ragionare di situazioni marginali, difficili; se fossimo su un quantitativo fecondo, come loro dicono, "un buon profilo", ecco, se fossimo a parlare... allora evidentemente non si starebbe qui - come dire - a giocare di fioretto; siamo a ragionare su cose complesse, che

però hanno una lettura - come dire - univoca e chiare, almeno dal mio punto di vista, allo stato, e quindi dico, l'accertamento, l'accertamento che è da fare, riguarda evidentemente il fatto che sia Dna, ecco. Che poi ci interessi sapere di più, se è possibile si fa, se si ritiene che sia meglio arrivare a rispondere alla domanda "è Dna o non è Dna", io direi che la cosa importante è sapere quando si può fare un accertamento sul Dna, al di là della matrice di questo Dna, che peraltro, quando si riferisce a cellule e così... pare che non sia... no pare, l'ho letto, che non sia... che non sia correttamente, diciamo, individuabile la cosa.

Poi questa cosa del *raw data*, ecco, anche qui lavorando di computer, se voi, diciamo, vi portate all'udienza del 06 settembre del 2011, trovate magari l'esposizione che il consulente del Procuratore Generale ha svolto, e credo possa essere sufficientemente esaustiva, anche per spiegare che questi dati sono dati, a quanto si legge, della macchina, che non sono evidentemente dati significativi al fine di arrivare a delle risultanze particolari. Poi mi risulterebbe anche che siano stati... che siano dati offerti e non richiesti, ma questo, voglio dire, fa parte di un'*interna corporis* tutto sommato; se le parti hanno ritenuto di non valorizzare questo dato, io non ho motivo di farlo, perché, diciamo, ritengo irrilevante... insomma, siccome non mi pare rilevante il

dato, mi pare anche poco rilevante star qui a discettare se questi elementi a suo tempo furono messi a disposizione e non utilizzati e oggi invece apprendiamo che sarebbero stati tenuti nascosti. Ma, ripeto, non è questione di prova e quindi non è questione, ovviamente, che interessi approfondire più che tanto. A questa udienza voi potete magari trovare il senso, diciamo, di quello che sto dicendo, meglio esposto dal consulente.

Ecco, direi che in sostanza il mio ragionamento, nella sua confusa capacità di esposizione, sostanzialmente si conclude qua, nel senso che devo ancora alla Corte - e più che altro al difensore che l'ha esposto - un parere, diciamo, giuridico sulla questione di costituzionalità; e poi devo, come dire, sviluppare quelle richieste che in qualche modo nascono dal dettato della sentenza della Corte di Cassazione.

Quanto al parere che devo alla questione di costituzionalità, ecco, io sinceramente tardo a inquadrare il senso di questa questione, nel senso che, al di là di un problema di attualità che può nascere - no? - di rilevanza della questione che può nascere dal fatto che, diciamo, siamo in sede di giudizio di rinvio, e quindi, come dire, la previsione che questo giudizio di rinvio possa ripetersi all'infinito è una previsione, e quindi evidentemente già in quanto previsione rende - come dire - la questione ad oggi priva di qualunque

rilevanza. Ma direi, credo che la questione sia anche, diciamo, manifestamente infondata, oltre che non rilevante nello specifico. Perché manifestamente infondata? Perché il meccanismo del richiamo all'infinito non tiene conto del fatto che, comunque sia, diciamo, il meccanismo processuale è funzionale ad un progressivo approssimarsi ad una tendenziale verità dei fatti - no? - che evidentemente, diciamo, finisce poi per rendere questo meccanismo non più plausibile allorquando ci siano... diciamo, tutti gli elementi siano stati compulsati e nessuna rilettura sia possibile, nel senso che poi alla fine un ricorso che non abbia, come dire, in concreto gli agganci giusti non è un ricorso che rende la questione appesa in eterno, è un ricorso che poi viene dichiarato ovviamente inammissibile. E, insomma, non si può dare in concreto la possibilità che, diciamo, si abbia in questo progredire dei ricorsi rispetto ad un ipotetico arrivo, che è quello di una tendenziale verità dei fatti, si possa avere un riprodursi *ad infinitum*, perché questo vorrebbe dire che in concreto i ricorsi non smuovono mai nessun argomento e quindi suggeriscono sempre la possibilità di nuovi rimbalzi e quant'altro. In realtà così non è e il meccanismo è proprio tarato sull'esigenza di avvertire il Giudice del merito di quali sono i criteri ai quali deve sottoporre la propria valutazione dei fatti, certamente, diciamo, nella

prospettiva, come talvolta è successo, che questo possa... che questa questione possa non essere definitiva, nel senso che magari possa esserci un successivo passaggio. Ma questo non altera, secondo me... diciamo, è troppo prevalente questa esigenza, per ritenerla in qualche modo comparabile alla necessità che una persona debba avere, in tempi più o meno ragionevoli, una soluzione al proprio caso, perché qui non si tratta di una tempistica che procede così, senza un criterio e - per così dire - a ruota libera; è una tempistica che sconta l'esigenza che attraverso il meccanismo del rinvio si realizzi la possibilità di approssimarsi sempre di più alla verità processuale. D'altra parte è il ragionamento che si faceva all'inizio, no? Anche l'eccezionalità - no? - su cui si basa la possibilità del meccanismo di rinvio, anche la rilevanza, anche l'indispensabilità, sono tutti indicatori che in qualche modo rispondono all'esigenza sollevata dall'Avvocato Dalla Vedova. Cioè a dire, il discorso diventa *ad infinitum* se uno interpreta il rinvio come mi sembra in parte di leggere da queste carte, cioè a dire: risentiamo tutti i testimoni, rifacciamo perizie... allora si può, diciamo, "correre il rischio che". Ma, diciamo, l'ordinamento è tarato su un criterio diverso, cioè a dire è tarato su un criterio per cui si riapre l'istruttoria, e quindi si rimettono in gioco argomenti nuovi, solo in occasioni di indispensabilità,

eccezionalità e rilevanza, altrimenti non lo si fa. E allora è chiaro che, stando diciamo sul tracciato che il dato fattuale ha già percorso, diventa poi difficile immaginare anche un *infinitum*, che peraltro, credo, peraltro - e in qualche modo mi permetto, diciamo, di rovesciare l'argomento difensivo - che peraltro ha nella prescrizione un dato di sostanza, cioè a dire quando il legislatore intende che un reato non possa rimanere appeso a vita a un soggetto, sia che questo soggetto venga individuato subito, sia che venga individuato dopo anni, però è il dato della consumazione del reato che fa base, rispetto al quale quindi una prescrizione, che oggi sappiamo essere anche abbastanza breve in numerosi casi, come dire, costituisce sanzione di tutto l'*infinitum* che si possa astrattamente immaginare. E' evidente che quando il reato è il reato di omicidio, questo fatto fa ritenere al legislatore che la vicenda processuale non meriti di essere - come dire - chiusa per un fatto artificiale come è quello della prescrizione del reato, che certamente sconta l'esigenza necessaria che una parte non resti appesa sempre alla propria vicenda processuale, ma tuttavia, diciamo, in fatti di omicidio o di strage, si ritiene prevalente l'interesse pubblico alla ricerca della verità. Quindi a me pare che la questione abbia questo doppio limite, cioè a dire dell'irrilevanza rispetto al caso di specie, e comunque della manifesta

infondatezza per le ragioni che, diciamo, mi sono permesso di introdurre nel processo.

Chiudo con due richieste, che in sostanza finiscono per - in qualche modo - ricalcare le indicazioni date dalla Corte di Cassazione. Non è che sia una... diciamo, che queste richieste siano, come dire, nella logica di una pura e semplice adesione al dato processuale. Sono richieste che invero nascono entrambe da una sollecitazione forte del Procuratore Generale, che mi vedono diciamo concorde, e quindi le faccio mie convintamente. E mi riferisco a questo supplemento di perizia che va fatto su questo Dna estratto in seconda battuta dal coltello sequestrato a casa dell'imputato Sollecito, per il quale ovviamente sul merito di questa cosa, sulle risultanze diciamo di questo accertamento, sulle non risultanze, eccetera, mi riporto alle considerazioni del perito che era stato nominato e che poi quando sarà... Ora, su questo però volevo anche - ecco - fare una piccola chiosa, nel senso che siccome, diciamo... ora poi lo dirò, lo dirò, lo dirò. Quello che volevo innanzitutto dire è che questo aspetto va certamente approfondito. Perché? Per le ragioni stesse, credo, che anche le difese ne suggeriscono l'approfondimento, cioè per andare a vedere - no? - come si dice. E mi sembra, francamente, ecco... diciamo, gli argomenti che mi ero preparato su questo punto in qualche

modo, voglio dire, si attenuano parecchio perché i difensori hanno già manifestato la loro adesione a questo approfondimento. Però, ecco, mi sia permesso, due parole le volevo dire. Intanto, diciamo, proprio perché immaginavo che la questione potesse essere in qualche modo oggetto di un ipotetico confronto, mi ero fatto... mi ero fatto mandare dal professor Giuseppe novelli due righe nelle quali egli, siccome viene citato nell'udienza di Cassazione come, diciamo, avente la paternità di avere affermato che con nuovi strumenti, eccetera, eccetera, quell'accertamento si può tentare, io, ecco, per non lasciare il discorso appeso alla parola che sta dentro ai verbali, ecco, ho preferito chiedere al consulente di prendersi la responsabilità di riscriverlo questo dato, ecco, che comunque sta negli atti. Però, voglio dire, a questo punto non ho neanche motivo di introdurre questa carta, perché... a meno che, insomma, non si ritenga che possa servire, perché egli non fa altro che ribadire - poi lo leggerò - come in definitiva questo accertamento evidentemente già all'epoca fosse fattibile, in relazione ai quantitativi rintracciati, fosse fattibile con le strumentazioni che in quel momento c'erano, eccetera, eccetera. Poi anche lui fa una rilevazione che comunque avrei fatto anche io, e quindi, diciamo, c'è poco da dire sul punto. Però, ecco, la questione la vorrei affrontare anche da un altro aspetto, cioè a dire che

effettivamente, ecco, diciamo, è francamente singolare, ecco, che ci si sia trovati - e questo lo dico, diciamo così, all'interno di una considerazione complessiva che voglio fare di questo contributo - che ci si sia trovati di fronte al problema di dire: ho individuato, ho estratto del materiale che magari è di interesse, a priori ritengo che non sia un materiale su cui valga la pena approfondire, nonostante che da altra parte mi si dica che ci sono strumenti per poter approfondire. Ecco, al di là del merito - no? - anche se questo materiale, diciamo così, avesse chissà quale... non mi sto ponendo il problema; mi sto ponendo, ecco, il problema - come dire - scientifico, dell'attendibilità di un ragionamento di questo genere, che effettivamente, direi, ecco, quando poi leggo... no? Dice: "E' sicuramente censurabile" - dice la Cassazione - "la gestione dell'incarico conferito. Non poteva uno dei componenti del collegio peritale assumersi la responsabilità di autoridursi il mandato ricevuto, mandato che doveva essere condotto senza applicazione(?) di riserve, in piena onestà intellettuale, quindi dando conto dell'eventuale insufficienza del dato e dell'inaffidabilità". Certo, perché può benissimo darsi che il risultato sia totalmente irrilevante, ma "in piena onestà intellettuale", che è una cosa forte da leggersi in una sentenza della Cassazione. La "piena onestà

intellettuale" mi sembra che esprima una valutazione, ecco, che effettivamente... che effettivamente è spiacevole a leggersi. Quindi insisto perché questo accertamento venga svolto, proprio richiamandomi a questo segmento e quindi... a questo segmento argomentativo della Cassazione, e quindi, diciamo, sottolineando però, ecco, che l'idea, diciamo, che il mancato approfondimento possa essere considerato un elemento certo, rispetto ad una... per carità, ad una opzione - no? - ad una opzione scientifica, che è il mai troppo poco citato (parole incomprensibili), cioè non abbiamo chiarito tutto questo. Però, voglio dire, ecco, c'è un momento nel quale magari, diciamo, specialmente per fatti gravi e delicati, una logica di approfondimento possibile forse dovrebbe suggerire comportamenti di tipo diverso. Quindi in sostanza direi che in questa fase, come bene hanno detto i difensori, si tratta sostanzialmente di sanare, ecco, questa carenza, perché tale è, obiettivamente, e quindi, in questa logica di sanatoria anzitutto, evidentemente la richiesta di fare questo approfondimento c'è, ecco. Poi, è chiaro, non è che questo sia un fatto... come dire, la Corte può... magari si può anche orientare diversamente. Certo, se noi ragioniamo nella prospettiva che dicevo, cioè a dire che un Dna estratto a suo tempo è un Dna che comunque andrebbe analizzato subito... ma questo, voglio dire, non importa essere professori, genetisti o

quant'altro. Voglio dire, insomma, lo sappiamo che è così, ecco. Quindi è evidente che si va ora a rimetter mano su roba che magari andava analizzata nel... quand'è? nel 2011 o quando è stato. Siamo quasi al 2014, insomma, il tempo è passato, ecco, e quindi evidentemente, vai a saper tu i modi di conservazione... insomma, voglio dire, la situazione è certamente suscettibile poi di essere, come dire, presa abbastanza con le molle da un punto di vista del risultato. Quindi questo per quanto riguarda il supplemento sul Dna estratto nella fase due, diciamo, dell'accertamento peritale.

Poi c'è un'altra bacchettata della Corte rispetto a questo personaggio improbabile, diciamo... "improbabile" senza offesa, voglio dire, dal punto di vista intendo dire del suo certificato penale, ecco, non per altro, che è appunto il teste Aviello. Anche qui la Corte ha fatto uno scivolone, nel senso che, diciamo, ha ritenuto prima rilevante Aviello, tanto da chiederne... tanto da disporre l'audizione in dibattimento. Poi, quando Aviello ha ritrattato queste dichiarazioni in un verbale del Pubblico Ministero, a richiesta del Pubblico Ministero - mi pare che questo sia stato, diciamo così, il meccanismo - comunque non ha ritenuto... ha acquisito quel verbale e poi ne ha fatto l'uso che ne ha fatto in sede di sentenza. Evidentemente, diciamo, insomma, va da sé che se tu ritieni rilevanti le dichiarazioni che Aviello può

fare alla luce della richiesta che è stata fatta dal difensore, tanto da portarlo in aula, diciamo, per una logica anche compensativa dovresti ritenere altrettanto rilevanti le dichiarazioni che ha fatto al Pubblico Ministero dopo, con cui ha smentito le prime, e quindi evidentemente, diciamo, trattarli allo stesso modo, ecco, perché in realtà questo è successo, in buona sostanza, nel senso che Aviello, che risultava essere stato co-detenuto con Sollecito, insomma, voi l'avete visto, non importa che ve lo dica, comunque sia allegava questa sorta di amicizia, eccetera, eccetera, quindi ha raccontato per lettera una serie di cose, inviandole da carceri diversi al Presidente della Corte. Il Presidente della Corte non ritenne che Aviello dovesse essere ascoltato. Nelle more i difensori vanno ad ascoltarlo e con molta... diciamo, con molta puntualità registrano, lo fanno riprendere, insomma, diciamo, un verbale che a me pare, diciamo, costruito con tutti i canoni, alla luce del quale... alla luce del quale introducono questo elemento come... diciamo, nell'atto d'appello, insieme ad altre persone che vengono ascoltate, che è quell'elenco di soggetti che poi sono stati sostanzialmente bollati tutti dalla Corte come non attendibili. Ecco, in quel momento Aviello rende determinate dichiarazioni, che sono sostanzialmente in linea, diciamo, con quello che aveva detto, anche se poi c'è una certa discrepanza, nel senso

che nelle lettere parla genericamente del fatto che l'imputato Sollecito non ha a che vedere con questo omicidio; quando viene sentito dai difensori in sede di indagine difensiva fa riferimento alla responsabilità del fratello, insomma inserisce altre componenti e altri aspetti. I precedenti, diciamo, di Aviello, per calunnia e autocalunnia, sono un rosario non indifferente e alla lettura di tutti, e quindi, diciamo, il discorso ha questo taglio. Resta il fatto che la Corte di Perugia ritiene questa testimonianza rilevante e lo ammette. Quando poi, diciamo, vi è una successiva riconsiderazione del dato da parte del dichiarante, che al Pubblico Ministero dice cose diverse, a istanza del Pubblico Ministero, diciamo, il trattamento diventa diverso, nel senso che dice: "Va beh, no, a questo punto ci passa il verbale". Ecco, giustamente, credo, la Corte di Cassazione ha diciamo inteso creare un riequilibrio tra questi due aspetti, quindi, voglio dire, la Corte poi è libera di valutare, come dire, comunque talmente irrilevante il tutto, però, ecco, io, diciamo, per parte mia ritengo che sia prioritaria la considerazione, come dire, di tipo procedurale, nel senso che nel momento in cui tu dici che un soggetto, a istanza della difesa, è rilevante e quindi lo chiami davanti a te perché renda dichiarazioni, non puoi ritenere che, diciamo, diventi meno rilevante, tant'è che ti accontenti del verbale,

quando fa dichiarazioni diverse. Quindi, ecco, per sanare questa anomalia io insisto anche per l'esame di Aviello. Quindi, conclusivamente per il verbale, mi oppongo a tutte le richieste istruttorie delle difese. Ritengo da respingere la questione di costituzionalità in quanto irrilevante e comunque manifestamente infondata. Insisto per le due richieste di supplemento peritale sul coltello e dell'audizione del teste Aviello Luciano.

PRESIDENTE - Sì. Scusi, Procuratore Generale, un'ultima cosa velocissima, se può dare un suo parere, perché nelle istanze mi pare della difesa Sollecito vi sono delle istanze relative alla acquisizione di documenti che già sono presenti nella memoria, quindi non ci sarebbe da fare alcuna attività processuale. Vi sono opposizioni all'acquisizione di questa documentazione fotografica, oppure...?

P. M. - Quali foto?

PRESIDENTE - Sono le foto relative alle unghie e le foto effettuate dal dottor Lalli.

P. M. - Ma sono cose che mi pare ci siano... ci siano già anche nel fascicolo. Quindi io non mi oppongo, comunque, ecco, non c'è opposizione.

PRESIDENTE - Bene. Lei non si oppone. Perfetto.

P. M. - Non c'è opposizione. Ecco, l'unica cosa, ora la ringrazio...

AVV. BONGIORNO - Allora, ci sono una serie di foto che già

sono al fascicolo. C'è in più il certificato penale appunto del personaggio...

P. M. - Volevo... volevo dire questo, ecco, ora mi ha tolto diciamo... la ringrazio di avermi... perché mi stavo dimenticando. Per quanto riguarda poi le richieste fatte dalla difesa Sollecito di contestualizzare Aviello, a me pare che già il certificato penale ci sia...

PRESIDENTE - Queste sono tutta una serie di produzioni documentali, sulle quali, voglio dire, chiedo preventivamente alle parti processuali se ci sono delle opposizioni.

P. M. - A me pare che...

PRESIDENTE - Lo chiedo a lei perché adesso...

P. M. - A me pare che il materiale che c'è sia esaustivo. Se però il difensore ritiene che sia da integrare con quello che ha prodotto, io non mi oppongo a questa acquisizione, assolutamente.

PRESIDENTE - Bene. Grazie. Adesso quindi le parti civili, che dovranno specificare se hanno loro richieste istruttorie di rinnovazione e magari dire qualcosa sul resto.

Difesa Parti Civili Kercher L., Kercher S.A.L. - Avvocato

Vieri Fabiani

AVV. VIERI FABIANI - Bene. Presidente Illustrissimo, signori della Corte, la difesa della famiglia Kercher non ha richieste istruttorie. Rileva la manifesta infondatezza,

dentro alle questioni preliminari, della proposta questione di costituzionalità, associandosi a tutte le considerazioni del Procuratore Generale relativamente alla rilevanza della medesima ed alla attualità della medesima, e anche in ordine alla infondatezza, in particolare in quanto le norme che la difesa degli imputati vorrebbe censurare - e la stessa difesa ammette la consapevolezza che l'istanza che propone intacca la struttura stessa dell'istituto del processo di rinvio - questa norma procedurale, che è indispensabile nel nostro ordinamento e che non confligge con altre norme, questo in quanto in particolare il 628 è proprio quella che risulta pienamente rispondente all'obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi, in realtà sono norme che tutte sono connesse direttamente al principio di definitività, ivi compresa anche la progressività dei vari giudicati, per impedire che si formino successivamente le discrasie. Sul punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata in passato, rigettando la questione. La dottrina e gli argomenti ai quali fanno riferimento nella proposta questione di costituzionalità le difese degli imputati si dichiarano in realtà assolutamente non aderenti a quello stesso principio che si vorrebbe sollevare. Non si capisce del resto quale potrebbe essere il rimedio a tutto questo, se non di sovvertire completamente quella che è la ragione

di questa normativa all'interno del nostro ordinamento, e fermo restando che proprio queste norme sono quelle che si connettono direttamente, direttamente proprio, al principio di definitività. E questo sia sufficiente per la questione di costituzionalità.

Per quanto attiene alle richieste istruttorie, la difesa della famiglia Kercher si oppone a tutte le richieste istruttorie ed è remissiva, invece, alla perizia... alla perizia sul reperto I, per intendersi. Allora, bisogna distinguere un momento, trovandosi nell'ambito del giudizio di rinvio e in particolare delle questioni preliminari, qual è la *ratio decidendi* della Corte Suprema di Cassazione, a parere di questo collegio difensivo. In altri termini, la *ratio decidendi* della sentenza della Corte di Roma, che è quella che poi dà l'indicazione alla Corte fiorentina, riguarda la valutazione degli elementi di prova, e in particolare della serie di elementi indizianti in difetto di prova diretta. Questa è, diciamo, la parte nucleare della sentenza della Corte Suprema. Che poi la Corte porti anche ulteriori affermazioni esplicative della *ratio decidendi* e che valuti anche ulteriori incongruenze della sentenza di seconde cure che ha annullato, è fatto non decisamente influente sulla necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Mi spiego in altri termini. Questa difesa è convinta che la Corte fiorentina

potrebbe benissimo non rinnovare assolutamente l'istruzione dibattimentale, invitare le parti a concludere, e formulare una sentenza con un tessuto connettivo motivazionale tale da rispondere a quelle che sono le indicazioni della sede di legittimità, della quale siamo appunto nella sede di rinvio. Se questo fosse, la sentenza della Corte di Assise di Appello fiorentina sarebbe inattaccabile sotto il profilo della legittimità, essendo - come è noto a noi tutti - la Corte perfettamente libera di regolarsi nella maniera che ritiene più appropriata, sempre all'interno di quelle che sono le statuizioni e le indicazioni della Corte Suprema, perché altrimenti presterebbe il fianco ad un ulteriore ricorso in Cassazione. Ciò detto, tuttavia, e tenendo presente anche, senza anticipare niente del merito, ma proprio per non anticipare niente del merito del processo, che ci muoviamo attraverso una serie di elementi che la Corte Suprema ha indicato con precisione, e all'interno di due sentenze passate in giudicato, la prima anche antecedentemente alla sentenza della Corte di Cassazione, che riguarda la condanna di Guede; la seconda che riguarda la condanna della Knox per il delitto di calunnia, che è definitiva in quanto a penale responsabilità e non è definitiva in quanto a quantità di pena, perché questa dipenderà dalla sussistenza o meno poi, e dal fatto che la Corte ritenga o non ritenga la

sussistenza del delitto principale, conseguentemente dell'aggravante teleologica. Quindi dentro a questi elementi, che hanno uno spessore e una valenza decisamente già di per sé sufficiente, senza andarli ad elencare uno per uno, perché altrimenti si passa alla discussione del processo, ritiene questa difesa che la Corte di Firenze potrebbe benissimo valutare tutto quanto in ossequio a quanto disposto dalla Corte Suprema di Cassazione.

Una parola soltanto per quanto riguarda le indagini genetiche diverse da quella del segmento, del reperto I. Ora, già è stato motivato il fatto dell'aplotipo dell'Y, i diciassette loci, i diciassette loci rilevati, nessuno veniva rinvenuto al di fuori del Sollecito. Sono tutte considerazioni che prese singolarmente possono essere degli elementi - a parte che sono degli elementi ben precisi - ma dei quali la Corte suggerirà che cosa? Suggesterà la persuasività, perché il problema è quanto ogni singolo elemento è persuasivo, e poi, ovviamente, la valutazione complessiva, così come ha stabilito la sede della legittimità. Quindi, in definitiva, non è predeterminato quello che sarà l'elemento influente ai fini della decisione e quello che non lo sarà, perché questo farà parte poi della valutazione complessiva del merito che la Corte andrà ad affrontare dopo avere ascoltato le difese, le parti, e dopo eventualmente avere rinnovato

l'istruzione, nei limiti di quello che riterrà non indispensabile, perché non è tenuta a tutto questo, bensì opportuno e semplicemente opportuno al fine dell'acquisizione di elementi che possano contribuire ad arrivare, non essendo predeterminato qual è l'elemento essenziale, ad una conclusione così come stabilito dalla Corte di Roma. E' per questo che insisto nella opposizione alle altre richieste istruttorie, ma rimaniamo comunque remissivi a quella che è la volontà della Corte e fermo restando che la perizia comunque non può essere ritenuta prova decisiva, come tutti ben sappiamo, in virtù della sua stessa natura, e perché per l'appunto è lasciata esclusivamente alla discrezionalità di questa Corte del merito, incensurabile in sede di legittimità nel caso in cui la decisione sia congruamente motivata. Grazie Presidente, grazie signori.

PRESIDENTE - Allora, l'Avvocato Maresca per le difese delle parti civili.

Difesa Parti Civili Kercher J.A., Kercher A.C.M., Kercher J.L.

- Avvocato Maresca

AVV. MARESCA - Sì, Presidente, concludo l'intervento per le parti civili, per la famiglia Kercher. Sono veramente telegrafico perché so che lei vuole andare in Camera di Consiglio. Cerco di accontentarla. Faccio una premessa, una premessa che mi interessa particolarmente, perché da

questa premessa poi cerco di rappresentare quello che ritengo ad oggi il compito principale di noi difensori di parte civile. La premessa è che in questi anni di questo lungo processo la parte civile ha affiancato la Procura di Perugia, prima la Procura della Repubblica, poi la Procura Generale, in tutto quello che era l'intervento, il lavoro, lo sviluppo processuale fin dai tempi delle indagini. Lo ha affiancato, la ha affiancata anche con i propri consulenti, con i propri interventi diretti, a sostegno dell'ipotesi accusatoria, che poi si è conclusa, come tutti quanti noi sappiamo, con una sentenza di condanna, con una riforma totale in sede di appello e con quello che è il provvedimento della Suprema Corte che oggi vi rimette le carte e gli atti a voi. Dico questo, signor Presidente e signori della Corte, perché ritengo che il nostro principale compito, oltre quello odierno, a questo punto, di affiancare la Procura Generale di Firenze, sia quello di versare a voi i dati storici processuali di questo processo, che si è sviluppato in sei gradi - tre per quanto riguarda Rudy Guede, tre per quanto riguarda gli odierni imputati - e che però alla fine riporta in auge, riporta in vita, riporta alla vostra attenzione addirittura oggi in sede di rinvio alcuni elementi su cui ci siamo soffermati ore e ore, giornate intere, voi non lo sapete, il Procuratore Generale non lo sa, ma noi tutti quanti lo sappiamo.

Faccio questa premessa quindi, Presidente, perché - e arrivo ad alcuni punti che mi interessa segnalare e porre alla vostra attenzione, che ritengo importanti - perché ho sentito oggi, in modo forse un po' camaleontico, adattare la difesa Sollecito a quelle che sono le esigenze processuali, ho sentito parlare di una sorta di ridimensionamento della ponderosa richiesta di rinnovazione che era stata portata alla vostra attenzione con la prima memoria, motivi nuovi, indifferente, ripetitiva degli atti di appello, ripetitiva della richiesta ex 507 del primo grado, della conclusione dell'istruttoria dibattimentale. Oggi la difesa Sollecito vi dice: "No, stringiamo un po' la messa a fuoco, stringiamo un po' l'obiettivo, perché" - ho preso una nota - "ci interessano le prove affidabili, basta nuove congetture". Allora, io ritengo che si cerchi di - in qualche modo - vestire con un vestito nuovo quelle che viceversa sono prove, o perlomeno valutazioni, di indizi forti, consistenti, robusti, che la sentenza di primo grado ha offerto nel suo tessuto motivazionale e che poi la Cassazione... oggi la Suprema Corte vi mette in gioco nel vostro apprezzamento. Si dice: "Basta nuove congetture perché" - ad esempio, per la difesa Sollecito - "la Capezzali" - il famoso teste, signora meravigliosa, che tutti quanti noi abbiamo sentito in udienza per lunghe ore - "non è attendibile". Eh, ma la Corte di

Assise di primo grado a Perugia dice qualcosa di diverso; la Cassazione, lo sapete, dice qualcosa di diverso sulla Capezzali. "Così non sono, per noi difesa Sollecito, affidabili" - perché si butta lì il concetto dell'affidabilità in un senso generale - "i testi ritardatari, quelli che vengono sollecitati dai giornalisti, dai giovani giornalisti, perché hanno perso un po' di tempo e quindi si risvegliano troppo tardi". Ma anche qui abbiamo dei ragionamenti motivazionali, logici, di forte consistenza, nei provvedimenti che voi avete a disposizione. Addirittura ho sentito parlare del dottor Intini, dirigente della Scientifica, che fu sentito così, come si dice, *en passant*, nel lungo dibattimento di primo grado, e che non ha fatto un accertamento, perché essendo il dirigente della Scientifica è venuto semplicemente a dirci che la Scientifica deve rispettare i protocolli e che generalmente li rispetta e che pensa che i suoi ragazzi, cioè gli operatori della Scientifica, ovviamente lavorino sempre al meglio. Ed allora, nella richiesta ristretta di questi accertamenti, signor Presidente, in qualche modo si veste di nuovo delle richieste che sono obsolete, che sono state ripresentate e che vengono in qualche modo rimescolate e nuovamente offerte a voi. E quindi si dice: "C'è bisogno degli accertamenti sulla scena del crimine, perché non ci spieghiamo come mai si possa effettuare una famosa, famosissima, sviluppatissima

pulizia selettiva". E allora i due punti di riferimento sono: scena del crimine, abbiamo sempre parlato tutti quanti noi di elementi che grondavano il Dna di Rudy Guede, a differenza degli altri imputati, ma non è così, ma ovviamente non ne possiamo parlare oggi, perché sennò facciamo il processo oggi e nessuno di noi lo vuol fare. Tanta scena del crimine su cui bisogna poi discutere, ma fa parte del merito se sia la stanza della povera Meredith oppure, come io ritengo, come tutti quanti noi riteniamo, il bagnetto attiguo alla sua stanza, dove sono stati repertati svariatiissimi reperti con il profilo misto di Amanda Knox e della vittima. Si prolunga fino a lì, ad esempio, la scena del crimine oppure no? Ne discuteremo. La pulizia selettiva vi dà già una risposta - a pagina 71 - la Suprema Corte nella sua motivazione. Io ho potuto in qualche modo rispondere in modo immediato, perché veramente conosciamo gli atti, anche alla memoria odierna della difesa Sollecito. Prendete le carte a pagina 71, la Cassazione - perché poi è un elemento importante, ne abbiamo parlato - giustifica, ma così come giustificano tutti i consulenti, la questione della pulizia selettiva. E poi il concetto, vestito anche questo di nuovo, ci si domanda, vi si domanda: "E' genuino un ambiente dopo le perquisizioni"? Perché effettivamente la Suprema Corte si dimentica che tra il primo e il secondo sopralluogo ci sono state delle

perquisizioni. Ma in sostanza non è altro che dire: è stato contaminato o meno il reperto? Ributtando ancora una volta - è anni che ne parliamo - il problema della contaminazione, su cui l'Illustrissimo Presidente ha già illustrato nella sua precisissima relazione, che cosa ci rimanda indietro la Suprema Corte nell'apertura dell'odierno dibattito di rinvio, ricordando però - mi permetto di indicare le relative carte, 68 e 69 della motivazione della Suprema Corte - dove l'unico altro reperto che portava il profilo di Raffaele Sollecito, misto a quello della Knox, è il mozzicone di sigaretta trovato nel portacenere in cucina, a distanza di metri dalla camera, dalla scena del delitto, e quindi come mai, se questa potrebbe essere la fonte della contaminazione, viene portato, così come in modo magico si potrebbe prevedere, viene portato unicamente il profilo di Sollecito su quel gancetto e non della Knox. Non mi soffermo ovviamente sulla valutazione della contaminazione perché ha già parlato il Procuratore Generale e quindi non voglio rubare altri minuti.

Si continua a sostenere che non siano stati messi a disposizione delle difese i famosi *raw data*, su cui - anche qui - abbiamo passato tante ore. Ma - non ho potuto darvi la pagina perché non ho il materiale, ovviamente la memoria era di oggi, della difesa Sollecito - il professor Novelli, consulente della Procura Generale, ha

avuto a disposizione i controlli negativi e positivi di svariate corse elettroforetiche, e per riprendere lo stesso paragone degli elettrocardiogrammi offertovi dall'Avvocato Bongiorno, ugualmente voi considerate che i *raw data* sono un mucchio di picchi, perché sono un mucchio di elettrocardiogrammi, uno sopra l'altro, che non servono a niente, se non a schematizzare i lavori della macchina. Sul punto la dottoressa Stefanoni, ma ve lo ridice nella stessa memoria di oggi, odierna, la difesa di Sollecito - perché richiamo la vostra attenzione, carte 61 - riporta proprio la giustificazione, devo dire in modo assolutamente completo, della Stefanoni, il commento della Stefanoni sul fatto che i *raw data*, da un punto di vista dell'esame *ex post*, non servono assolutamente a niente. Non c'è dubbio - anche qui - che la traccia mista ponga dei problemi maggiori di lettura e che - altro punto che vi viene proposto dalla difesa Sollecito - è una lettura equivoca oppure no, è una lettura certa oppure no? Ma questi sono dati ormai pacifici, sono dati storici di questo processo, che sono stati portati all'attenzione della Corte di primo grado e di secondo grado. Non ci si può tornare ovviamente sopra.

Ho sentito dire - ma vado rapidamente, Presidente, poi a concludere - ho sentito dire addirittura che si dovrebbe procedere all'esame della famosa macchia sulla federa,

probabilmente di liquido spermatico, perché Alessi, soggetto - posso usare solo un termine - ignobile, che noi abbiamo sentito, che si è macchiato di un orrendo delitto di un bambino, lo abbiamo sentito già in udienza, perché avrebbe preso le confidenze in carcere, tanto da poter sostenere la necessità di una prova del genere. Dico, lasciamo perdere Alessi, lasciamo perdere anche queste pagine del tutto inutili che ha avuto questo processo su soggetti testimoniali completamente inutili.

Per quanto riguarda, Presidente, tutte le altre richieste, le esamino in modo globale, la richiesta di sentire i titolari dell'edicola in quanto il povero Curatolo è deceduto, la richiesta di rinnovare l'esame di Quintavalle, teste titolare del negozio e così via, faccio presente che, ovviamente, ma l'ha già detto il Procuratore Generale e quindi non lo ripeto, sono testi sentiti, che potranno essere poi valutati secondo l'indirizzo che vi dà la Suprema Corte.

Mentre invece, Presidente, per rispondere anche alla sua richiesta, ritengo, sul punto, che debbano essere espunti... io avevo... mi ero fatto un appunto, Presidente, di espungere tutti gli allegati ai motivi nuovi, o comunque alle memorie difensive, ritenendoli inammissibili, ma posso ridimensionare questa opposizione rispetto alle memorie già depositate in cancelleria, unicamente a quella odierna, dove ritengo che veramente

debbano essere espunti alcuni allegati. A carte 75 della memoria difesa Sollecito, vengono rielencati, vengono elencati gli allegati, e vi sono offerte, a parte l'allegato 2, che è già in atti, come, ripeto, dettagliatamente scritto dalla difesa Sollecito, viceversa l'allegato 1, 2 e 3 sono delle considerazioni, delle note tecniche, sostanzialmente delle consulenze del professor Tagliabracci, del dottor Onofri, dove - addirittura in modo contrario al vero, devo dire, ma sul punto i consulenti saranno più precisi - il professor Tagliabracci, a carte 8, ci chiede, anzi vi chiede: "Forse i controlli negativi semplicemente non sono mai stati realizzati? Forse i *raw data* sono stati gettati"? Ebbene, tutti questi elementi, ripeto, sono stati poi superati già nel dibattimento, già con l'audizione del professor Novelli. Peraltro, queste consulenze sono consulenze nuove, che non sono agli atti.

PRESIDENTE - Scusi, Avvocato...

AVV. MARESCA - Prego.

PRESIDENTE - Io avevo compreso, e la mia richiesta era finalizzata soltanto alla documentazione fotografica allegata alla memoria...

AVV. MARESCA - Sì.

PRESIDENTE - ...del 29 luglio 2013.

AVV. MARESCA - Perfetto.

PRESIDENTE - Io la memoria di oggi ancora fisicamente non ce

l'ho.

AVV. MARESCA - No, ma io Presidente lo anticipo.

PRESIDENTE - No, mi faccia finire.

AVV. MARESCA - Ah, sì, sì, scusi.

PRESIDENTE - Non sono in grado di decidere. Certo è che tutto ciò che non è documentazione fotografica, o documentazione, non è certamente acquisibile, neppure se allegato a una memoria. Il fatto che lo sia fisicamente non lo fa utilizzabile processualmente. Poi la Corte, all'esito del dibattimento, si darà carico, come in un giudizio ordinario, di indicare quali sono gli atti che la Corte riterrà acquisiti correttamente al processo e che potrà utilizzare. Quindi il fatto che fisicamente vi siano delle allegazioni, sulle quali io allo stato non ho istanze di acquisizione, le rende irrilevanti. Io per adesso ho chiesto il parere su quello che si chiede nella memoria del 29 luglio 2013, della difesa Sollecito, in cui si chiede espressamente l'acquisizione dei documenti numeri 6 e 8 della memoria e - specifico - le foto relative alle mani del Raffaele Sollecito, che evidenziano la mancanza di unghie, e le foto degli accertamenti medici effettuati dal dottor Lalli. Queste sono le due richieste, che sono già contenute nella memoria, e sulle quali io vi chiedo un parere. Tutto il resto per adesso è completamente non in valutazione.

AVV. MARESCA - No, Presidente, su quelle allegazioni

fotografiche non c'è opposizione.

PRESIDENTE - Ecco. Benissimo.

AVV. MARESCA - Io...

PRESIDENTE - Numeri 6 e 8 della memoria.

AVV. MARESCA - Io anticipavo, perché è stata prodotta oggi, e ritenevo che la Corte ne avesse già il possesso materiale della memoria. Quindi se crede, quando crede, ci ridarà la parola per questo.

PRESIDENTE - No, no, concluda anche su questo allora.

AVV. MARESCA - Benissimo. Benissimo.

PRESIDENTE - Perché vorrei non arrivare a buio a forza di dare le parole.

AVV. MARESCA - No...

PRESIDENTE - Ora vediamo di stringere, perché poi la decisione su questa rinnovazione va adottata dalla Corte oggi.

AVV. MARESCA - Certo.

PRESIDENTE - Quindi andiamo avanti rapidamente. Discuta anche questo aspetto.

AVV. MARESCA - Ma ho già concluso, Presidente, nel senso che questa produzione documentale deve essere restituita alla parte perché introduce delle consulenze di parte, del professor Tagliabracci che già abbiamo sentito, su dei punti importanti, quello appunto della possibilità di conoscenza ed esame dei *raw data*; non solo, ma introduce anche un parere a firma di uno psicologo, il dottor Mignaccia, circa l'attendibilità di Curatolo, teste -

ripeto - deceduto, circa l'uso di hashish, eroina, e così via, che ritengo non possano essere acquisite se non evidentemente dopo una decisione di disporre quindi perizia con consulenze, eccetera, e queste sono le consulenze di parte che solo all'esito dell'esame evidentemente potranno essere acquisite.

PRESIDENTE - Va bene.

AVV. MARESCA - Quindi sul punto ho concluso. Per quanto riguarda le richieste, evidentemente ci opponiamo, così come concluso già dall'Avvocato Fabiani e mi riporto alle sue conclusioni.

PRESIDENTE - Grazie.

AVV. MARESCA - Grazie.

PRESIDENTE - La difesa di parte civile di Diya, l'Avvocato Pacelli.

Difesa Parte Civile Lumumba - Avvocato Pacelli

AVV. PACELLI - Signor Presidente, signori della Corte, molto telegraficamente, Patrick Diya Lumumba non ha richieste di rinnovazione di istruttoria dibattimentale, ma ritiene doveroso chiedere la tolleranza della Corte per sessanta secondi. Ha tuonato una richiesta dinanzi a questa Eccellentissima Corte: prove certe. In questo processo una prova certa, certissima, inconfutabile, è data dall'avvenuto riconoscimento in giudicato del delitto di calunnia. Il ritenere oggi il dover giudicare in ordine

alla sussistenza della connessione teleologica significa dire, da parte di Patrick Diya Lumumba, volere il riconoscimento in ordine ad un dato su cui Patrick da sempre insiste, come esattamente da sempre insisteva sul fatto che Amanda mentiva e calunniava, e cioè a dire che è stata determinata questa scelta di Amanda dal fatto che Amanda voleva depistare le indagini. Dunque, la rivalutazione di tutto il compendio sulla scia di ciò che ha detto la Corte di Cassazione dell'elemento possente e corposo dell'aspetto testimoniale orale, dal punto di vista probatorio, già in atti nei due gradi di giudizio, è di fondamentale importanza e potrà dare luce anche... darà luce anche su molte delle richieste che oggi sono venute in essere. Ne cito uno e vado a concludere, signor Presidente: le urla. Ma mi permetto di ricordare che Amanda Knox, collocandosi sulla scena del delitto, dando particolari che solo chi era sulla scena del delitto poteva conoscere, è la prima che parla di urla. E' Amanda Knox. E lo dice nelle dichiarazioni notturne acquisite perché rilevabili per tutta una serie di ragioni che sono state sviluppate, che la Corte di Cassazione in ordine alle quali ha dato ragione a questo difensore. Mi permetto di dire che le successive deposizioni testimoniali vanno a confermare quanto Amanda già aveva in prima battuta, anche sul dato probante del memoriale, fatto presente. Dunque, signor Presidente, da questo

punto di vista, in assoluta linea con il dettato della Corte di Cassazione, questo difensore reputa che la rivalutazione di tutto il compendio probatorio è di fondamentale importanza per la determinazione ineccepibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza di questa aggravante. Grazie signor Presidente, grazie dell'attenzione.

PRESIDENTE - Grazie a lei, Avvocato. Allora, Avvocatessa Magnini.

Difesa Parte Civile Tattanelli - Avvocato Magnini

AVV. MAGNINI - Sì. Non abbiamo nessuna richiesta istruttoria e mi associo alle conclusioni sul punto del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Grazie, Avvocato. Mi pare che le parti civili siano esaurite, quindi io darei le parole ai difensori dei due imputati, limitatamente alle due richieste avanzate dal Pubblico Ministero. Un difensore per ogni parte processuale.

AVV. BONGIORNO - Allora, per quanto concerne la richiesta del Procuratore Generale in merito al coltello, ovviamente c'è piena adesione, tra l'altro abbiamo già detto che noi avevamo ampia... sul punto noi siamo favorevoli a qualsiasi accertamento. Faccio rilevare che nella memoria che invece adesso depositerò, siccome il Procuratore Generale appunto ha stigmatizzato la condotta dei periti,

in realtà quello è un altro errore della Cassazione, nel senso che i periti avevano chiesto questo approfondimento. Comunque non voglio - vista l'ora tarda - illustrarlo. La pregherei soltanto, nelle note che adesso depositerò, ecco, di verificare anche questo errore di fatto della Cassazione. I periti non hanno ommesso l'analisi, avevano chiesto di smontare il coltello proprio per fare questa analisi.

Per quanto concerne il problema di Aviello, prendo atto che il Procuratore Generale appunto vi ha già specificato di che tipo di personaggio si tratta, e quindi non lo pone, credo, sotto il problema della rilevanza, ma di un eventuale vizio procedurale in cui si sarebbe incorsi. Allora, premesso che, come ovviamente sa la Corte, il tipo di ammissione è un tipo di ammissione, anche in sede di appello, che ha alla base una valutazione di rilevanza, c'è stata una novità dopo l'esame di Aviello, cioè Chiacchiera e Napoleoni, che erano i soggetti che erano chiamati a dare un riscontro all'eventuale attendibilità di questo personaggio, che a sua volta erano stati accusati da questo personaggio, hanno dichiarato che è un personaggio del tutto inaffidabile e inattendibile, perché nel corso degli anni, come attività peculiare della sua vita, aveva quella di accusare delle persone, dichiararsi collaboratore e poi non lo era. Quindi hanno massacrato l'attendibilità. Da qua la scelta

della Corte d'Appello di non risentirlo. Quindi c'è un fatto nuovo che l'ha reso irrilevante. Le note che noi produciamo, vero è, come diceva l'avvocato, che contengono dei pareri, che ovviamente col consenso delle parti, come è previsto dalla giurisprudenza, potrebbero entrare; se non c'è consenso, ovviamente, che possono far parte della memoria e quindi si levano come consulenza e possono essere note di udienza, oppure possono essere espunte. Ovviamente avrei... avrei chiesto l'eventuale consenso. Una sola precisazione, perché ci tengo, noi non abbiamo oggi introdotto prove a sorpresa, lo dico perché la cortesia procedurale è la prima cosa. Io avevo depositato tutto a luglio. Trattandosi di un processo delicato abbiamo aggiunto qualcosa, ma veramente io non immaginavo che il Presidente fosse così efficiente che fissava il 30 settembre, quindi abbiamo dovuto...

(più voci fuori microfono)

AVV. BONGIORNO - No, è per dire che non c'è stata scortesia processuale. Solo questo.

PRESIDENTE - Neanche da parte del Presidente (voce fuori microfono). Allora, prego la difesa...

P. M. - Se era per me, io non l'ho...

PRESIDENTE - Prego, la difesa dell'imputata Knox. Naturalmente sul reperto 36 mi sembra che siete tutti d'accordo, quindi è inutile stare a perdere tempo.

AVV. DALLA VEDOVA - Assolutamente, confermiamo. Ma anch'io

chiedo alla Corte che ci sia un accertamento della circostanza appena riferita dalla difesa Sollecito, perché è vero, ci fu un verbale, nel maggio del 2011, con la presenza di tutti i consulenti delle parti, dove i professori Contri e Vecchiotti, avendo rilevato questa nuova traccia I, avevano chiesto in maniera formale, in una riunione che si tenne credo a Roma, presso l'Istituto di Medicina Legale, comunque c'è un verbale, se era necessario o meno l'accertamento. La riunione era presenziata sia dal professor Novelli, quale consulente della Procura, che dalla dottoressa Stefanoni, in rappresentanza della Polizia Scientifica, nonché di tutti gli altri consulenti delle parti, e fu deciso all'unanimità di non procedere con questo accertamento. Quindi il fatto...

PRESIDENTE - Anche da parte del professor Novelli?

AVV. DALLA VEDOVA - Sì. C'è un verbale che riporta questo. L'accertamento fu fatto in discussione, o poco prima; la richiesta di accertare questa nuova prova fu fatta soltanto in quell'occasione. Quindi su questo ho concluso.

Per quello che riguarda Aviello, poiché Aviello è stato in realtà da noi controllato, voglio precisare che la circostanza per la quale noi abbiamo provveduto a un interrogatorio registrato e con un verbale ben preciso, proprio perché l'attendibilità di questo teste era in

discussione e quindi quando abbiamo fatto questa attività di difesa ci siamo premuniti e abbiamo cercato di garantire al massimo anche la nostra persona, fu fatto solo e soltanto a dimostrazione, in discussione, da parte di questa difesa, del diverso trattamento degli indizi che la Polizia, soprattutto nella fase delle indagini iniziali, fece. Ci furono due pesi e due misure. Andarono a cercare e andarono a sentire testimoni di tutti i tipi, facendo attività di tutto... di tutti i generi, anche tecniche, a fronte invece di tre lettere, perché l'Aviello scrisse tre lettere al Presidente Massei, allegando anche documenti di terzi, con dichiarazioni di una certa rilevanza, come per esempio che lui conosceva dove era stata nascosta l'arma del delitto, che era, secondo la sua dichiarazione, dentro un sasso nel muro a pochi metri dalla casa di Via della Pergola. Per cui Aviello - e io vorrei che questo fosse chiarito - fu sentito soltanto ai fini di dimostrare come ci furono due pesi e due misure, tanto che questa argomentazione fu accolta in Appello, che il Presidente ordinò al dottor Chiacchiera, responsabile della Questura di Perugia, di andare a cercare questo coltello, perché il punto Presidente era: come mai, a fronte di tantissimi testimoni, e non li cito, ma Kocomani, per esempio, che dovevano essere supertestimoni, tutte le attività che sono state fatte, l'accentramento, il cosiddetto...

diciamo, la focalizzazione delle indagini è stata fatta solo a cercare un elemento di accusa, soprattutto per coprire - lo diremo in discussione - quelle che sono le lacune, e non invece all'accertamento di questioni di fatto che apparentemente sembravano rilevanti. Per chiudere, sì, è assolutamente irrilevante adesso perché è risultato inattendibile. Nel frattempo lui ha avuto anche altri procedimenti al di fuori di questo, quindi è una persona che andava controllata solo per questo punto, per dimostrare che davanti a una dichiarazione del genere... e a completamento, voglio concludere, fu fatto questo accertamento. Chiacchiera andò nel presunto luogo dove stava, secondo le dichiarazioni, il coltello, e tornò in udienza a riportare le proprie attività, e ovviamente era tutto negativo, perché non ci fu nessun riscontro a queste. Io volevo solamente precisare questo.

RESIDENTE - Bene.

AVV. DALLA VEDOVA - Poi, Presidente, chiedo cortesemente di fare due repliche velocissime al Pubblico Ministero e alla parte civile sulla questione di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE - No. No, non è ammesso, guardi, Avvocato.

AVV. DALLA VEDOVA - Non è ammesso...

PRESIDENTE - Le questioni di rinnovazione seguono le questioni preliminari, quindi le tratta la Corte ai sensi del 491 comma terzo. Le parti parlano una volta ciascuna, non

sono ammesse repliche, un difensore per parte. Io nella illustrazione ho fatto parlare due difensori per parte, perché mi sembrava opportuno, visto che avevate proposto un compendioso materiale, vi ho fatto parlare entrambi, però sulle repliche non se ne parla neppure. Quindi la discussione si dichiara chiusa. La Corte vi dà un'indicazione: non prima delle 17:30. Dalle 17:30 in poi ogni minuto può essere buono. Quindi è inutile stare... cellulari, cose, telefonate... Fino alle 17:30 tutti liberi. Dalle 17:30 in poi, possiamo rientrare in qualunque momento.

P. M. - Siccome ho problemi, in assenza della Corte, anche - diciamo così - di ordine pubblico, dalle 17:30, diciamo.. anche oltre le 19:00 quindi, eventualmente.

PRESIDENTE - Eh, io purtroppo non sono in grado di fare un vaticinio.

P. M. - Bene.

PRESIDENTE - Posso dire semplicemente che, visto il materiale da valutare e da affrontare, sicuramente occorre un certo lasso di tempo, che io individuo perlomeno in un paio di ore e mezzo.

P. M. - Grazie, grazie.

PRESIDENTE - Poi possono essere tre, due e mezzo... questo purtroppo...

P. M. - Bene. Grazie.

PRESIDENTE - Le difficoltà le valutiamo sempre in Camera di

Consiglio.

P. M. - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE - Certo, se ci... allora, per essere chiari: se dovessimo essere alle 17:30 in alto mare, vi faremo sapere qualcosa.

P. M. - Grazie.

PRESIDENTE - Questo è pacifico.

AVV. BONGIORNO - Dopo la lettura dell'ordinanza c'è il rinvio?

PRESIDENTE - Dopo la lettura dell'ordinanza c'è il rinvio, che sarà per l'acquisizione dell'istruttoria o per la discussione. La Corte si ritira.

(SOSPENSIONE)

ORDINANZA

PRESIDENTE - La Corte ha pronunciato la seguente ordinanza:

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Knox Amanda Marie, nata a Seattle in data 09 luglio 1987, e Sollecito Raffaele, nato a Bari il 26 Marzo '84, entrambi imputati contumaci come in atti, e segnatamente le istanze avanzate dalle parti; ritenuto che, in relazione alla istanza avanzata dalle difese dell'imputata Amanda Marie Knox, con la quale sollecitano questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità delle disposizioni di cui agli articoli 627 e 628 Codice di Procedura Penale, per violazione degli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione, la questione sollevata non appare

fondata, in quanto il meccanismo processuale designato dagli articoli 627 e 628 Codice di Procedura Penale prevede proprio una progressiva restrizione del *tema decidendum*, anche sulla base del principio di diritto cui il Giudice del rinvio deve uniformarsi, tale da scongiurare o rendere meramente ipotetico il processo che si riproduca all'infinito. Inoltre, la questione difetta allo stato anche del requisito della rilevanza, atteso che la riproposizione di un giudizio di legittimità, con rinvio ad altro Giudice, è meramente eventuale, e non determinabile allo stato del processo, atteso che le parti evidenziano come sospetto di costituzionalità non il giudizio di rinvio in sé, quanto piuttosto la possibile reiterazione senza limite del giudizio stesso, il che fa ritenere che in questa precisa fase processuale non possa apprezzarsi la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, che risulta legata all'esito del presente processo di rinvio.

Ritenuto inoltre dover provvedere in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria avanzate dalle parti, come di seguito specificato: Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Amanda Marie Knox, in relazione alla richiesta di riesame della teste Romanelli Filomena, sulle modalità di chiusura delle persiane della sua camera da letto, osserva la Corte come la teste sia già stata lungamente esaminata in

primo grado sullo specifico *tema probandum*, e pertanto la riassunzione della prova non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa; in relazione alla richiesta di deposizione quale teste del maresciallo Francesco Pasquali, l'atto istruttorio non pare qualificato correttamente, trattandosi di istanza di esame su valutazioni di natura peritale, che non risulta indispensabile ai fini della decisione della causa; analoga valutazione deve essere effettuata per il richiesto esperimento giudiziale, al fine di accertare la possibilità di penetrare all'interno della casa di via della Pergola numero 7 per un giovane atletico; in relazione alla richiesta di assunzione delle testimonianze di tali Rosignoli Maurizio e Ceccarelli Alessia, gestori dell'edicola di giornali sita in Piazza Grimana, affinché precisino l'orario in cui vedevano il Curatolo, e in particolare se questi assumesse droga, la spacciasse, e se abbia ripetutamente offerto testimonianze in altri processi quale protagonista, ritiene la Corte che le testimonianze richieste - peraltro già escusse - vertano su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione e in parte inammissibili, poiché relative ad accertare presunte condotte del teste estranee al processo; per quanto attiene alla rinnovazione delle testimonianze di Quintavalle Mario e delle due dipendenti del suo

esercizio commerciale sulle circostanze e modalità di identificazione della Knox nel negozio la mattina del 02 novembre 2007, istanza istruttoria comune anche alla difesa del Sollecito, la quale ha chiesto anche un confronto fra i due testimoni, rileva la Corte che il teste Quintavalle ha deposto esaurientemente nel contraddittorio processuale delle parti, sottoponendosi a serrato controesame, e pertanto non si ravvisa la necessità della rinnovazione dell'atto istruttorio; in relazione alle dipendenti del negozio, anche la Chiriboga Anna Marina ha deposto, senza che si ravvisi la necessità di rinnovazione dell'atto, né contraddizione con quanto riferito dal teste Quintavalle, tale da giustificare un confronto fra i testi, atteso che i due testimoni hanno riferito su percezioni individuali; per quanto attiene all'ispettore Oreste Volturmo, la richiesta risulta generica, poiché lo stesso ha già documentato sulle modalità di esecuzione delle indagini, oggetto peraltro di documentazione appunto scritta; in relazione alla richiesta di rinnovazione della perizia tesa a stabilire le connessioni telefoniche del telefono di Meredith Kercher nella notte del 1° novembre 2007, posto che la Polizia Giudiziaria ha provveduto all'analisi dei tabulati telefonici, mentre la difesa dell'imputato Raffaele Sollecito ha provveduto a consulenza tecnica di parte, quindi si è già realizzato un pieno

contraddittorio processuale, e in assenza di ulteriori specificazioni sulle finalità della rinnovazione, quest'ultima deve ritenersi inammissibile; per quanto attiene alla richiesta di riesame integrale di tutti i periti e i consulenti tecnici - già lungamente esaminati nei due precedenti gradi di giudizio di merito - i quali dovrebbero nuovamente specificare quanto già abbondantemente specificato in entrambi i precedenti gradi di merito del giudizio, la assenza di qualsivoglia specificazione circa la rilevanza e la rinnovazione nel presente giudizio di rinvio qualifica l'istanza, quantomeno allo stato, come meramente dilatoria e inammissibile; per quanto riguarda la richiesta di nuova audizione dei testi Purton Sophie, Frost Amy e Butterworth Robyn sui comportamenti e commenti con la Knox dell'evento delittuoso nei giorni immediatamente seguenti al delitto, le acquisizioni processuali già effettuate nei precedenti gradi di giudizio sullo specifico punto possono ritenersi sufficienti, e la rinnovazione dell'esame dei testi non appare indispensabile ai fini della decisione della causa; per quanto riguarda infine la richiesta di rinnovazione dell'esame di Rudy Hermann Guede, sulle modalità tutte dell'episodio, richiesta anch'essa comune a entrambi gli imputati, premesso che il Guede risulta condannato in via definitiva, in concorso con altri correi, per l'omicidio

di Meredith Kercher, la circostanza che il condannato abbia già reso dichiarazioni sui fatti di causa, e le limitazioni cui l'esame dovrebbe sottostare in relazione al disposto dell'articolo 197 bis del Codice di Procedura Penale, rendono l'esame del Guede in questa sede processuale, quantomeno allo stato, e salvi i poteri della Corte ex articolo 603 comma terzo c.p.p., da esercitarsi in qualunque fase del processo, non indispensabile ai fini della decisione della causa.

Con specifico riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle difese di Raffaele Sollecito: per quanto attiene alla richiesta di perizia genetica sulla federa del cuscino rinvenuto nella stanza ove trovavasi il corpo senza vita di Meredith Kercher, ritiene la Corte di condividere il giudizio di rilevanza già più volte espresso nel corso dei diversi gradi del giudizio di merito; la presenza di Rudy Hermann Guede nella camera ove fu aggredita Meredith Kercher è accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato, e che la condotta del Guede non è oggetto di questo giudizio; risulta inoltre accertato in causa che la vittima aveva una vita sessuale normale per una giovane della sua età, con un fidanzato con il quale aveva rapporti sessuali completi; infine deve osservarsi come l'eventuale accertamento peritale richiesto non potrebbe indicare in ogni caso la corrispondenza certa fra il momento

dell'imbrattamento del cuscino e l'aggressione a Meredith Kercher; le circostanze sopra richiamate fanno ritenere che qualunque indicazione fornisse l'accertamento peritale, la stessa non avrebbe rilievo in causa. Per quanto attiene alla richiesta di perizia collegiale, al fine di determinare l'effettivo orario della morte di Meredith Kercher, premesso che l'accertamento dell'orario del decesso è stato oggetto di lunga dissertazione fra i periti nel corso di giudizio di merito espletato, ed è stato oggetto di diversa ricostruzione da parte del Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, rispetto al Giudice dell'appello nella sentenza cassata, osserva questa Corte come l'affidamento di un ulteriore specifico incarico ad un collegio peritale non appare indispensabile ai fini del giudizio, anche in considerazione della estrema opinabilità della individuazione del dato temporale di un decesso ricostruito a posteriori, avendo peraltro la Corte a disposizione già un ampio materiale istruttorio da valutare. In relazione alla richiesta di perizia audiometrica, volta ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testimoni Capezzali, Dramis e Monacchia, impregiudicata ogni valutazione sull'attendibilità delle deposizioni testimoniali, l'accertamento tecnico richiesto non risulta dirimente ai fini della valutazione che questa

Corte dovrà dare circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, le quali dovranno essere pertanto valutate in correlazione con gli altri elementi indiziari. Per quanto attiene alla richiesta di perizia sul computer Mac Book Pro, di proprietà e in uso all'imputato Raffaele Sollecito, osserva la Corte come l'accertamento tecnico sia già stato effettuato nel contraddittorio processuale, tanto che agli atti del processo è presente un ampio e articolato contributo critico del consulente tecnico della difesa, materiale che consente a questa Corte un giudizio pieno sulla rilevanza indiziale dell'utilizzo del citato computer da parte dell'imputato, senza necessità alcuna di rinnovare l'atto istruttorio. In relazione alla istanza di perizia antropometrica sulla persona ritratta alle ore 19:41 circa del 1° novembre 2007 dalle telecamere del parcheggio prossimo alla villetta di via della Pergola numero 7, osserva la Corte come l'accertamento risulta irrilevante in relazione ai fatti di causa, e segnatamente in relazione specifica al momento temporale in cui potrebbe essere avvenuta l'aggressione, non prima delle ore 21:00 del 1° novembre 2007. Per quanto attiene alla richiesta di perizia sulle modalità con le quali sarebbe stata lanciata la pietra contro la finestra di Romanelli Filomena, prescindendo dalla singolarità dell'accertamento richiesto, in assenza di dati certi sulle modalità di accesso all'abitazione,

deve osservarsi come in atti sia presente materiale istruttorio abbondante sul quale formarsi un convincimento, senza che l'accertamento richiesto, per l'alto grado di opinabilità intrinseco, possa qualificarsi come indispensabile ai fini della decisione. Per quanto attiene alla richiesta di rinnovazione dell'esame del reperto 165B ed effettuazione di nuova perizia genetica, la impossibilità di rinnovazione dell'atto, quand'anche si ritenesse indispensabile ai fini della decisione, la si ricava dal rilievo che la Corte di Assise di Appello di Perugia già aveva demandato tale rinnovazione dell'esame ai periti d'ufficio, i quali relazionavano alla Corte sulla impossibilità di rinnovare l'esame per la cattiva conservazione del reperto - vedi pagina 87 della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia - e ciò avveniva peraltro senza che i consulenti di parte degli imputati eccepissero alcunché; orbene, a meno di non dover ritenere i periti d'ufficio nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia e i consulenti delle parti professionisti di tale sprovvedutezza da tralasciare tracce genetiche utili per la rinnovazione dell'esame loro demandato dal Giudice, il che farebbe quindi dubitare della attendibilità di ogni loro affermazione di scienza nel presente processo, questa Corte deve ritenere che vi sia una impossibilità oggettiva alla ripetizione dell'esame per indisponibilità

di un corpo di reato adeguatamente conservato da cui estrarre il materiale necessario all'esame stesso. Per quanto attiene alla richiesta di effettuazione di nuovi accertamenti peritali, se sia concretamente possibile una pulizia selettiva delle tracce lasciate dai correi all'interno della stanza ove venne rinvenuto il cadavere di Meredith Kercher, e se fosse possibile raccogliere in tale ambiente reperti da considerare genuini, osserva la Corte come gli accertamenti richiesti per un verso risultano essere ripetitivi di singoli esami tecnici, già eseguiti ed esaminati nel contraddittorio processuale, per altro verso risultano inammissibili, poiché tendono a trasferire sui periti del Giudice valutazioni di merito che debbono rimanere affidati a questa Corte, sulla base degli elementi ricavabili dagli atti che sarebbero poi esaminati dal perito stesso. Per quanto attiene alle istanze di nuova discussione di dati già acquisiti al processo, sia attraverso l'affidamento di nuovi incarichi peritali, sia attraverso le audizioni dei periti e consulenti già precedentemente incaricati, ritiene la Corte che agli atti del processo siano presenti tutti gli elementi di conoscenza per consentire al Giudice di esprimere una valutazione, e che un'ulteriore prosecuzione dell'attività istruttoria non appare allo stato necessaria ai fini della decisione della causa. Le istanze di rinnovazione istruttoria sopra evidenziate

debbono essere pertanto tutte respinte per le motivazioni espresse.

Diversamente occorre argomentare in relazione alle istanze di rinnovazione istruttoria sotto indicate. La Corte ritiene che le produzioni documentali allegate alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quella indicata nei punti 6 e 8 della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, debbono ritenersi utili per l'accertamento della verità processuale, e pertanto vengono acquisite agli atti del processo.

Per quanto attiene alla istanza avanzata dal Procuratore Generale di audizione di Aviello Luciano, osserva questa Corte che, prescindendo da ogni valutazione di merito sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, è un fatto processuale che la Corte di Assise di Appello di Perugia ha disposto l'acquisizione agli atti del verbale di interrogatorio reso in data 27 luglio 2011 al Pubblico Ministero di Perugia, con ciò iniziando un percorso processuale interrotto senza apparente giustificazione, allorquando la Corte ne respingeva la richiesta di riesame; orbene, è fatto processuale neutro che le dichiarazioni rese dall'Aviello al Pubblico Ministero in data 27 luglio 2011, seppure acquisite agli atti dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, con una valutazione di rilevanza che questo Giudice condivide,

non potrebbero essere utilizzate nel presente giudizio in alcun modo, neppure per una valutazione di inattendibilità, come sollecitato dalle difese degli imputati, e ciò sulla base di un errore procedurale del precedente Giudice di Appello, peraltro specificamente censurato in sede di rinvio dalla Corte di legittimità nella sentenza di Cassazione. Da ciò consegue che l'audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 27 luglio 2011 si impone per ragioni processuali, prima ancora che per ragioni di merito.

Analoghe considerazioni di rilevanza debbono essere svolte in relazione alla richiesta di esame del campione prelevato sulla lama del coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito (reperto numero 36) da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, e che, con valutazione sicuramente censurabile effettuata dai periti d'ufficio, e fatta propria a posteriori dal Giudice, non veniva sottoposta ad esame, seppure in presenza di valutazioni contrastanti fra i periti d'ufficio e i consulenti delle parti sulla concreta possibilità di effettuare con esiti attendibili l'esame del reperto. Conseguentemente la Corte ritiene, al fine di acquisire ogni possibile elemento di valutazione dei fatti per cui è processo, e impregiudicata ogni valutazione di rilevanza processuale

del risultato dell'esame, da riservare alla discussione delle parti e alla valutazione del Giudice unitamente al merito della causa, di procedere all'esame del reperto come sopra indicato, nominando periti di ufficio personale del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma.

Per questi motivi, la Corte di Assise di Appello respinge l'istanza di sollevare questioni di costituzionalità dell'impianto normativo, di cui agli articoli 627 e 628 Codice di Procedura Penale, avanti alla Corte Costituzionale per palese contrasto con gli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione.

Sulle istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dispone l'acquisizione agli atti del processo delle produzioni documentali allegate alla memoria difensiva depositata dai difensori di Raffaele Sollecito in data 29 luglio 2013, e segnatamente quelle indicate nei punti 6 e 8 della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, respingendo ogni altra istanza relativa a documentazione prodotta in allegato alle memorie depositate.

Dispone l'audizione di Aviello Luciano sulle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Perugia in data 27 luglio 2011, e dispone la sua traduzione avanti a questa Autorità Giudiziaria, per il giorno 04 ottobre 2013 alle ore 10:00.

Dispone di procedere a perizia genetica del campione prelevato da parte dei periti nominati dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, sulla lama del coltello sequestrato nell'abitazione di Raffaele Sollecito (reperto numero 36), nominando periti d'ufficio personale del Reparto di Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri con sede in Roma, e disponendo la loro citazione per l'affidamento dell'incarico per la udienza del 04 ottobre 2013 ad ore 09:00.

Respinge allo stato le altre istanze di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate dalle parti. Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza.

Quindi ci rivediamo venerdì 04 ottobre alle ore 09:00 per i due adempimenti istruttori che la Corte ha rinnovato. L'udienza è tolta.

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 264826

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
SENTOSCRIVO Società Cooperativa

L'ausiliario tecnico: GUASTI SIG. ALESSANDRO - Fonico

Il redattore: SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

SPADON SIG.RA MIRELLA - Trascrittrice

Ticket Udienza n° 18081

ID Procedimento n° 56984